PATRIMONIO DI Pubblico M.S.

Copia delli Statuti della Terra di Piedelua.

Copia delli Statuti della Terra di Piedeluco.

Tavola delli Capitoli, che si contengano in questo Libro.

Dell'officio delli Priori di Piedeluco, à foglio, ò carta fa

Elettione de' Consiglieri . fol. 2
Pena di chi non và al Consiglio . fol. 2.
Quelli, che hanno la loro voce . fol. 2.
Chi non è consigliero non stia al Consiglio . fol. 2.
Che non si possa far proposta, che prima non sia capitata dal Podestà, e Priori. fol. 2.
Pena di chi non fà la guardia di giorno . fol. 4.
Pena di che non fà la guardia di notte . fol. 4.
Modo di vender le robbe e fare il pane à vendere . fol. 4.
Pegno dato all'hoste per non haver pagato il vino . fol. 4.
Successione de' feudi secondo il costume antico di Piedeluco . fol. 5.
Franchitia delle case, et heredità . fol. 5.
Guardia delli forastieri . fol. 6.
Chi impegna l'Arme del Commune . fol. 6.
Procuratori della Terra . fol. 6.
Chi piglia animali salvatichi nel Lago . fol. 6.
De' Contimatori, e Computatori ultimi thora di Nona . fol. 6.
Di chi amazza Falconi, e Falconari . fol. 7.
Del Pesce et altri animali venatici da vendere .
Pena de' buoi nel lago, e di chi fà la Comania dentro in Piedeluco . fol. 7.
Della strada e via pubblica . fol. 7.
Pena di chi fabrica nella via pubblica .
Pesi e Misure . fol. 7.
Della via della vigna . fol. 8.
Quelli, che non hanno strada per andare nel loro . fol. 8.
Compositi . fol. 8.
Elettione delli Scrivani . fol. 8.
Delle cose unte all'hasta, et al Corpo . fol. 8.
Elettrotira del posto alli frati . fol. 9.
Balade di Piedeluco . fol. 9.
Bocetti, et officiali debbano fare in simil caso . fol. 9.
Calderello da misurar le Calde . fol. 9.
Pena di chi non incatena la [illegible] fol. 9.
Delle Consuetudini . fol. xx

Delli Fiacquatori sopra le strade fol. X.
Viali. fol. X.
Delli Guardiani. fol. X.
Pena d'chi toglie la paglia d'altri. fol. X.
Chi butta bruttura in strada publica. fol. X.
Che li passi spalli avanti casa sua. fol. X.
Pena d'chi toglie le legna e pali d'altri. fol. XI.
Chi butta sassi nel letto della Gaardola, ò d'alcuna chiesa. fol. XI.
Di chi butta bruttura nel pozzo d'altri senza licenza del Padrone. fol. XI.
Il mutar la via al suo arviamo. fol. XI.
Terrapieno ei altra ingombratione appresso la casa d'altri. fol. XI.
Chi piglia li pezzi d'altri. fol. XI.
Ognuno, che hà bestie porcine, ò pecorine paino tenerle annallate una y dettra. fol. XII.
Che se l'offerto non osserva essa stà astretto al suo luogo debito, sia forzato pagare al Comune quanto deue, come gli altri Piedelucani. fol. XII.
Per quanto duri il presente Statuto. fol. XII.
Chi vende vina otto di avanti. San Vrgelo. fol. XII.
Piedelucani non siano ingombrati dall'officiali. fol. 13.
Che nessuno habbia stallo, ò sterpo vicino al muro d'altri. fol. 13.
Di chi ripone fieno, ò paglia dentro in Piedeluco. fol. 13.
Di chi spergiura. fol. 13.
Di chi pone il grano nell'aia d'altri. fol. 13.
Chi mi pesa il grano di notte. fol. 13.
Pena d'chi non paga il Datio del terreno lavorativo. fol. 14.
Che lo Terzuolo di Piedeluco non si conferisca senza il consenso delli Priori. fol. 14.
Chi possa dare il pegno al Datio. fol. 14.
Dell'Ingiuria fatta alle donne che vanno ò vengano con la secchia. fol. 14.
Di chi ingiuria la moglie. fol. XV.
Chi mette li marchanelli alle strade. fol. XV.
Conventioni e Patti. fol. XV.
Di chi pegiora la strada senza licenza del Padrone. fol. XV.

II

Vicoli, e Porti delle Mani ——— fo. 15.
Pena di chi ama nuri, e ripe che hanno intorno à Piedelua ——— fo. 15.
Di chi occupa la Via publica ——— fo. 16.
Di chi và dietro al Morto ——— fo. 16.
Pena di chi nel piangere un morto se reputa un altro nominandolo ——— fo. 16.
Che la Donna non vada à casa del Morto ——— fo. 16.
Chi mette le Bestie infesse dentro alle Terre di Piedelua ——— fo. 16.
Che alberga, possa vender pane, e vino ——— fo. 16.
Che il Podestà sia tenuto una volta il mese andar con li Priori à veder intorno alle terre. 17.
Che li Porci non possano andar per la Terra ——— fo. 17.
Li lavorieri del Comune si vinettano al Consegli ——— fo. 17.
Mercant. e Tavernari ——— fo. 17.
Di chi vorrà vender vino à minuto ——— fo. 17.
Pegno dato al Tavernaro ——— fo. 18.
Chi vende pane, e vino ——— fo. 18.
Di che vende sotto tenda fatta ——— fo. 18.
Circa il far la Fiscle ——— fo. 19.
Che una Donna infame si possa lacciar del Vicinato ——— fo. 19.
Soprastant. delle Vie, Fonti, Ponti, e Strade ——— fo. 19.
Che ognuno, che habbia fuori la tenuta tenda la strada pagarli Carlino. 19.
Che ognuno sia tenuto far l'hosto ——— fo. 20.
Di chi fosse trovato nel Laghi ——— fo. 20.
Della fedeltà in ciascheduna arte ——— fo. 20.
Nelle Offitiorie non si possa pigliare ogni pegno ——— fo. 20.
Pena di chi guasta la cappanna, e capo d'alori ——— fo. 20.
Che non si possi far cappanne X passi intorno alle Case ——— fo. 20.
Chi abbevera le Bestie alle Fonti ——— fo. 20.
Che non si possi andar [illegible] ——— fo. 20.
Che nessuno della Terra possi con il Podestà mangiare ——— fo. 20.

Statuti della Terra di Piedelago

Che una dona infame li possi testimonio ____ fo. 19
Di rubatori delli muri ____ fo. 19
Che ognuno sabita fuori ____ fo. 19
Che ognuno sia tenuto far strade ____ fo. 2
De chi butta bruttura nel lago ____ fo 20
Della fedeltà in ciascheduna arte ____ fo 20
Nelle esecutioni n'li possi pigliar ognipegno fo. 20
Pena con chi guasta la cassana et casa d'altri fo 21
Che n'li possano far cassanine per x. passi
vicino alle case ____ fo 21
Chi abeuera le bestie alle fonti ____ fo. 22
Che n'li possi cauar grascia ____ fo. 22
Che nessuno della terra possi col Podestà
mazciare ____ fo. 22
Che li Homini de settanta anni siano eletti fo. 22
Dell'arte della pesca ____ fo. 23
De chi fura pesce ____ fo. 23
Chi pesca nell'acqua d'altri ____ fo. 23
Chi pesca colle paelle ____ fo. 23
Chi compra l'acque dal grumulo in giù ____ fo. 23
Chi compra l'acqua del cómune sopra ____ fo. 23
Chi presenta pesce et gambari ____ fo. 23
Chi pesca l'acque dal grumulo in giù ____ fo 24
Del fib inuescato ____ fo. 24

De chi dice mentre si compra potabi giù. ——— fo. 23
come si debba vendere il grano à quell. della terra ——— fo. 23
Chi piglia il bue coll' Asinagna ——— fo 24
che l'acque si debbano estimare ——— fo. 24
Del estimar l'intrate publiche ——— fo 24
Osservanza de Macellari ——— fo. 24
Delle carne mortacine ——— fo. 25
li macellari nó possi ne uccider bestie amalate giorno fo. 25
chi butta il sangue per il macello ——— fo. 25
Electione del balio ——— fo. 26
di Rifar nuovo Statuto ——— fo. 27
Giuramento de molinari ——— fo. 27
Modo di riscuoter le volte ——— fo. 28.
il Camerlengo nó possi far spesa ——— fo. 28.
che le vetture si guardino. ——— fo. 28.
che nó si cavi delle ripe del Lago ——— fo. 28
forma de nasse ——— fo 29
Astettatori del vendere à minuto ——— fo. 29
Regola sopra la gabella delle carni ——— fo. 29
Premio de malefitij ——— fo. 30.
Braitematori ——— fo. 30
Modo di guardar le feste ——— fo. 30

Modo di citare et procedere contra l'inquisiti et
accusati ____ fo. 31
Accusa da scrivere per il podestà ____ fo. 31
Il figlio non possi accusare ____ fo. 32
De chi assalta un'altro ____ fo. 32
Chi mette mano all'arme ____ fo. 32
De chi ferisce coll'arme ____ fo. 32
Chi dà col bastone, o col sasso ____ fo. 33
Chi dà con mano nuda ____ fo. 33
Chi piglia un'altro per il dosso ____ fo. 33
Chi taglia, o trenca un membro ____ fo. 33.
Chi offende il podestà, o altri off.li ____ fo. 34
Di chi furta ____ fo.
Pena de chi furta alla strada ____ fo. 34
Chi rompe la casa d'altri ____ fo. 34
Chi offende il padre et la madre ____ fo. 34
Chi batte la sua famiglia ____ fo. 34
Delitti fatti tra parenti ____ fo. 35
Furti latrocinii delle Donne ____ fo. 35.
Parole ingiuriose ____ fo. 35
Di chi fa homicidio ____ fo. 35.
36

Moderatione de spese ——— fo. 36
Chi fa pace ——— fo. 36
Chi uietta banditi ——— fo. 36
Chi uiuela i segreti ——— fo. 36
Pena de chi rompe le porte della terra ——— fo. 36.
Modi di radoppiar le spese ——— fo. 37
Pena de fattucchierie et incanti ——— fo. 37.
Pena di rompen la prigione ——— fo. 37.
Pena de chi fa fallo instro ——— fo. 37.
Pena de chi giuca a dadi ——— fo. 38.
Pena de chi rompe la pace ——— fo. 38.
Pena d'abrugiamenti ——— fo. 38.
Pena di cauar d grano ——— fo. 38.
Turbatiui de possessione ——— fo. 39
Pena de chi rompe l'ordinamento ——— fo. 39
Pena de portar corpi morti nella terra ——— fo. 39
Pena de traditori ——— fo. 39
Chi fura l'arado. ——— fo. 39
Pena de forastieri che uccellano et pescano ——— fo. 39.
Pena de chi amazza galline ——— fo. 39
come debano essaminarsi le done ——— fo. 40.
Imagini de xiiij che possano essaminare ——— fo. 40

Pena de chi fa delitto fuor del territo —— fo. 40
Pena de chi un armato in aiuto de forastierj — fo. 40
Pena de chi amazza cani et gatti —— fo. 41
Pena de chi amazza un' boue —— fo. 41
Pena dell'offendere off.le pub. —— fo. 41
Pena de chi buttare à terra la casa —— fo. 41
Pena de chi impegna —— fo. 41
Pena ~~de chi~~ del giuramento fatto —— fo. 41
Pena de chi dare uno à combattare —— fo. 42
Quando si examinano li testimonij si debba
che sia presente un' lettorato —— fo. 42
il Podestà possa tormentar li delinquenti
in certi casi —— fo. 42
che si proceda similmente à simile —— fo. 42
che non si possa fare un' per un'altro — fo. 42
il Podestà debba far citare li testimonij — fo. 43
copie che deue dare il podestà —— fo. 43
Bando che si deue fare prima che si sententij — fo. 43
Officio del Podestà et nob —— fo. 43
che il podestà sij la copia delle accuse — fo. 44
come si debbano examinar li testimonij — fo. 44
delli maleficij che si puniscano —— fo. 44
che nelli misfatti dell'esecutione de maleficij — fo. 44

Inquisitori di li debano obligare i Testi. ——— fo. 44
Rep resaglie ——— fo. 45
Pena delli usurarij ——— fo. 45
Pena de chi auelena un'altro ——— fo. 45
Pena de minori di xiiij ——— fo. 45
Pena chi porta l'arme ——— fo. 46
come s'intenda fraudata la gabella ——— fo. 46
che il Podesta sia tenuto far un'archiuio ——— fo. 46
Processo delli ciuil ——— fo. 47
Processo che dee farsi con un'citato ——— fo. 47
Bando che si deue dare al debitore ——— fo. 47
Quello ch'e conuenuto debba usar le spese ——— fo. 48
Salario del Podesta ——— fo. 48
che il principale sia lieuato la figurta ——— fo. 48
Pena de chi dimanda il debito pagato ——— fo. 48
che reuca possa uender l'atti re de ——— fo. 49
De chi e obligato à dar il uetto ——— fo. 49
che li instrumenti di dote si ottengino ——— fo. 49
Si debbi si possano fortar à spedir le cause ——— fo. 49
che ciascheduno che uenda debba dar
der la sua uendita ——— fo. 49
Feriche si deuano imponere ——— fo. 50

De chi renúntia all'heredità ——— fo. 50
come si debba far giustitia à fanciulli ——— fo. 50
I meritti si fanno ogni settimana per la
mercede ——— fo. 50
Modo di proceder l'entro in ud.tio ——— fo. 51
Pena de chi rettora le cose delite per li Priori fo. 51
Pena che deue finir li priori ——— fo. 51
Che la dotata dal Pre, dalla madre o
da fratelli non succeda ——— fo. 52
Pupilli et figli di famiglia ——— fo. 52
De chi dice per altri in corte ——— fo. 52
De chi dimanda alli pupilli
il figlio che habita co'l pre sia punito de
malefitij che cómettera ——— fo. 52
De chi vuole litigare sopra li beni delli defonti fo. 53
come si astringano i forastieri et come si le
questino i beni loro ——— fo. 53.
La donatione fatta tra citti nó vagli se nó
c'è, il decreto del podesta et la presétia
de doi parenti ——— fo. 54
Modo di offerire il libello ——— fo. 54
Partito che dee fare l'attore sopra la
petitione nelle cause ciuile ——— fo.

Che chi riceue danno da altri ____ fo. 55.
modo che si dee tenere nelli pegni ancheand fo. 55
A' creditore come possa il debitore esser liber- 55.
mente nelle cose mobili ____ fo. 56
+ Che nessun di Piedelus possa far sigurtà
per forastiero ____ fo. 56
Modo da procedere con un contumace ____ fo. 56
Che nessun huomo di forastiero possa stare
in piedelus più di tre d. ____ fo. 57
Confine di Pesaro ____ fo. 57
Tauola di gabelle ____ fo. 60
Dechiaratione delle monete ____ fo. 63.
Tauola del sig.r Podesta ____ fo. 64
Tauola della tassa del Bando ____ fo. 66.

Proemio de straordinarij

Non è dubio che la Natura humana dabbia creato ugualmente tutto il genere de mortali, ma per defetto della fragilità humana è anteposto l'huomo ad l'altro huomo, ma ad uitio solo et però per reprimere i nocivi defetti de scelerati col mezo della Justitia i Prudenti hanno ritrouato le leggi comune et municipali conforme a quello del Profeta constituite legislatorem. Per il che se li deputati al Statuto, et conditori delle leggi de straordinarij, in questo primo libro, Statuirno et ordinorno gl'ordinj che seguitano.

Offitio de Priori della Terra di Piedeluco

Li quattro Priori della Terra di Piedeluco che per tempo saranno debano et siano forcati giurare sui le scritture effettualmente con mano toccatele di fare et esercitare il loro offitio diligentemete fidelmete lealmete con bona fede et senza fraude secondo la forma del presente statuto remoto ogni timore ogni priego, ogni mercede et ogn'altro humana gratia et speciale utilità. et particolarmete manutenere conseruare recuperare et defendere con tutto il poter loro tutti beni et iurisditioni pertinenti a detto Comune di Piedeluco per esso pubblico Commune ne permettere ne concedere à nessuno detti beni et Iurisditioni siano tolti fraudati ouer iusurpati. et far solecito et diligente il Potestà et altri offitiali à procedere contra quelli che cernano, et gastegarli poi con degna pena. et esser sollicito et attenti circa la guardia di detta Terra di Piedeluco. et andar cercando ben bene et à uedere se sian guaste le mura Bertesche, et Muraglie di detta Terra et quei luochi far rimure con pietre et legnami secondo sarà bisogno

sogno et di far fare l'esecutione delle prestanze che se imponeranno per el detto Comune. et di far sindicare gl'officiali di detto Comune et rassignare et render conto della lor administratione et de qual si voglia lor offitio et di far restituire et rimettere cioche à detto Comune et à particular di esso si deue di ragione da detti officiali. et di far render conto à Camerlengo del Comune de l'administration del suo offitio et rimettere et restituire quanto da lui si trouera restituire et rimettere. Sian tenuti anco detti Priori favorir il Cam.° di detto Comune in eseguir il suo offitio. Stiano et star debano detti Priori insieme con gl'altri computisti di detto comune à veder il conto de Camerlenghi et racoglier li datij et prestanze imposte et da imporsi al detto Comune. Et se si trouerà, il detto Comune esser fraudato in alcuna cosa per il Cam.° o per altri che riscota detti datij et prestantie, faccino subito restituire et rimettere quanto si sarra defraudato al detto Comune. Possino anco detti tre Priori insieme col Potestà di detta Terra, vedere et intendere in tutte le cose che spettano al buono augumento et pacifico Stato de Priori et di detto Comune et huomini di detta Terra, ordinare deliberare et prouedere per lor stessi fare et fare Ordinationi et diliberationi secondo à loro, o alla maggior parte di loro parera et più cera con consenso et licenza dell'officiale de Priori et cioche per loro o per la maggior parte di essi sarra prouisto ordinato, ouer deliberato, purche non sia contro l'honore et riuerenza de Priori di detta Terra, et contra la forma et modo delli capituli dello presente Statuto, vaglia et tenga come se fus-

fusse da tutto il Comune di detta Terra, et l'officiale di detta Terra sia tenuto osseruar le cose predette compitamẽte. Oltradicio debano li detti Priori esser presenti in tutti li consegli et in essi far proponere per il Potesta, et far partito sopra le proposte secõdo à loro, o alla magior parte di loro meglio et piu utile per i Proni et per il detto Cõmune parera espediente. Possino anco li detti Priori, et ciascheduno di loro andar per la Terra di Piedelue di notte col lume, ouer senza lume dopo il suono di campana senza pena et senza bando. Et siano escettuti loro etiamdio li Camerlenghi del Comune che per tempo sarranno dalle guardie di detta Terra si da quelle che si faranno di notte come anco da quelle si faranno di giorno mentre duri il tempo dell'offitio loro quale offitio duri solo per duoi mesi et nõ piu.

Electione de consiglieri

Li consiglieri che deuono esser presenti nelli negotij di detto Comune per prouuedere di quanto sarra piu utile et espediente si debano elegere in tal modo. vz. che ciascheduno de Priori che per tempo sarranno capi sei homini, quali cognosca per idonei et esperti nel essere et conseruatione del stato de Proni et di detta Terra di modo tale che siano tutti di conto nõ. 24. quali cosi capati giurino fare el loro offitio lealmẽte, con bona fede et remoto ogn'odio, et di consigliare et arrengare à tutte le cose che spettaranno all'honore et grandezza de Patroni, et utilita et accrescimento di detta Terra. Et tali consiglieri si rinouino ogni duoi mesi come si rinouano li Priori.

Pena di chi non uà à Consegio

Ciascheduno de Consegliori della Terra di Piedelue che per tempo sarrà sia tenuto et debba andar al consegio nel luogo deputato, ad suon di campana, o vero, a chiamata di Bali per ordine del Sig.r Potesta et de Priori

per.

prima che si faccino le proposte in detto consegli. et chi contra farrà
paghi diece soldi. ma sele proposte nó si farranno intorno à qualche
negotio cinq; soldi. eccetto nó hauesse il detto consiglieri licita scusa.

Quelli che danno la lor uoce

Qualsi uoglia di Piedelue, che hauera alcuno offitio del Cómune possa
et li sia lecito cónettere et dar la sua uoce à chi uorrà di casa sua
et della sua famiglia che habiti con esso, et anco à un' suo compagno
et collega nel medemo suo offitio con consenso del Potestà. Et quello
à chi sarrà data detta uoce et uice possi et uaglia far tutte quelle cose
in nome del suo principale che à esso suo principale toccarà in detto offi-
tio ne si possa detta tal uoce et uice ad altri concedere. et se altrimeti si
farrà, non uaglia di ragione.

Che non consiglieri nó stia in consegli.

Nessuno che nó sia di consegli generale et spetiale sia lecito intrare
nire al consegli di detto Cómune mentre si fà, senza licenza
del Potestà et anco dell'offitiale sotto pena di .x. soldi se però
alcuno nó fusse chiamato dal Potestà et Priori prima siano lette
le proposte in detto consegli et l'offitiale sia tenuto per giuramento
dire che chi nó è di consegli eschi fuori dal luoco doue si fa consegli.

Che nó si possi far proposta che prima nó sia consultata dal Potestà et Priori

Offitiali et Priori di detta Terra non facciano ne far debano proposta
alcuna in consegli sopra alcuno negotio di detta Terra se pri-
ma nó sarrà consultato trà il Potestà et Priori et scritta

per

alcuna scrittura che in detta casa sia, o che bisogni hauerla; chi tiene le chiaue di detta casa, sia tenuto et debba, dette ragioni et scritture monstrare à qual si voglia pertinente che le dimandi. et aprir detta casa in presenza di detti Priori, o, d'alcun' di loro. Et l'Officiale di detta Perra sia tenuto farle osseruare. Quali huomini cosi eletti et deputati giurino effettualmẽte toccate con mano le scritture di fare et osseruare inuiolabilmẽte le cose predette et contenute nel presente capitolo.

Pena di chi nõ fa la guardia di giorno.

Li guardiani deputati à far la guardia delle porte di detta Perra, di giorno siano tenuti et debano andare à detta guardia quando loro sarà comandato, o, dal Potestà o altri specialmente deputato à detta guardia perciò mandarla, la mattina à tempo, prima che il Portinaro apra. et che in detta guardia debano stare tutto il giorno et nõ partirsi mai di lì sino alla sera, quando sarà serrata detta porta. eccetto che mentre andarà à pranzo, et à cena. ma nõ però tutti insieme. Et se alcuno di detti custodi non ui sarrà trouato dal Potestà et in tutto il giorno nõ ui sarrà mai stato paghi soldi cinq. et in fuccia di nuouo la guardia. et per ciascheduna pontatura che nõ sarrà trouato à detta guardia. paghi dodeci denari. et nõ più, pur che detta pontatura nõ passi quel di la pena di cinq. soldi eccetto quelli che sarranno iti à magnare, quali nõ siano tenuti à pena de che si creda al giuramento suo, o del suo compagno. Et li detti Custodi cosi deputati lasciarano entrar alcun forastieri senza licenza del Potestà, paghi in nome di Pena diece soldi ciascheduno di loro che era presente quando entro il forastiero, eccetto li uitturini colle some. et gl'Hereditti oltra montani.

Pena de chi nō fa la guardia di notte

Siano Guardiani deputati à far la guardia di notte per la Terra di Piedelue et alle guardie siano obligati et debano andare alla detta guardia doue sarranno deputati al suono dell'Aue Maria di sera. et chi al detto suono nō sarra andato alla guardia cōmandatali paghi per pontatura, perciascheduna uolta che nō risponderà al chiamatore .xij. denari. et se dopo l'esser chiamato tre uolte nō responderà al detto chiamatore paghi sei danari. purche le dette pontature nō eccedano et passino la pena di cinq: soldi. Et se alcuno in tutta la notte nō farrà detta guardia paghi cinque soldi et faccia la guardia di nuouo. Se intendano esclusi da detta guardia l'infermi et chi ha la sua moglie in parto.

Modo di uender le robbe et far el pane à uendere.

A cautela magiore nel uendere le robbe pertinenti al uitto per abondanza di chi ha bisogno. Il Conseglio di detto comune che per tempo sarrà cō li ofitiali di detta Terra sia tenuto et debba sotto giuramēto in principio dell'offitio loro. prouedere con modo et ordine al uendere et cōmprare: et di far fare el pane in Piedelue à uendere. et che se uenda il uino et le altre cose oportune et necessarie circa tal materia. secondo à loro, o alla magior parte di loro parerà piu utile et espedēte.

Pegno dato all'Hoste per nō hauer pagato el uino

Quello che uende el uino se hauera riceuuto pegno, da alcuno suo debitore per uino che li habia uenduto, o dato. passati quindici giorni interi dal dì della uenditione di detto uino possi seruirsi di detto pe

pegno à suo arbitrio senza hauer à rifar il peggioramento di esso à detto suo debitore da cui hebbe il pegno. et di più sia lecito à Tauernaro o ad altri che uenda il uino detto pegno uendere et alienare in spatio di quindici giorni; dopo che esso creditore ne hauera ricercato et auisato detto suo debitore, di propria sua autorita senza altra subastatione, o processo della cui denùtia se stia sob al giuramento dell'istesso creditore con do. dui testimonij. E quelli che senza licenza de Tauernaro si partiràno senza hauerli satisfatto et pagato il uino hautone, siano puniti in cinq: sol: et de cio si creda al giuramento del Tauernaro senza altra proua.

Successione de Feudi secondo il costume et consuetudine antica di Piedeluco.

Accioche nella successione de Vassalli, che tengono i feudi dalla Corte di detta Terra, nò possi mai per l'aduenire nascer dubio alcuno con chiara et manifesta constitutione ordinamo, et stataimo. Che i figlioli, et lor Nepoti et Pronipoti, et Trinepoti, di quelli che tengono li feudi, descendeti per linea descendente, sino in infinito o maschio, ò femina che siano possino liberamẽte et assolutamẽte succedere. osseruata però la qualità et conditione del sesso Che il maschio sia antiposto alla femina. mase solamente le femine soperauiuerannno uolemo siano àmesse alla successione. seruato però l'ordine della successione come di sopra nelli maschi. Alli figlioli che rimarranno dopo i lor padri con una sorella, ò più sorelle sia lecito dotar quelle sopra detti feudi. Ma se nelli detti feudi, nò fusse più nisuno altro feudatario, et morti quelli suc-

successori ragionevolmete si diuolua et ricada alla Corte. et se la corte
istessa, detti feudi uorrà tenere in suo dominio, o veramete per
sua mera liberalità uorrà donarli ad altri, niuno se li reputi
ad iniuria se quel che ricade al dominio di detta Corte giustamente,
se lo retiene per se, o, pur lo dona à chi aspetta remuneratione et
benefitio da essa corte.

Franchitia delle case et heredità

Statuimo et ordinamo che quelli che hanno le case, o che stanno in
detta Terra, o, che le fabrichino quelle siano franche et libere à chi l'ha
et che de quelle possa disponere per quanto li piacerà. cio è, di uendere
dibracare et alienare, ouer impegnare per quanto uale à lor benepla-
cito. Per le quali case, chi l'ha o chi le fabricà sia tenuto et debba
per il solo, ouero ricognitione del loco, et sito dove son fatte et fabricate
quale altrimenti, è nostratione detto, pagare in ogni carnevale alla
corte di detta Terra una gallina per ciascheduna casa. secondo nel
quaterno et regëstro di detta Corte, più apieno si nota. Et similmete
da quelli, et per quelli che cognosceranno et per auenire uorranno fabricare
eccetto che le cappanne et gli horti che per loro nó siano tenuti senon
mentre esse ne saranno.

Similmete quelli che hanno uigne possessioni et poderi de quali nó pagano
nó seruitù niuna alla Corte di Piedelue secondo si contiene nelli
regjstri et stat catasti tanto della Corte, quanto delli homini di detta
Terra, che possino di quelle disponere come lor piacere. salua et rise-
uato che nó li sia lecito uenderle, lasciarle, o, alienarle à chiesa nessuna
o, uero à Signori potenti di detta Terra.

delli beni feudali che loro tengono possedono et hanno, nó ne possino dispo
nere, in cosa alcuna senza l'intento et uolontà de Prori di detta Terra.
perche era consuetudine antica dare la quarta parte al detto Sig.re

Guardia de forastieri

Statuimo et ordinamo che ogni forastiero che in detta Terra hauera habi-
+ tato un'anno, finito l'anno sia tenuto et debba far la guardia et tutte
le altre cose come gl'homini di detta Terra et giurino fidelta a Prori di
essa altrimente, se recusaranno giurare, siano scacciati da detta Terra ne
possino habitare se altrimente nó disponesse el detto Sig.re

Chi impegna l'arme del Comune.

Ordinamo che qual si uoglia che uendera o comprará, o impegnara, o
+ uer pigliará per pegno. 23. Balestra Targa o altre arme date per com-
mune paghi di pena guaráta soldi et restituisca l'arme.

Procuratori della Terra

Ordinamo che qual si uoglia che dimandara il procuratore di detta
terra se detto procuratore nó uorra essere, il Rettore debba darli et
forzar detto procuratore à pigliar tal procura con salario conueniente
et sotto pena che a esso Rettor parera meritevole.

Chi piglia animali saluatichi nel lago.

Ordinamo che qualung.a persona pigliara nel lago animali saluatichi
+ di qual si uoglia che sia detta acqua, tanto nell'acque sopra il
grumulo cio, monticello, quanto di sotto detto grumulo et nell'ac-
que di questa pertinentia et iurisditione. cio, è dal Porto di Nieto

sino al porto delle Marmore et in qual siuoglia circunstantia di que=
sto lago, dia al Signore et corte sua un' quarto di nanzi col capo
et chi contrafarrà sia punito in diece libre, et nel prezzo che valerà
la parte che toccarà alla corte. Et se alcuno di Piedeluco am=
mazzarà, et pigliarà animali nel lago, o li percotera, o pur ferirà
debano quelli che stanno nella naue hauer la corata, et ciasche=
duno di loro, dietta naue, deba hauer la sua parte per rata secõdo
il numero de cacciatori et anco tutti quelli che ui si trouarano nel=
le naui prima che mora l'animale. ma quelli che ui andaranno do=
po la morte di detti animali nõ debano hauer parte nessuna et que=
sto se intenda. delli animali che son seguitati dalli Terazani
ma gl' animali perseguitati da forastieri che nõ potessero piu seg=
tarli siano de chi li piglia, eccetto nõ si pigliasse da quelli che
stanno nella naue deputata da cacciatori.

Similmete che nessun di Piedeluco debba à requisition de forastieri
metter la naue in acqua, ne menarla senza licenza dell'of=
fitiale sotto pena di cento soldi.

De cottimatori et compratori nati hora di nona.

Statuimo et ordinamo che nessuno ardisca ne presuma cotti=
mare comprare, ouer promettere di uoler comprare da alcuno
sorte alcuna di uettouaglia che sarra apportata et conducta
+ in questa Terra, che passasse il numero di certa quantità. ne
andare fuori alla porta per cottimar simil cose, sino ad hora nona
sotto la pena di quaranta soldi.

De chi ammaza palumbi di Palombara

Similmẽte che nessuno di Piedelugo ne habitatore di esso debba uccellare ne pigliar palumbi di palombara in territorio di detta Terra sotto pena d'un ducato d'oro per ciascheduno palumbo.

De pesce et altri animali uenatici da uẽdersi

Il pesce et altri animali siluestri che si portano in Piedelugo à uẽdere si debano uendere per i proprij uenditori nella strada publica nanti al palazo dove risiede il Signor Potestà alla pena di xx. soldi per soma et da una soma in giù diece soldi. Li animali saluatici che si portano à uendere in Piedelugo si debano uendere nel detto loco et nó altroue sotto pena di uenti soldi per ciascheduno animale. et questo se intenda delli animali grossi. Et la Corte per uia d'inquisitione possa procedere di suo officio nelle cose predette contra li delinquenti.

Pena di lauarli cuoi nel lago et de chi fa la cocciaria drento in Piedelugo

Chi lauarà le cõia per il lago di Piedelugo da una porta all'altra cioe dentro la Terra sia punito in uenti soldi ogni uolta che contrafarrà nelle cose predette ne meno si possa far concia di pelli dentro la terra sotto la medesma pena. et la Corte possi procedere di suo officio.

De la strada et uia pub:

Statuimo che le strade et uie pub: per tutto il territorio della Terra si acconcino secondo deliberarà il Consiglio di detta Terra di Piedelugo.

7v

Pena di chi fabrica nella uia pub.ca

Nisuna persona fabrichi ne fabricar possi dentro à Piedeluco in alcuna uia publica senza licenza dell'offitiale et de Priori, arco, o uer ponte. quali homini debano prouedere circa l'altezza di detti ponte, ouer arco sotto pena di uenticinq libre. et ciascheduno possi accusare chi contrafarra. et la Corte possi procedere di suo offitio.

Pesi et Misure.

Per mesurar il panno di lana di lino et di canepa. si tengano per il detto comune et si habino le misure agiustate à quelle misure che harà la citta di Terni. perciascheduna tempo uenditore et compratore si deba compriare et uendere detto panno colla detta misura agiustata per il Potestà che per tempo sarrà. et qualch uoglia uenditore, o compratore, sia tenuto et debba uèdere et compriare secondo la detta misura. Et per uendere et pesare qualsiuoglia sorte di cose che à peso si uendeno et riceuono detto Comune di Piedeluco habia un peso della Città di Terni cioè il mazo la statiera et il peso de sopra: et qualsiuoglia che uende o compra, qualsiuoglia sorte di mercantia, o cose à peso debano uenderle et comprarle con detto peso, o altri simili agiustati alli altri sopra detti pesi et il Camerlengo di detto comune che per tempo sarrà sia tenuto, et deba tener et hauer detti pesi et mesure et compriarle anco alle spese di detto comune se sarrà bisogno. si habia un mazo Lucano di peso di cinq libre. una sta-

statera grossa che peri libre cinq: cento una statiera di minor peso di cento libre.
un par di bilancie legali et giuste. et se sarra trouato alcuno ha
uer misurato, colle mesure, o pesi nō giusti paghi di pena tre libre.

Similmente che si debbia un'mesale o callarello per mesurare il gra=
no et altre biade alla mesura delle misure di Terni.

Che similmente si debbiano da detta Città di Terni le misure alte et
giuste da misurer il uino et l'oglio. ma la mesura del mosto sia
la soma di cinq: barili et il barile sia et si intenda di trenta
boccali.

Della uia della moglia.

Ordinamo che qual si uoglia che andara dal guado della moglia sino al
colle Santoro, se nō con un'paro de boui dal primo di Maggio sino alla fe=
sta di S.ta Maria d'Agosto nel qual tempo le terre tutte sono colle biade
dal detto guado sino al detto colle paghi per ogni uolta soldi cinq:

Quelli che nō hanno strada per andar allorto.

Statuimo che à quello che nō ha strada di andar al suo sito debba ~~and~~
dare à sua requisitione per li terminatori et da quella banda, donde
à loro parera meglio richiedatici però a questo li dui iacenti et uicini et chi
contrafarra impedendo la uia data come di sopra, ouero nō osseruarà
paghi per ogni uolta cinq: soldi et il fatto resti pur fermo.

Compotisti

Il consegli minore ardi detto, o uer la maggior parte di esso che per tem=
po sarrà capi et elegga doi homini da Piedeluco, quali siano compotisti
del Comune. quali compotisti siano et star debano à uedere i conti di detto Com:

Comune. et li Camerlenghi et quelli che cogliono il datio et le prestatie imposte et da imporsi nel detto Comune et assettare, ordinare et far ordine di cogliere le date et le prestanze che saranno bisogno in detto cómune et deliberare di racogliere et imporre in detto Comune et secó-do il modo per detti compotisti imposto à ciascuno delle datie. quali compotisti si capino un' Notario, o altra persona di detta Terra quale sia insieme con loro à ueder i conti del Camerlengo et Collo ai di datj et prestanze. et detti conti scriuere secondo sarà biso-gno et senza fraude.

Electione delli Allibratori

I sopra detti consiglieri spetiali capino dui homini da bene di Piede-luco, quali siano Allibratori del Comune et habiano tale autori-tà quale si contiene nel capitulo che parla dell'offitio delli allibratori, quali si possino capare un' Notario della Terra che-uorranno loro. per tal detto offitio et l'offitio di detti Allibratori duri per quanto uorra il sopra detto Conseglio.

Delle cose utile all'anima et al corpo.

Perche cosa piu degna è et piu salutifera pensar prima della utilità dell'anima et sua salute che di quella del corpo, perquesto diciamo et fermamo stabilmente ad honore dell'Omnipotente Idio et Reue'za del Beato S.to Francesco che li Frati minori che stanno nel conuento de frati minori di questa Terra, siano cómunemẽte uestiti dalli Hom-ini di essa Terra. in tal modo cio è che ogni anno la festa di Pa-squa di Resurrectione, debano hauere li detti Minori per la loro To-

Tonica, trenta libre de danari cortonesi de qual soma et quantità il Sig.re
era tenuto anticamẽte pagarne sei libre et li Vassalli tutto il resto che
erano uenti quatro libre. per le quali cosi da pagarsi ciascheduno seculare
sia tenuto pagar doi soldi et si riscatano secondo il solito per comdamẽto
del Potesta et delli Priori.

Elemosina del mosto alli Frati

Ordinamo che qual si uoglia che sabia uigna nel territorio di Piedelue
nel tempo delle uendebie sia tenuto dare à detti frati minori di
detta Terra un' cotoro di musto pur, corrente nella Terra di Luc
ogni anno sotto pena del doppio. F a misura

Palude di Piedelue.

Statuimo che se la Palude di Piedelue checeda casa delli figli di pagnotta.
sino à casa dei Barbieri uicino al Colle si seccara rimanga per strada
et piazza comune ne si possi impedire mai da alcuno et secondo la riso
lutio che farra il Signore Sabia fermezza come à lui parera et piacera.

Il Potestà et gli offitiali debano stare à scindicato.

Il Potestà et li offitiali ~~debano~~ che per tempo sarranno al regimento della
Terra di Piedelue per il nro signore, finito il loro offitio, et quelli che
sarrano deputati all' offitio di detta Terra, all'hora quando seri rimossi
dal detto loro offitio, debano stare et trattenersi à scindicato in Piedelue
et render compita ragione et conto dell' administratione dell' offitio loro et
risponder di ragione alla Corte et al detto Comune, et à persone particulari
et à tutti homini di detta Terra, che à loro, o ad alcuno di loro, uolesse di
mandare, o dimandasse alcuna cosa, inanzi a l'altro Potestà, o, uero ad altro
scindicatore eletto et deputato dal sopra detto signore; sinche per il detto

sus scindicatore sarra assoluto, o condennato, nel qual scindicato et nel scindicare istesso, si possa proceder di ragione somariamete et quitamente senza strepido, et altra figura di Judicio di giorni feriati et nó feriati, secondo aldetto scindicatore parerà et piacerà. et se accaderà condennare alcuno di detti offitiali che debba satisfare al detto cómune, alla Camera de Padroni, ouero à persona particulare, de alcuno pagamento, o quantita, o uer altra cosa, per esecutione di detta sentenza et pagamento da farsi alla detta Cam.a cómune, et à particular persone, a quali importarà, si possa astringere realmete et personalmete per lo scindicatore sopradetto, sinche hauera integramete satisfatto di quanto sarrà condennato, et alla corte et Comune et agl'homini à quali apperterra.

Caldarello da misurar le biade.

Ordinamo che il Rettore et Offitiale di detta Terra faccia fare et tenere in Piedeluco per mesura delle biade, un'Caldarello, mesale à mesura della citta di Terni et qualunq: forastiero misurarà con esso paghi per ogni coppa dui denari cor. . . et qualsiuoglia de Piedeluco che misurà con detto mesale et non lo assignara per tutto quel dì che l'harra tenuto, paghi à quello che per la corte lo tiene, un'solo il dì et per ciascuno di che s'hauera tenuto

Pena de chi nó incatena la Naue.

Ordinamo che qualsiuoglia che nó hauera incatenata la naue giá de giuoche s'habia in Piedeluco et cosi dopo fatto il bannno sopra s'incatenar dette naui in alcun tempo sospetto, nó hauera fatto

pa=

pagh̃i per ciascheduna volta cinq: soldi eccetto quel tale nõ giurasse non
hauesse saputo niente di tal prohibitione et in tal fatto se stia al giuramẽto
suo.

Delle Consuetudini.

Ordiniamo che se tra alcuni sarà lite sopra alcuna consuetudine. vn. che
uno dicesse, è la tale consuetudine. et l'altro dicesse, nõ è tale. all'hora si
stia al detto et declarazione del consegli dell'homini di detta Terra.
et quanto sarra declarato per il detto consegli si osserui et sia cõsue-
tudine, il che anco per consuetudine si osserui et si conferm̃i quelche
và a buon fine.

Delli scialeguatori sopra le strade

Ordinamo che qualũq: hauesse la priuatà, ò scialeguatero sopra la
uia et strada di questa Terra. si debba richiudere tra otto giorni et
se da quelli uscisse qualche bruttura, che hauesse fatto, o facesse
ad alcuno iniuria personalmẽte, o in qualche altra cosa pagh̃i
per ogni uolta uenti soldi.

Viali

Statuimo che nella rinouatione di qualsiuoglia signoria si rinouino
et si faccino tre Terminatori et Viali et Estimatori de danni dati che
coni si chiamino, et cadino quelli che sono stati nanti à loro. et detti
terminatori giurino far detto officio di terminare per sei mesi; et
andare, a petitione di chi lo chiede, a terminare, et dar le strade secondo
la consuetudine di detta Terra. se andaranno dicino à terminare
Sabbino per lor salario et per ciascuna uolta uen soldo per uno. se andarà-
do lontano dui soldi. ma se anderanno più lontano et fuor del territorio del
la Terra di Lucca, habbia ogn'uno di lor cinq: soldi.

Gualdieri cioè guardiani

Statuimo che ogni anno per mandato del Rettore si faccino nel tenimento della Terra di Piedi li Gualdari per contrada secondo il solito et secondo la consuetudine di detta Terra di Piedelue per guardar li grani et altre biade. Fo guardiani.

Pena de chi toglie la paglia d'altri

Quello che piglierà la paglia del pagliaro d'altri et che sia fatto et senza licenza del padrone del Pagliaro, paghi diece soldi ma del pagliaro rotto paghi cinq: soldi ogni volta che contrafarrà nelle cose predette.

Chi butta bruttura in strada publica.

Chi butta immundità o bruttura, o lauatura, dalla sua casa, o alterato, nella strada publica paghi per ogni volta cinq: soldi ne sia lecito ad alcuno far bruttura inanzi alla casa, o stalla d'altri sotto la medesma pena. ne alcuno mandi in casa sua faccia bruttura, onde venga la puzza alli vicini et à quelli che stanno dapresso nelle dette strade sotto pena di cuenti soldi per ciascheduna volta. che li contrafarrà. et qualsivoglia possa accusare il delinquente et a tale sua accusa si debba credere con un solo testimonio

Che ciascheduno spazzi inanti casa sua.

Qualsivoglia, sia tenuto et debba spazzar la via et strada in arzi a casa sua dove habita dal primo di Maggio sino al primo di de Ottobre ogni sabbato à pena di cinq soldi et di ciò si creda al giuramento de vicini, eccetto non giurando

quel tale Sauera spazzato, o pur fatto spazzare. et cosi debba bandire ogni settimana de detti mesi altrimenti nessuno nó sia tenuto a pena nessuna.

Pena de chi toglie le legne, o pali d'altri

Se alcuno pigliará le legne o pali d'altri, paghi per ciascheduna uolta dieci soldi. ma chi pigliará . . . d'altri dalla possessione paghi dieci soldi. et li guardiani del comune, possino et debbano accusare chi contrafarrá al predetto.

Chi butta sassi nel tetto della guardiola, o di alcuna chiesa.

Se alcuno magior di quattordeci anni buttará sassi, o farrá danno, al tetto delle guardiole, o de alcuna chiesa dentro, ouer fuori, á Piedeldeo paghi uenti soldi et rifaccia il danno á chi s'há. et nó limeno la Corte possa procedere per inquisitione contra i delinquenti.

De chi butta bruttura nel sito d'altri senza licenza del Prone.

Non sia chi butti, nó faccia buttar bruttura alcuno nel sito, o loco d'altri contra uolunta del Padrone sotto pena di cinq: soldi per uolta. et se é accusato dal Padrone di detto loco, creda alla sua accusa á pieno senza altra proua.

Il mutar la uia al suo conuicino

Ciascheduno che sabbia alcuna strada per la possessio del suo uicino se li possa mutar detta uia dal padrone della detta possessione

per altra parte di essa possessione, et da qual si uoglia lato che à detto patrone parerà et piacerà per suo manco danno. et chi hauera alcuna possessione che stia uicino et apresso la uia publica debia far l'intrata apresso detta uia publica et nó altroue sotto pena di cinq: libre. eccetto nó hauesse la sua strada da altroue, et allhora ~~e~~ non sia tenuto à piena altrimente.

Terrapino et altra ingombratione apresso la casa d'altri.

Ordinamo che qualsiuoglia che ingombrara, o buttara il terrapino, o altra cosa inconueniente, mondezza, o, altra bruttura, letame legna sachi, opur qual si uoglia altra cosa, sopra, opur, apresso la casa di alcuno, o altro[ue] chesia, purche il patrone del luoco, o uer della casa, reuscando, se li reputi, perigniuria, paghi per ciascheduna uolta diece soldi et licui uia, ogni ingembramẽto à sue spese intermine tre giorni.

Chi Piglia li Pegni d'altri.

Statuimo, et ordinamo che nessuno ardisca pigliar da ~~al~~ qualsiuoglia per suo pagamento, il pegno d'altri, ne manco imprestà sopra il pegno d'altri, ne dia ad alcuno robba ne . . . sopra il detto pegno d'altri, purche nó sappia, non il cognosca ne meno il suspichi, ne creda, manco esser pegno d'altri del che se ne stia al giuramẽto di chi piglia il pegno predetto. se il pegno sara di ualuta di uenti soldi in giù. da uenti soldi insù si concordi con giuramento di quello che da et obliga detto pegno in tal modo.

se parerà al Rettore che quello che sà obligato il pegno che per fama nó li paresse tale da impegnare et obligare il pegno d'altri, all'hora si creda, se parerà al detto Rettore, al giuramento dell'uno et del l'altro tanto di chi obliga, quanto di chi piglia il pegno et Chi contra farrà, pigliando il pegno d'altri paghi uenti soldi senza dá no di quello di chi è il pegno.

Ogniuno che sà bestie porcine, o pecorine sia no tenuti amazarne una per decina.

Ogniuno che sà bestie porcine grasse à tempo della Iarina sia tenuto et debba per ciascheduna ~~decina~~ decina de porci, ogni anno uenderne, o farne uendere uno al macello di Piedeluco sotto pena di cento soldi. Et anco qualsiuoglia che sabia bestie pecorine, da diece bestie in sú sia tenuto et debba uendere, o far uendere al macello predetto un' castrato o, uer follato per qualsiuoglia decina se diece n'haueria da uendere et questo s'intenda nel mese di Maggio, Iugno Luglio et Agosto. et nó d'altro tempo, ne meno si intenda dell'allenime ~~di detta~~ di dette pecore et questo si bannisca publicamete nelli sopradetti meri: et la Corte posti Procedere di suo officio nelle cose predette.

Che se l'offerto nó osserua et nó sia contento al suo bon debito, sia forzato pagare al Cóe quanto deue come gli altri Piedeluchani.

Perche alcuni per frode et in preiuditio del comune, non per zelo de Idio, loro et lor beni tutti, à alcune Chiese et loghi ogni giorno s'offerisseno et offerir si forzano, in preiuditio del detto comune, per questo tutte et singule persone che farano à alcuna gran fatto, alcuna donatione, promissione, offerta, uero qualsiuoglia altra alienatione delli beni loro à alcuna persona, Chiesa, o loco, et à detta persona, chiesa, o loco, nó obseruarano ne meno per tan-

portarano l' habito clericale, o tonsura, et tengano et possedono et fruttano detti loro beni si fermi et fermar si possino, et debano per il Potesta et altri officiali di detto Comune, à pagare supportare et patire tutti li pesi et factioni reali et personali del predetto comune come gl'altri fidelucani, nó obstante qualchuoglia promissione, alienatione, obligatione fatta, quali si presumeno siano fatte in fraude del Comune et furtivamente et con inganno.

Per quanto duri il presente Statuto

Il presente Statuto, et li capitoli che in esso et suo volume si contengono voglia et duri tutto il tempo et sinche per il detto Comune di Fidelucio come è, costume, serà rinovato un'altro di nuovo. Nessa chi ardisca o presuma detto Statuto o, qualche suo capitolo, togliere, ò suspendere per cagione nessuna, in qualche consegli, o, avvenga, se no nel publico parlamento et congregatione di detto Popolo nella qual congretione publica ci siano almanco cento homini, sotto pena di cento libre.

Chi vendebia otto dì inanti s.to Agnolo.

Nessuno sia lecito vendembiare, otto, dì inanti s.to Agnolo del mese di settembre sotto pena di cento soldi, se altrimétro non sarà provista per il consegli di detto Comune, ma se inanzi à detto termine alcuno vorrà fare il raspato della sua uua, o, da altri datali, over venduta li posti allhora senza pena, con licenza pero del Potestà, o del suo luogotenéte dicendo a Fidelucio portare sino alla quantità di due seme d'uua. et non più sotto la predetta pena, se più ne portarà. ne altri possi dar licenza.

Piedelucani nō sia ingombrati dalli Officiali

Li Officiali del Comune, ne altri di loro posti in modo nesuno graviare, o far gravare, nesuno di Piedeluco, a farsi imprestar low, ne ad alcuno di low tornaro, ne naue., ne, a portar le legne, ne à farle portare sotto pena di uentiq.libre del no, opeur low tabarro da ritenersili per il Camerlego del detto Sig.re se contra faria nelle sopradette cose: et più et manco di detta pena ad arbitrio dele Signore.

Se nesuno habia puzzo, o fossa uino al muro d'altri

Nisuna persona habia ne tenga pozo alcuno, o fosso apresso il muro di alcuno, o uero sboccatora donde esca l'acqua al detto muro, sotto pena di cento soldi. et à requisitione di chi lo dimanda, o se ne lamenta si debba leuare, o riempire et guastare sotta la detta pena.

De chi ripone fieno, o paglia drento in Piedeluco

Ad ognuno sia lecito rimetter et riponere in casa sua, o nella sua ~~grippa~~ grippa propria, o pigliata à pigione o imprestatali da altri, paglia et fieno senza pena, purche alcuno, per cagione di detta paglia et fieno in qualche cosa nō sia dannificato: et se alcuno farra dan negiato sia tenuto et debba chi coti rimette, o fieno, o paglia, rifare et emendare al patiente tutto il danno patito per tal cagione. et del danno et apprezzo di esso se ne stia et creda al giuramento di doi più prossimi uicini, di quelloche hauto il danno, ouer della casa et della grippa predette. eccetto che in alcuna casa doue si fa il fuoco ad uso della habitatione non si ci possa rimetter detto fieno, o strame.

De chi spergiura

Staturimo et ordinamo che se alcuno farrà il giuramento falso in corte et alla presenza dell' Offitiale paghi per ogni volta uenti libre

Chi pone il grano nell'ara d'altri

Chi posera il grano o altre biade nell'ara d'altri, ouero uenderà biara nella uaschia d'altri senza licenza del Patrone paghi quaranta soldi. et se il detto patrone trouera nell'ara sua il grano d'altri posto senza sua licenza, et no sapra di chi sia, lo faccia bandire per Piedeluco dal castaldo del Comune, che de chi e il grano il deba notificare al patrone dell'ara. et se dopo detto banno no se li notificarà di chi sia detto grano, esso patrone della detta ara possa et sia li lecito hauer per suo detto grano senza pena et senza bando.

Chi misura grano di notte.

Nessuna persona misuri grano di notte ne li uenda ne lo compri ne lo trasporti, ne lo dia, ne permetta si dia ad alcuna persona lontano da casa sua per tre case sotto pena di uenticinq: libre. et alla medesima pena sia tenuto quello che riceuera detto grano consapeuolmente. et cosi il patron della casa dove sarra posto senza licenza de Priori eccettuitone quelli che andaranno à seminare. et chiascheduno possi accusare chi contrafarra. et à tale accusatore si creda come uno testimono. ma da bene.

Pena de chi no paga il datio del terreno laboratiuo.

Che nessuno lauori ne faccia lauorare alcuna possessione ne sua, ne d'altri posta nel territorio di Piedelue, che non ne paghi il datio, et che no sia allibrata et scritta, à catasto del detto Comune, o che de quella nó recusi et habia recusato pagare il detto datio eccetto le terre della chiesa et della corte, à pena di cento soldi. et à qualsiuoglia sia lecito lauorare et far lauorare fuori di detto tenimento di Piedelue in qualsiuoglia loco, et il grano, o biada, che li toccara, per parte del detto laboratiuo, suo, sia tenuto et debba remetterlo in Piedelue come si contiene nel capitolo, o, rubrica che parla. della pena di chi nó pone il grano, o altra biada in Piedelue. Et se alcuno darrà danno in alcuna possessione posta in tenuta et destretto di Piedelue, della quale nó si paghi dato, a'comune, come, e detto, con bestie o senza, o in altro modo nó sia tenuto à pena. et poss'escusarsi con il suo iuramento et con monstrare il catasto di detto Comune et si habia, et uaglia per proua legitima et se il detto accusato nó potesse hauer detto catasto che all'hora non li scorti il termine per la defensione che deue fare esso accusato. Et chi contrafarrà alle cose predette, o uer à alcuna di esse tutti l'instrumenti priuilegij, delirationi, franchitie, et liberta fatte et da farsi al detto tale attore, da qualsiuoglia che sia, di ragione siano nulle. non ostante alcuno capitulo, et ordine del predetto Comune, o, sopra, o uer che qui sotto sia adnotato.

Che lo Stendardo di Piedelue non si cauri fuori senza la presenza et uolunta delli Priori.

Qualsiuoglia che tenera, o sauera a nome del cõmune lo Stendardo grande della Terra di Piedelue di drappo rosso doue è depinta la imagine della Beata Maria Vergine et del Beato Stefano nostro defensore et protettore; et l'arme del Signore di detta Terra, acciò nel detto comune, nõ nasca scandalo et pericolo nõ lo debba cacciar fo= ri di casa sua; ne meno portarlo ad altro loco ne spiegarlo tra il popolo senza licenza et uolunta del Potestà, et Priori del Comune predetto che per tempo sarranno, o della maggior parte di essi sotto pena di cento fiorini d'oro.

Chi refiuta dare il pegno al Baliò

Quando il castaldo della Corte di detta Terra per ordine del Pote= stà, o d'altro officiale, per far alcuna esecutione, o per qualunca cagione, uorra far il pegno ad alcuno, se altri li contradirà, et impe dirà il suo officio, et nõ uorrà li sia fatto pegno, o uero fattoli, torra la mano con uiolenza il detto pegno al medesimo Baliò, paghi per ciascheduna uolta quattro libre.

Iniuria fatta alle donne che uanno per l'acqua colla naue.

Ordinamo, che qualsiuoglia ~~tutto~~, spezzara la bocca, o altro uaso alle dõne che uanno per l'acqua colla naue, o li dirra iniuria o li farra iniuria in detta naue. o, nõ uorra che uada à coglier

l'acqua colla sua naue paghi per ogni uolta cenli soldi et paghi il uaso alla stima di detta donna. et per l'iniurie paghi il bando secondo li capitoli del presente statuto.

De chi iniuria la moglie.

Statuimo che qualunq; farra iniuria con parole o fatti ad alcuno che se meni moglie o li di mandara la torta. paghi per ogni uolta cinq; soldi. et delle parole et fatti iniuriosi sia punito secondo li capituli del presente statuto.

Chi mette li martanelli alle starne

Ordinamo che qualunq; mettera li martanelli alle starne, te le pigliara, ouero, . . paghi diece soldi; et per ciascheduna starna un' soldo. nientedemanco la corte possa procedere di suo officio contro li delinquenti.

Conuentioni et patti.

Ordinamo che le conuentioni et patti si osseruino tanto con l'arra quanto senza sotto pena di diece soldi per ognonuno di loro. et se il patto sarra osseruato per una delle parti, il Rettore imponga la predetta pena à chi no' uuole osseruare. et li patti et le conuentioni debano restar fermi sempre o che si paghi la pena, o, che no.

De chi piglia la naue senza licẽza del Patrone

Ordinamo che ognuno che togliera la naue d'altri senza licentia del patrone, paghi diece soldi per di, alla Corte et per tanti di quãti

+

l'hauera tenuta, et nó l'hauera tenuto uni' di finito ma per un' pezzo del dì, paghi la meta di detta pena et questo s'intenda tanto della naue piccola, quanto della grande. et paghi anco al padrone se la sua naue sarra piccola, tre soldi per ogni dì che la ~~terra~~ tenera, se l'hauera presa di notte, ma se la pigliata di giorno paghi dui soldi il giorno per piscione. et per piscione della naue grande si paghi al patrone diesa tre soldi, o di notte o di giorno che sia presa. et le dette naui si rassegnino ai lor patroni.

Vicoli et Porti dalle Naui

Statuimo che li uicoli et porti per donde si uà alli porti delle naui et anco li istessi porti delle naui, se sarranno ingombrati si sgombrino da quelli istessi che l'impedirno. Diciamo anora che a tutti quelli che habitano dalla strada di sopra uersi se li dia il porto solito antico et, se a loro per le loro naue il porto nó li bastasse cómodamete; possino in tempo di necessita ricuperarsi nell'altri porti senza pena: et chi contrafarra nelle cose predette paghi per ogni uolta diece soldi.

Pena de chi caua muri et ripe che stanno intorno à Piedeluco.

Nessuno sia lecito cauare ne far cauare, o rompere ripe, o muri che stanno intorno alla terra di Piedeluco, quelli che sono del cómune. et chi contrafarra nelle cose predette paghi per ogni uolta che contrafarrà, cento soldi. Ne alcuno faccia o tenga cosa ne istrumento ne fuori ne dentro li detti muri ne sopra li detti muri per il che

si possa ascendere, o salire. et se alcuno sauera tale impedimento sopra le dette mura lo deba leuare tra cinq giorni da che li sarà comandato per la corte del detto signore. Excepto le guardiole per guardia della Terra di Piedeluco. A nesuno sia lecito cauar li uermi drento la Terra di Piedeluco sotto pena di cinq soldi.

De chi occupa la uia publica

Se alcuno occupara, o terrà occupata la strada publica, o uicinale la deba lasciare et disoccupare tra otto di à requisitione de chi domanda, dopo li sarà dimandato à pena di diece libre. et la Corte possi procedere contra li delinquenti per uia di inquisitione et chiè colpeuole punire secondo la forma del sopra statuto. et quello capitolo bandisca per la Terra di Piedeluco alli lochi consueti dal castaldo del Commune. altrimente nò sia tenuto, à pena nesuno.

De chi ua dreto al morto.

Nesuna donna che sia parente al morto, per uia di consanguinita, agnatione, et cognatione fino in terzo grado ua dopo il morto alla chiesia piangendo, ne meno altra donna sotto pena di uenti soldi.

Pena de chi nel pianger un' morto ne reputa un' altro; nominandolo

Nesuna donna mentre stà in lutto, et piange. per alcuno morto, deba pensando nominare alcuno altro morto et defunto sotto pena dix. soldi et in cose tali posti ognuno accusare chi contrafarà. et si creda alla sua accusa et nò di meno possi la corte procedere di suo offitio per uia d'inquisitione.

Che la donna nduada à casa del morto.

Nisuna donna uada à casa del morto dopoi che sarra sepolto per tre di, ecetto li parenti del morto, o dell' herede sino in terzo grado, à pena di doi soldi per ogni uolta, ne alcuno si cazzi il cappuccio nel pianto et cornucci di alcuno defunto sotto pena di cinq soldi: et ogni persona possi accusare chi contrafarra et à tale accusa si creda. et la corte possi procedere per inquisitione contro li delinquenti.

Chi mette le Bestie inferme drento alla tenuta di Piedelus.

Nisuna persona meni bestia alcuna uaccina inferma, che stia fuori al territorio di Piedelus, drento alla tenuta et infrascritti confini di detta Terra v3. 2e. sotto pena di cento soldi. ecetto no' la ne natte per detto tenimento per menarla ad altro loco et all'hora no' sia tenuto à pena. et chi contrafarra paghi la detta pena de fatto senza sentenza. et se licui tal pena per ogni bestia.

Chi Alberga possi uender pane et uino.

Statuimo et ordinamo che à chi alberga sia lecito uender pane et uino et altre uittaglie à quelle persone che alloggiarano nelle case de loro albergatori senza paura di bando no' obstante qual si uoglia capitolo à quello contrario fatto et da farsi.

Che il Potestà sia tenuto una volta il mese andar colli Priori di Piedelus. à uedere intorno alla Terra.

Similmente statuimo et ordinamo che il Potestà che per tempo sarrà et li Priori di detta Terra, debano ogni mese, una volta andare à uedere intorno intorno, li Muri, Steccati, ponti, Fossi et Porte: et se fauerano bisogno di esser rassettati, di subito le facciano racconodare et manutenerle debano: et se il Potestà che et li Priori sarranno negligenti nelle cose predette, paghi il detto Potestà del suo salario diece lib: et li detti Priori paghino in nome di Pena cinquanta sol di per ciascuno di loro et per ciascheduna uolta.

Che li Porci no' fossino andar per la Terra

Ordinamo che à nessuno sia lecito lassar andar il porco ò scrofa per la Terra, ma che si debano tener riserrati sotto pena di cinq: sol: per ciascheduno, et per ciascheduna uolta: eccetto no' di andasse il Patrone col bastone per ridurlo alla Stalla. ò uero che detti porci non stesseno à magnare nanti alla casa del patrone.

Li lauoreccì del Commune si rimettano al Consiglio

Statuimo, et ordinamo che tutti i lauori ò lauoreccì del Comune della Terra di Piedelus si rimettano al Consiglio; et secondo la reformatione di detto Consiglio cosi, si eseguisca.

Mercanti et Tauernari.

Se per il Potestà si gouernino tutti gl'homini di detta Terra et resista et si opponga à tutti gabamenti et malitie de mercanti et tauernaj et si sforzi distornarle gia che in simil arte spesso se ne comettono, et che nó pongano in consuetudine i mali usi. Giusta cosa è, che con il frenode la giustitia siano rimoderati, onde ordiniamo l'infrascritti capitoli.

De chi uorrà uendere uino à minuto.

Statuimo et ordinamo che il tauernaro, et ogniuno che uende uino à minuto sia obligato tener nella sua tauerna per uender il uino predetto, le misure sigillate col sigillo de piombo, doue sia l'arme de[l] ~~patroni~~ Signore. nelle mani che di este misure cioè il boccale mezo boccale. foglietta et mezza foglietta. qual misure nó sia rotte da banna nesuna et si debano dar dette misure ben piene à ciascheduno, sotto pena di cinq. soldi per ogni uolta, che sarrà contradetto in alcuna cosa delle sopradette. Ne possa il detto uenditore tener altri uasi in detta tauerna, che le sigillate eccetto nó fussero maggiori, o eguali ma minori nó uele possa tenere sotto pena di cinq. soldi per cia/che duna mesura et per ogni uolta. et l'offitiale sia tenuto, à requisitione di chi lo chiede per uoler uendere, aggiustare dette misure con buona fede et senza fraude, et aggiustatole deba sigillarle. et per tal saiano il detto Potesta Sabia. per ogni misura sei denari. et se in cio comettera fraude nesuna il detto Potestà sia punito in cento soldi. Et similmẽte sia tenuto il detto Potestà sotto uincolo di giuramẽto, andare à ueder di

diligentemente una volta la settimana, et quante volte li parerà per la Terra, le dette misure sotto la sopra detta pena et deba gardare archi contra fatti: qual pena se debba far pagare subito senza formar altro processo, et de fatto. et tal tauernaro no possi vender il vino à maggior prezzo che quanto haurà comperato, sotto che no hauere servata la sua detta casa sotto pena di trenta sold. Et dove dicendo che andarà vedere le infrascritte misure se il Potesta no vi sarà andato no li possa far pagar pena, nessuna, di qualunque. et chi sia posti nella sua tauerna tener certi magistrini sigillati senza pena. et dette misure li examinino et sigillino alla misura della Città di Terni.

Pegno dato al tauernaro

Quello che vende il vino se pigliarà il pegno da alcuno suo ~~creditore~~ debitore per il suo datoli passati quindici giorni dopo la vendita di detto vino, possa seruirsi di detto pegno a suo vsare senza hauer à ifare il pegioramento di esso pegno: à chi gli lo dia. Oltre di ciò sia lecito al detto tauernaro et venditor di vino vendere et alienar detto pegno in spatio di quindici giorni dopo che hauera ricercato detto pegno suo debitore et li hauera fatta la denutia, di sua propria autorità et senza altra subastatione, o processo. Della qual denutia si debba star al giuramento del predetto creditore con doi testimonij

Et quello che senza licenza del tauernaro si partera senza hauer pagato quello che haura hauto, sia punito in sei sold. et di cio si creda al giuramento del detto tauernaro senza altre proue.

Chi uende Pane et Vino.

Ordinamo che qualung: uenderà pane et uino, o altre cose da magnare sotto semplice promissione del comperatore, et che esso comperatore nó uolesse ~~comprare~~ pagare, hauendo fatto citare à corte che il Potestà sia tenuto astrenger personalmẽte et senza altro mezzo di iudicio il detto comperatore, nó ostante qualchiuoglia altro capitolo. Et in similmente si creda al giuramẽto del uenditore fino in uenti soldi. Se sopra di cio nascera esceptione in Corte. paghi di pena il comperatore diece soldi et tal pena si paghi in fatto.

De chi uende musto senza patto.

Similmẽte Ordinamo che il Potestà di detta Terra, nel tempo delle uendibie faccia bannire. Che nessuno uadisca nessuna uendemia ne comprar musto se nó hauera fatto il patto et conuentione. et se nascera contrasto tra di loro sopra il prezo, et nó si accordaranno di detto prezo in tal caso, quello che ui sia imprestati danari per detto musto possi inanzi al Potesta mandar detti suoi danari et detto Potestà fatta la dimanda sia tenuto astringer subito il debitore, à pagare quanto sarà stato imprestato, et che nó si parta de Palazzo se non sarà satisfatto. Et chi farà altrimẽte, che nó farà il patto paghi di pena uinti soldi. et il Potestà sia tenuto far bannire, ogni anno le uendibie, per la terra altrimẽte nó si paghi pena.

Circa il far la Pace.

Per il buono et pacifico uiuere delli Homini et Terra di Piedeluco, Ordinamo che se alcuna persona di detta Terra per iniurie fatteli, oper altro uenisse à rissa o, ad altro errore con alcuno altro similmente di Piedeluco che li Priori che per tempo saranno, anco il Cam.o di detto Comune, possino et debano, in tal discordia intrometterse per far pacificare dette parti. Et in ciò habiano piena et libera potestà, di imponere et far pagar pena et far ogn'altra cosa che lor parerà espediente. et il Potesta sia tenuto esser presente, et favoreuole, à quanto bisognarà circa il far detta Pace et anco in riscotere la sudetta pena.

Che una Donna infame si possi scacciare del uicinato

Se alcuna donna infamata d'adulterio, habitasse in un'un uicinato do ue habitassero ancora donne honeste et habene. il Potesta di detta Terra sia tenuto et debba sotto uincolo di giuramento et all'pena di centuinti libre da pagarli ad arbitrio de Priori, à requisitione di qualch'uno di detto uicinato che lo dimandi scacciar detta Donna infame da quel uicinato fattali pero prima fede delle cose predette, con dui testimonij idonei che sia del medesimo uicinato.

Soprastanti delle Vie, Forme, Ponti et Fonti

Per mantenere tutte le strade le forme spiazzi, sbarre fonti et Ponti di qual'h uoglia loco che sia dentro, o fuori alla terra di Piedelucco, Ciascheduno di Pie-

Piedelucs posti comparire inanzi al Podestà di detta Terra, circa le cose predette et sue pertinentie, secondo la forma d'alcuno capitolo del presente statuto. et per assettare le cose sudette si posti far fare soprastante, purche nò ui sia fatto altri sopra di cio. et Ciascheduni pertinente al riparare et manatere quanto di sopra, o, alcuna di esse sia tenuto obedire, al detto soprastante sottopena di cinq. sold. da pagarsi in fatto.

Che ognuno che habita fuori à Piedelucs sia tenuto dar la sigurtà di pagar li datij.

Tutte et singule persone che habitano fuori alla Terra di Piedelucs et che hanno possessioni nel Territorio di detta Terra scritte al catasto del detto Comune siani tenute et debano dar idonea sigurtà di pagare tutti et singuli datij imposti et da imporsi per detto comune. et se non darranno dette sigurtà, siano forzati et forzarsi possino et debano à liberar dette lor possessioni. Et se non si truuara chi uoglia pagare, in tal caso, dette tali possessioni siano confiscate al detto Comune; et si possino et debano uendere per il Camerlengo di detto Comune. qual uenditione uaglia di ragione come fusse fatta per il patron proprio di dette possessioni, o per un Syndico del Comune deputato à posta. Et acciochè detti tali che hanno nò possino scusarsi per nò hauerlo saputo. Il Potesta di detta Terra deba scriuere, et notificare al Comune, donde siano

detti protettori et dove habitino et che fra certo termine deputato debano esser venuti et haver pagato detto datio. altrimente passato detto termine si proceda alla confiscatione come di sopra è detto.

Che ogniuno sia tenuto far l'horto.

Similmente statuimo, che ciascheduno di Piedeluco sia tenuto ogn'anno far lì horto, et hauerci de le foglia, cauli-lattuche agli et altre sorte di ortagli. et il Potestà sia tenuto sotto uincolo di giuramento et à pena di diece libre da ritenersi del suo salario di far bannir per la terra di Piedeluco, quanto si contiene nel presente capitolo. et chi contrafarrà nò facendo detto horto, paghi di pena soldi uenti. et infatto.

De chi butta bruttura nell'Aqua.

Per conseruare l'aere salubre, et buono ordinamo che à nesuno sia lecito in modo alcuno ponere ne buttare nell'acque uicine di detta terra per quanto si stende mezzo miglio ne corpi morti, ne carogne, ne sporcaria, ò bruttura che faccia puzza acciò per tal fatto nò si corrumpa l'aere, come in uero hauemo prouato. Ne si possa dentro la Terra cuocere ne canepa ne lino, ne cuoia. et la conicia de coramj cómandamo nó si faccj dentro la Terra. et chi contrafarrà sia punito in uenti soldi et perda la canepa, il lino, et le cuoia. Le Sepulture de morti cómandamo debano esser profonde sotto per mezza canna. et chi contrafarrà sia punito nella pena come di sopra.

Della fedelta in ciascheduna arte.

Ordinamo et comandamo che i Maestri dell'arti mecaniche delle quali gli homini no' possono far di manco debano esercitar le loro opere lealmete et fidelmete et cosi gl'artegiani che lauorano d'oro d'argento et li fabri che lauorano di rame, o di ferro. et altri che faccino altra opa Et generalmete tutti li Artegiani debano con fede et diligenza ~~debano~~ oprar nel loro esercitio secondo ciascheduno meglio sapra. Macellarj et pesciaroli et altri che uendano cose necessarie alla uita humana dalla fraude et inganno de quali suole nascer graue danno et incomodo no' solo alla robba, ma anco alle persone, debano esser fideli nelle lor mercantie. ex. che non presumano uendere scrofa per porco, carne mortacina, o carne riserbata da un' di a l'altro ne in qualche uoglia modo corrotta, o infetta en danno et gabameto di chi compra. che non possano uender pesce guasto et riserbato d'a un' d. a l'altro et tal fidelta comandamo si osserui. Che li cibi, o uiuande fatte per un' di no' si uendano riscaldate nell'altro dì. se no' si dice prima. Quelli che uendono le candele le debano far lealmete et no' debano mescolar niente colla cera in danno de chi compra ne possino metterci altro sampio che di bambace. Et se altrimete ~~si~~ farranno ne debano douisar il compratore. Prohibemo a tauernari et ad altri uenditori di uino che no' debano uender il uino temperato per il puro. Ordina-

mo et uslemo che qualung: chi uende, deba uendere con peſi et mesure giuste et legitime. et ciascheduno che sarra trouato in falsita, et fraude di peso, o di misura et tutti altri che contrafarranno paghino di pena cento soldi per ciascheduno, et per ogni uolta. Similmete quelli che sarranno condotti ad opera per metere, uendembiare, et simili, con determinato salario, et no' osseruaranno il patto, siano puniti in pena di cento soldi et siano tenuti osseruare il patto

Nelle esecutioni no' si possi pigliare ogni Pegno.

Prohibimo che in qualang: executione che si farra, il Potestà di detta terra ne meno el suo Balio, no' possa ne debá guastare, scauare ouer scoprir alcuna casa dentro la Terra di Piedelus eccetto no' fusse per causa di homicidio o per arrobamẽto. Ne meno si possa per qualchiuoglia esecutione sopradetta, ne à richiesta di persona particulare per causa ciuile, o criminale che sia, toglier ne far toglier panni da letto, ne uestimenti ne arme. purche ui si trouino altri pegni da satisfare al debito, o alli datij et prestanze, et ad altre cose del detto debitore.

Pena contra chi guasta la cassanna, o Casa d'altri

Qualunque persona guastarà, o, infocarà la cascina, ouer Cassanna d'altri paghi di pena diece libre di danari cortonesi. et sopra di cio la corte, per uia di inquisitione possi procedere di suo offitio. et chi farrà tal danno oltre la detta pena, sia tenuto al patiente per l'emenda del detto danno dato.

Che nō si possino far cappane per diece passi vicino alle case.

Per sfugire il pericolo che può sopra venire, già che più volte la Terra è andata in ruina per abrugiamento et dannificatiō di fuoco et acciō nō più oltre si abrugino le case colli lor beni dentro facemo et promulgamo questa general constitutione. Che per l'aduenire, dalla confirmatione del presente statuto inposi nisuno ardisca, ne presuma, fare, construire, ne edificare nuove cappanne di scarza di stoppia, ne di ginestra vicino alle case, et che nō sia lontano da dette case per diece passi: et sopra di cio il Potestà di detta Terra con diligenza cerchi se può trouare alcuno delinquente. et chi contrafarra dopo il bando fattone sia punito in diece libre di danari cortonesi, et nō di meno detto Potestà deba far rimouer detta Cappana et se trauerra qualche danno per tal cappana cosi come di sopra, fatta, siano rimossi, et stretti li delinquenti ad integra satisfatione del danno et che sotto la medesma pena nō si possano fare ne far fare dette cappane per uenti passi lontano dalla strada pub: di detta Terra di Pudelucio.

Che si abeuera le bestie alle fonti.

Perche le fonti sono ad uso et cómodo de gl'homini, deliberamo per legge inuiolabile che per l'aduenire nesuno ardisca imbrattare et torbidare qual si uoglia fonte, dalla natura produtto, nel territorio di Piedelues, ne meno ardisca ne presuma studiosamete menare et abeuerar sorte nesuna di bestie à dette fonti et specialmete nella fonte del Cerruaro; nella fonte del prato, nella fonte di ualle prata; et maxime d'estate, che cómunemete, piu dell'altre sono continuate, perquesto dang: qualung: contra farrà sia punito in cinq: soldi per ciaschedeuna bestia et per ogni uolta che contra farrà et tal pena si faccia pagar di fatto.

Che non si possa cauar grascia, o uettouaglia della terra di Piedelues.

Per abondanza et copia di uettouaglia le città tutte e le Terre si mantengono et si posano in pace, e si conseruano senza esser offese da pericolo nesuno di carestia. Perquesto ordinamo che nesuno ardisca, o presuma cauare o far cauar' per se ne per altri, sorte nesuna di biada, o uettouaglia dalla Terra di Piedelues ne dal suo distretto et particularmete di quel che si raccoglie drento al territorio di detta Terra sotto pena di cento libre . . . et della perdita di detta uettouaglia per ciascheduno che contrafarrà et ogni

ognuno lo possa accusare et habbia la terza parte di quel che si trouarà esser cauato e portato cuà.

Che nessuno della Terra possi magnar col Potestà.

Statuimo et ordinamo che à nessun della Terra di Piedeluco sia lecito, nessuno possa magnar col Potestà, o, ver con altro offitiale di detta Terra mentre sotto pena di quaranta soldi per ciascheduno che contrafarrà et per ciascheduna volta et sia lecito à ognuno accusare quello che contrafarrà et il Potesta che uerrà sia tenuto sotto uiramento procedere contra li delinquenti, et proceda di fatto etenza altro processo sotto pena di diece libre da ritenersoli del suo salario. Eccettuitone però li Priori che risederanno, liquali possino una sol uolta, e nò più mentre dura il loro offitio magnare col Potestà, o col suo offitiale.

Che li homini di settanta Anni siano esenti

Ordinamo che gl'homini di settanta anni siano esenti dalla guardia et d'altre factioni personali purche tale esentione si faci per il consegio di detta Terra. et sia in deliberatione di detto consegio, altrimete tale esentione nò uaglia per modo alcuno.

Dell'Arte del pescare.

Perche l'arte del pescare cómunemẽte à gli Homini di Piedeluco, e fruttuosa et utile, e spesso da alcuni malegni si da fastidio à detta arte, et ui si usa anco falsità perquesto si constituisce l'infrascritta Legge.

De chi fura pesce et Reti et altri

Ordinamo che se alcuno sauerà ardire di raccogliere, robbare, dilaniare, mutare, pigliare, ouer transportar uia reti martauelli, nassoni nasse, o altri ordegni simili, o uero, cauara pesce da esse reti o nasse senza espressa licentia di chi saranno sia punito se ui = cauara, il pesce di giorno, in diece soldi. et di notte in uenti soldi et emendi il danno ma se raccoglera, robbarà, mutarà, pigliarà o uer transportarà reti o altro simile sia punito in quaranta soldi se la cosa leuata, ualera da cinq. soldi sino in uenti. da uenti soldi in sù che uaglia, sia punito il delinquente in cento soldi da cinq. soldi in giù che uaglia la cosa leuata, sia punito in sol. diece. et in ogni caso si restituisca quel che sarra leuato, o uero il prezzo doppio di quelche ualerà.

Chi Pesca nell'acqua d'altri.

Ordinamo che qualung.e pescarà nell'acqua d'altri, o che sia sua propria, o che l'habbia pigliata in affitto, o che l'habbia comprata, paghi per ogni uolta diece libre et dia la metà del guadagno al patron de detta acqua.

Chi pesca colle paelle.

Ordinamo che qualung: pescarà colle paelle dal primo di Giugno sino alla festa di S.to Franc.o di settembre, o colla pannera grande o colla tratta tanto sopra al grumulo come di sotto; paghi per ogni volta quaranta soldi: Similmẽte se colle dette paelle tirino, o mettano ~~dette~~ tanto sopra come di sotto al detto grumulo et dal grumulo ingiù paghi di pena soldi quaranta.

Chi compra l'acqua dal Grumulo ingiù.

Ordinamo che se alcuno compra l'acqua dal grumulo ingiù sino alli confini dell'acqua del lago della Terra di Piedelugo paghi diece Libre di danari contanti.

Chi compra l'acque del Cõmune sopra

Ordinamo che se alcuno comprarà l'acqua dal grumulo in sú sino alli confini dell'acque del Cõe sopra il grumulo. o vero altre acque particulare sia tenuto, e debba rimetterci qualche di Letta Terra ouvero restarci à detta compra purche sia dell'arte. et chi contrafarrà paghi cento soldi.

Chi presenta pesce, o gambari.

Ordinamo che chi donara pesce, o gambari ad alcuno della contrada, e quella settimana sarrano furati i gambari o pesce in Pied.o et nõ sarrà trouato, tale che dona sia punito come fusse del furto eccetto nõ fusse euidentemente di hauerlo comprato.

De chi pesca nell'aegua d'altri dal grumo in giù.

Ordinamo che chi pesca dal grumulo, o monticello in giù l'aegua d'altri senza uoluntà del patrone, et spetialmẽte l'aegua del Monasterio di farfa, o l'aegua di S.to Fabiano paghi per ogni uolta 40. soldi.

Del filo inuescato.

Ordinamo che qualcun: andarà à ocellar col filo inuescato in quelli uoglia aegua fino alla festa de tutti santi sia punito in pena di diece soldi.

De chi dicemẽtre si compra posa lo giù.

Ordinamo che quando il pescatore uende il pesce et risponde ad alcuno che lo dimandi, il prezzo che uuole del pesce, et tra tãto doi compratori dicano insieme posalo giù, dicemo che il detto pesce sia di quelli dui per il prezzo che sauera detto, il pescatore, et à questi doi lo conceda il detto pescatore.

Come si debba uender il pesce à quelli della Terra.

Ordinamo che se alcuno pescatore di Piedelue, o, altra persona uenderà nel porto, o nella piazza di Piedelue pesce, o gambari lo debba uendere, à quelli della Terra che uorranno comprare o à minuto, o, a ingrosso che uogliano per un'prezzo giusto, et se nõ fussero d'accordo tra di loro, se stia al prezzo che poneranno gl'assettatori sotto pena di uenti soldi. li pescatori siano tenuti uender il pesce à quelli della terra che lo dimandano per il pre=

prezzo che lor pescatori li uenderanno ingrosso agl'altri pescia-
uoli il mercordi et il giouedi.

Chi piglia il lovo coll'Argagna, o Conserua

Ordinamo che qualung: piglia il lovo con l'argagna, nanti la fe-
sta di s.ta Maria d'Agosto paghi diece soldi et se doppo detta
festa pigliara detto lovo lo pigli in modo che possa bene ritenere il pe
sce et i gambari. et chi contrafarra paghi diece soldi et detto non fus-
se il lovo fatto col ferro. alche sia tenuto à pena.

~~Che l'acque si debano ottimare et come~~

Ordinamo che qualung: compra l'acqua dove si vsano della terra
posti hauer qualche conditione, et sia ottimata paghi sol:. xx.

Del Ottimare, l'intrate publiche.

I Rettori che per il tempo saranno debbano quatro mesi prima
che finisca il suo, far bandire tre giorni continui publica-
mente, l'intrata da ottimarsi: et il giorno di festa subsequente
deliberarla al più offerente alla candela accesa. con sigurtà dove-
ta principal pagatrice. et l'offerte fatte alla candela accesa, ha-
biano forza di instro pub.co in forma della R.ta Camera.
ap.ca et gl'offerenti senza altra dechiaratione debano pagare
ducati terzi d'argento cioe de quattrini, proportionatamente de
quatro mesi in quatro mesi. Lassando luoco à Rettori uenturi
di poter agiuger capitoli necessarij, ma che non deroghino alla
presente Rubrica.

Osseruanza de Macellari

I. Macellari in Piedelus nō possino in modo alcuno uendere nelle loro macelle carne mortalina, et infetta, la scrofa per porca, il montone per castrato, et una per un'altra sotto pena di giulij cinque per ciascuna uolta: et che nō possi uender carne di sorte alcuna senza licenza del sig.re Podesta et Priori per rimouere ogni fraude. nel resto habiano loro i capitoli da farsi nō derogando alla pena Rub.a et trouandosi il macellaro dare il pezo mano; incorra nella medesima pena. per ogni uolta et possi ciascheduno accusarlo et il sig.r Podesta possi procedere per inquisitione ancora et di suo officio.

Delle Carni mortacine et dove si debano uendere.

Sia lecito ad ogni macellaro uendere a suo arbitrio et senza pena carne mortacina et infetta, allofata. ma tra questi confini et nó altroue. vz. dalla porta di porto piano fino à casa di Matteo di Cola e dalla porta della maestá fino à casa di Thomaso bocanfussa sotto pena di cento soldi per ciascheduno che contrafarra. eccetto le carni forastiere sopradette le quali nó si possano metter drento in Piedeluco. senza licenza delli predetti. sotto la pena predetta. ma le carni saluatichine et di caccia si possano metter drento la Terra senza pena.

Li Macellari nó possino occider bestia nessuna prima che nó soni à dí

Nessuno Macellaro possi ámazzare, o macellar bestia nessuna ne uender carne prima che soni à matutino di notte. et chi contrafarrá nelle cose predette, o, in alcune di esse caschi in pena di soldi uenti. et in cio si stia à relatione del Potestá et de famiglidella corte. et ciaschedun possa accusare chi contrafarra et habbia la terza parte di detta pena.

Chi butta il sangue per il macello.

Se nessun macellaro butti il sangue delle bestie per il macello ne per le strade publice eccetto il sangue de capretti et delli agnelli. sotto pena di diece soldi. ma debba detto sangue rac=

o=

raccogliere, in modo, o tener drento alcuni cuati che nō si spanda per la uia pub: sotto la detta pena et si creda all'accusatore eccetto che detto sangue nō fusse uersato in strada, o per il macello nō a posta, et si lemasse dal macello prima che la bestia sia scortica= ta coti nō sia tenuto à pena. et del sangue coti sparto et buttato sotti ognuno con suo giuramēto accusare.

Electione del Balio, o castaldo

Ordinamo che al tempo necessario se habbia un balio che debba eserci= tar l'arte et offitio del baliato et giuri, detto suo offitio nel tempo che sarrà, esercitar et fare con bona fede. et habbia per suo salario ogni tre mesi un bolengnino per ciascuno che faccia la guardia et tal suo offitio duri per tanto, quanto parerà al Potesta et alli Priori et deb= ba hauere un cappuccio di panno rosso che uaglia nouc Anconitan.. nel qual capuccio sia l'arme de Priori et sia obligato portarlo il balio in capo sotto pena di dieci soldi per ogni uolta che contrafarrà. Habia detto balio per ogni citatione colla relatione, fatta à requisitione di qualche particular persona sei danari. Per ogni inuentimēto che farrà sopra cose mobile, o stabili fuor della terra di Piedeluco da un miglio in giù dui soldi. da un miglio in sù habia un bolognenso có la relatione. ma drento la Terra cō la relatione habia sei danari Per ogni pegno che farrà ad instantia d'alcuna particolar persona de comissio del Potestà o ad instantia della Corte per qual si uoglia ese=

esecutione, o in obedienza habia sei danari acciochè sian fatti più pegni per la medesma causa. Per ogni bannimento che farà à requisitione di qualche particular persona per la Terra di Piedelucco alli luochi soliti. Sabbia dodeci denari. Che il detto Balio mentre stà nel suo officio nó possa far testimonáza nessuna ne in causa criminale ne in cad.i danno dato; et, se il farà, il suo testimonio nó vaglia ne si debba admettere in iuditio. Ne meno possa accusare in alcun malefitio, delitto, ne danno dato et le accusarà sue accuse nó procedano ne vagliano, ma siano nulle di raggione eccetto dell'iniuria sua propria. Debba detto balio far tutti bánimenti della corte à requisition del Potesta. Et generalmét sia tenuto et debba far tutti bandi, bandimenti et esbandimétj necessarj et oportuni alla Corte. per ordine et cómissione del Potestà et anco far tutto quelche conviene al suo officio et all'offitio di essa Corte. tanto in criminale come in ciuile et in qualch'altra altra cosa che bisognara. In tutte le cose predette et in ogn'una di esse si debba dar piena fede alle relationi di detto Balio.

Se esso Balio debba assignare all'officiale suo tutti pegni che farà tra dui dì sotto pena di cinq. soldi per ciascun pegno et per ogni volta. et con tutto ciò sia tenuto consignar detti pegni al Potestà et se per sua colpa li perdesse alcun pegno, sia tenuto ristituirlo del suo

Se per defetto dell'officiale si perderà sia similmete esso officiale. Et quando detto Balio guida l'officio suo, sia tenuto dar la figurta di servir tutto il tempo dell'officio.

Se al detto balio si opporrà alcuno et contradirrà che nō si faci il pegno paghi di pena soldi uenti et in cio si creda alla relatione di esso balio.

Et caso che il Balio nō si trouasse che uolesse seruir uolūtariamē si possa eleger un'altro secondo piacera al Podesta et Priori. et detto balio nō possa andar fuor di territorio della Terra senza licenza del Potesta, sotto pena di uenti soldi.

Di rifar nuouo statuto quādo bisognarà

Quando parerà et piacerà alla Cōmunita di Piedelue far nuouo statuto, per far cio si eleggano sei homini discreti et da bene della Terra di Piedelue per ordine dal conseglio speciale. quali cosi eletti dal conseglio, si deputino un'notario della terra chi uorrānolouo, a scriuer detto statuto; Et giurino detti eletti tocādo le scritture su'l libro di far et ordinar detto statuto bene, e fidelmē per buono stato de Patroni et lor accrescimeto et anco della Cōmunita et dell'homini di detta Terra; secondo à lor, o alla maggior parte di essi parera piu utile et espediente à detti Proni et Cōmune ma che prima in ogni modo sabbiano sauto licenza da Patroni gl'ordini, capitoli et institutione. che detti eletti saueran fatte et sarrāno approuate da Patroni et dal cōseglio di detta Terra, nelqual conseglio siano presenti cento homini. debano uolere et habbiano piena fermezza. et tale Approbatione di detti cento homini si faccia con partito di andare à sedere nella Piazza del Cōmune, o, altro ue qual partito si ottenga per la maggior parte del Populo et fatta dea

dà approbatione detto Statuto si publichi per il Notario intelligibilmẽte. Detti eletti et deputati Statuarij et il Notario habiano per ogni dì che starrano à ordinare et scriuer detto Statuto quel salario che lo sarra deputato per il predetto conseglio.

Giuramẽto di Molenari.

Molenaro del molino della Terra di Piedelus. debba giurare toccado le scritture corporalmẽte di far bona farina à qualũque ua à macinare et pigliar per sua molitura d'ogni uenticiq: mesure de grano una misura: et di decidotto mesure di mesticanza, una mesura: sotto pena di diece libre di danari. et à ciascheduni di Piedelus, debba macinar tra tre dì dopo che ne sarra richiesto sotto pena di diece soldi et di ciò si creda al giuramẽto dell'accusatore se pero sarrà di buona fama. ma se il detto molino fusse guasto nõ sia tenuto à pena. Debba esso molinaro tener mesure atte à pigliar la molitura, quali siano di rame, o, di ferro et sabriano il marcio longo un palmo. la molitura si debba pigliare in presenza del patrone del grano, o del suo messo, et nõ altrimẽte sotto la sopradetta pena. Ne possa il molinaro sciogliere, o scoprire il sacco del grano senza licenza del patrone, o, del suo messo. sotto pena di uenti soldi. Et che nessuna persona possa macinar le ferbe eccetto li forastrei: mentre il molinaro piglia la sua molitura debba tener

la misura per il manico sotto pena di cenci soldi et debba macinar prima all' homo della terra che al forastiero eccetto che il grano del forastiero nó fusse nella tremoia sotto pena di cenci soldi per ogni volta che si contrafarrà. ~~che~~ dal detto molinaro nelle cose predette.

Modo di riscoter le colte.

Ordinamo che le colte si imponerando per il Comune di Pied.o nó si possano riscoter se nó per g.li homini di Piedelugo. et che il balio di detto coé sia tenuto sotto pena del suo salario far l'esecutione di dette colte o dati à requisitione dell'esactore, et camerlengo di detta terra. et in tal caso il Podesta sia tenuto far l'esecutione di dette colte et habbia per ese=cutione di ciascheduna colta, cenci soldi.

Il Camerlengo nó sotti far spesa nesuna se prima nó sarrà ordinato dal Coé.

Per rifrenare le spese disordinate, ordinamo che li Priori et camerlengo del cómune di detta Terra nó debano ne possano far spesa alcuna colli danari del Comune se prima nó sarra deliberato per il conseglio. potino solo senza tal licenza spen=der cenci soldi. et se altrimete farrano ~~che~~ in spender piu delli cenci soldi lo rimettano delloro proprio.

Lettere di favore dal Comune.

Perche gl'e cosa honesta et atto di Pietà aggiutar molti nelli loro bisogni deliberamo che ogni volta, che da alcuno li dimádarà

da alcuno Lettere de fauore dalla Communita, ouero imbasciatori, pur che la dimanda sia honesta che il tutto si conceda, à requisitione, et utile di chi la dimãda alle spese pero di chi chiede et no altrimẽte.

Che le selue si guardino per uso uniuersale.

Per esempio de nri Maggiori, la cui prudenza giudicamo assai laudeuole, sauemo imparato che le selue del monte Caperno et di Rastello si guardauano saluo et per uso dell'uniuersità furno sẽpre seruate. Onde Ordinamo che per li casi che ponno succedere cioe per far ripari alle mura, per far fornaci da calce, o per altro successo di guerra si guardino similmẽte senza tagliarle et che nesuno ardisca ne presuma tagliare ne far danno nesuno in dette selue senza nuoua deliberation del consiglio, sotto pena di cenci soldi per ciascheduno e per ogni uolta.

Che nõ si caui nelle ripe del lago drento le mura.

Per schifar il danno et inconueniente che puo succedere cauãdo drẽto le mura della Terra nelle ripe del lago prohibemo nõ sia chi caui nelle dette ripe del lago perche cauandosi le strade di detta Terra uanno in ruina et si precipitano nel detto lago. Et pero con questa legge statuimo, che qualũq: presumerà cauare in dette ripe caschi in pena di soldi diece perciascheduno et perciascheduna uolta.

Forma de nasse da Gambari

Ordinamo che la nassa da gambari deba esser di cinquátasei uinci et dui palmi longa. et di grossezza nel mezo di quatro palmi et che nell' encha, o forame suo sia sì ben stretta che nó bisogni metterui attuaccio che passi l'appizzatura, quale deue esser tale che nó passi mezza nassa; et chi contrafarà, caschi in pena di .x. sol: di terzi 1 1/2

Assettatori del uendere à minuto, o à danari.

Uiuende il sale à minuto, et altre cose à danari di qualunque sorte che siano, sia tenuto uendere secondo l'assettaméto et ordine datoli da doi Homini deputati da Priori della Terra et nó fuor delle misure ordinateli. acciò nel uender tal cose nó ecceda il douere et à suo arbitrio si faccia il prezzo coll compratori. Però s'ordina che i uenditori di simil cose. nó possino pigliar altro prezzo da compratori che quelche sarà ordinato per li doi deputati, et chi contrafarà caschi in pena di dieci sol: per ogni uolta et per ciascheduno.

Regola sopra la Gabella delle Carni.

Per ordine de Patroni et de Priori della terra di Piedelue et dell' homini à cio deputati et eletti: fú statuito, che per esser consuetudine antica, quale pur hor si osserua, di nó pagar gabella delli Capretti et Cordeschi che si uendano à quarti. et senza peso et uolendo nascer disturbo tra il gabellieri et gl' homini di Piedelue, qual ueramete fus

ser

fusserno i cordeschi, che nessi si intennessero gl'agnelli, & il Cordesco fusse d'undeci libre et da quello in giu inclusive. Et che à qualsi voglia della Terra fusse lecito uendere et macellare à quarti et senza peso una, o doi, o tre pecore uecchie, o sode, della sua massaria senza pagarne gabella. ma uendendosi dette bestie pecorine, o altre bestie grosse per maere et stanghe dalli homini di Tiedelucio à peso et che siano della lor massaria, paghino detti uenditori mezza gabella sino à mezza bestia pecorina et da quello in su paghino tutta gabella. aggiungendo che se quelli che farà tal bestia et nepesera un'quarto sia tenuto pagar la gabella di tutta quella bestia. se alcuno per sfuggir la gabella uendera à quarti et li hauera pesati prima sia punito sotto pena di fraude et sia lecito pesar ~~pesar~~ tutta la bestia et si consideri diligentemete se sia agnello, ouer Cordesco.

Proëmio de Malefitij

Per la malageuolezza de tempi, forzandosi gl'Homini à quelche piu loro e uietato, li ueniamo incurrer tanto nell'errori che nō solo si propōga no far insolentie, ma anco scelerazine grandi et nō solo si imaginano cose brutte, ma imbrattano colla maccia della lor propria scelerazine et col ueleno della sicurāza de nō esser punito, ammazzano ogn'i altro che lor sia appresso; de qui è, che acciō nō rimangano impunit. et occulti i, malefitij per modo et regola ~~et modo~~ di uiuere si statuisano et ordinano le leggi. Et quelli che per freno di giustizia nō si raffrenano dal male, sia offesi et punitti d'ogni lor transgressione. Sopra di cio ripensando li reformatori et Statuarij sop.ti ordinarno et promulgorno le sotto scritte leggi et statuti sopra i malefitij et lor emergenti.

Biastematori di Dio della Beata Vergine Maria et de suoi Santi.

Quello che biastemara Idio pre onnipotente la gloriosa uergine Maria paghi per ogni uolta quatro ducati di denari cortonesi. Chi biastema ra altri santi, o Sante de Dio paghi per ogni uolta quaranta soldi chi biastemara detti S.ti, o S.te de dio in altro modo che biastemādo paghi per ogni uolta uenti soldi. Chi dirra per la chiodi di Dio paghi cinq: sol: Chi giurara, o, dirrà per la carne, al corpo, al sangue de Dio, o peral= cuno altro suo membro o, della sua gloriosa uergine Maria paghi per ogni uolta trenta soldi. Chi dirra adonta, à dispetto de Dio, o della gloriosa uergine maria paghi soldi uenti.

Modo di guardar le feste

A laude, e riuerenza dell' Omnipotente Idio et della Beata uergine sua madre Maria, ogniun' che habita nella terra di Piedeluo debba guardare et solenizare deuotamẽte tutte le Feste annotate già sotto. nelli giudi di ferbin. à nessuno sia lecito, dentro la terra di Piedeluo nesper il su territorio portar some ne raccoglier grande, ne oliua ne pescare ne far altra sorte d'esercitio manuale. cioè, tutte le domeniche. Feste del nro sig.re Iesu xpo Ascensione, la festa del Corpo di xpo. Assuntione, Purificatione, Annũciatione, Natiuita della beata Vergine maria. la Circũcisione, l'Epifania. le feste delli Apostoli et Euangelisti di S.t Michele Arcangelo. et di S.t Ioseph et chi contrafarra paghi diece soldi ma chi lauorarà, o, farà come di sopra nella Natiuita festa di S.t francesco santo Stefano di santo Egidio di S.t Nicolò di S.t secondo di S.t Adriano di S.t Herme. di S.ta lucia di S.t Antonio sotto pena di cinq: soldi sia punito p ogni uolta che contrauerrà. salvo che portar mosto uua et uino da ogni banna, grano dall'ara. some de legni da alimodar casa d'olt oliua de giande di pali per la uigna di fieno paglia fronde herba per le bestie sia lecito portarne in ogni tempo senza pena et senza banno. Nelli tempi suspetti et di guerra sia lecito ad ogniuno lauorare et far faccende senza pena alcuna tra li quali precetti da guardarli sia numerato anco la festa della Conuersione di S.t Paulo essendo che in quel giorno Piedeluo fu liberato da un tal mostro d'importanza d'un gran sig.r che ne uenia che per uiuarlo. pero e uolt pub.co il giorno d'esso come anco S.t Ant.o di Padua liberati dalla Peste per sua intercessione.

Modo di citare et di procedere contra Inquisiti et accusati

Qualunq: di Piedeluco sarra accusato, o, inquisito nella Corte di Piedelucco per alcun delitto criminale, debba essercitato col mandato del Potesta, o, del suo locotenéte per il castaldo, ouer balio della Corte, in scritto che contenga il tenor del processo cioe, la sustatia del processo sotto breuita. personalmete, o, uero alla casa doue habita li forastieri siano citati alla piazza del Coé, o all'hostaria, o, alla casa doue gia soleuano habitare. Qual citato debba comparir personalmete in ter.o di tre dì. prossimi seguenti inanti al detto sig.r Potesta, o, suo locotenéte, à rispondere alla accusa, inquisitione et denútia formata contra lui. Se tra tal termine nó comparirà, et nó sarra allegata la sua assenza se pur sarà absente, et cosi citato nó risponderà in detta causa in atti all'officiali sopradetti; il detto Potesta, o, suo locotenéte, faccia publicamete sbannire, quel tale cosi citato, da Piedelucco et dal suo distretto per il balio di detto Cómune nanzi al palazzo della Corte et inanzi la casa del detto citato. se sarra forastieri pur nella piazza, in atti all'hostaria, o uero alla casa doue solea habitare. In tal bando sidia termine al detto bannito di tre dì à comparire, nel qual termine possa comparire. Et se nó comparirà personalmete come di sopra et nó farà il cómádamento della Corte et nó si escusara dallo predetto processo, finito detto termine, sia per confessato et co-

conuenuto del delitto nellaquale si procedeua contra lui. et come confesso et conuenuto li possa condennare et li debba condennare alla pena debita et espressa computatoli il detto bando Et se nel termine di detta citatione comparirà et satisfarà à mandati della corte, et hauera dato idonea figurtà di rappresentarsi et di pagar la debita pena, o, uero comparirà osseruando le cose &c nel termine di detto bando, se li dia termine di cinq. di à far tutte le sue difese nel delitto; ma nel dannodato tre di determine perhentorie in tabcato da tre libre in sù. da tre libre in giù scorso il primo termine di detta citatione se il citato nó comparirà come, e, detto, come contumace sia condennato. et di tal citatione et bandimento fatto per il Castaldo come, e, detto se ne stia à relatione di detto bailo et se li habia piena fede.

Le Accuse da seruarsi per il Potestà

Quello che uorrà accusare, o, denuntiare alcuna persona d'alcú delitto, malefitio, o, dannodato, in Corte. debba giurare et il Potestà sia tenuto et debba sotto giuramento, à pena di cento cinq. libre da pagarsi nel tempo del suo sindicato et spergiuro del suo offitio, scriuer nell'atti della Corte et senza altro prezzo detta accusa à requisitione di qualchiuoglia che il domandi et in ogni caso l'accusatore giuri toccando corporalmente le scritture

le scritture cõ mano che detta accusa nõ la fa per calunnia nessuno
eccetto li guardiani del Cõe il cui giuramento una sol volta fatto
basti per ogni volta che occorrano accusare nel loro offitio. et Chi far
ra alcuna accusa nella detta Corte contra alcuno altro in danno
dato sia tenuto et debba provare tale accusa se l'accusato il nega
rà, sotta la pena che sarra tenuto l'accusato, da farli pagar di fatto
se nõ provara à pieno detta accusa. et se provara in parte, et non
a pieno paghi per rata di quel che nõ havera provato. et quello
habbia loco nelle accuse fatte da quelli che nõ sono custodi del
cõmune et in quelli che per modo del prõte statuto se li concede.
se l'habbia à credere mai se alcuno accusara un'altro di malefitio
ò di delitto, escetto di danno dato et tal accusa nõ provara come è
detto, paghi quella pena, douerebbe pagare l'accusato se fusse
convicto in quella parte nõ provata. et di quel che nõ havera prova
to paghi la pena predetta.

Il figlio di famiglia nõ possa accusare senza consenso del Padre.

Il figlio di famiglia nõ possa accusare senza consenso del Padre et il Po=
testa nõ possa forzar detto padre à consentir all'accusa del figlio se non ha
bitara, o starra diviso dal detto suo prè et in tal caso sia lecito al detto figlio
accusare delli suoi beni et delli ingiurie fattoli. Nelle risposte de figlioli in causa
criminale, il padre sia tenuto consentire et li possa possa forzare all'accuse
et denutie fatte contra il figlio.

De chi Assalta un' altro.

Si assalta uno con l'arme offensiue portandole in mano alla casa dell'ingiuriato, contra lui, cinquanta libre di den: Cortonesi paghi di pena. ma senza arme offensiue paghi die libre. ma se assalta ra altroue che alla casa senza arme offensiue paghi dui fiorini d'oro, ma senza arme paghi un' fiorino. Et tra dett' arme non s' intenda un' cortelluccio se sarrà d'un' palmo longo, al palmo del camerlengo che à quel tempo sarra eccetto nol sporti sfoderato. ma del cortello grande se nestia ad arbitrio del Potesta. L'Insalto s'intenda, quando uno se leua da un' loco et uà ad un' altro loco con impeto, con animo iraco, et mal procedere et se in tale insulto ci nascerà percossa sia punito, il delinquente per insulto et percussione.

Chi mette mano all' Arme.

Nessuno sia lecito metter mano all' arme. cio è, al coltello, et ad altre sorte d'arme di ferro. per nocer ad alcuno, sotto pena di cento soldi et se sfodera dette arme co' mal'animo per ferir alcuno paghi di pena diece libre. se con altre arme che si portano senza fodero, ouer alcuno le porterà et ad menarà contra alcuno paghi la sopra detta pena per ogni uolta che contrafarà. se pero sarrà d'animo colerico.

De chi ferisce con Arme di ferro.

Se alcuno darrà ad un' altro col coltello, o con altre arme di ferro sfoderate o, no sfoderate et li darra nella gola, o, dalla gola insù con effusione di sangue paghi di pena cento fiorini et senza sangue paghi

deci

---dece fiorini. et se farrà sangue et sarrà dalla gola in giù paghi fiorini quindici; et se nó farrà sangue paghi trenta libre. et se dal colpo nella faccia ne sarrà per rimaner il segno perpetuo il delinquente paghi fiorini cinquanta della qual cicatrice o segno sia à giuditio del Podesta et delli Priori che per tempo saranno.

Chi dà col bastone, o col sasso ad Alcuno

Chi col baston di legno, o col sasso, o con altro simile darrà ad alcuno iniuriosamete, nella gola, o dalla gola in sù paghi di pena fiorini quindici con effusion di sangue. ma senza sangue paghi la meta di detta pena ma se battera alcuno in testa con effusion di sangue, o, senza cteà rotto il crane, o ver cotica della testa paghi ottanta libre. dalla gola in giù con sangue paghi trenta libre, ma senza ~~pena~~ sangue paghi la meta della detta pena di trenta libre:

Chi dà con mano vste.

Quello che per iniuria darrà ad un'altro con mano vste nella gola, o dalla gola in sù con effusione di sangue paghi trenta libre et se il farrà cascar in terra paghi sessanta libre. se sarrà senza ~~sangue~~ sangue, paghi quindici libre. dalla gola in giu con sangue paghi diece libre. ma senza sangue paghi cinq: libre. et se col calcio, o, coll'piè di uno battera un'altro nella gola, o, dalla gola ~~in giù~~ sù, con sangue paghi trenta libre. ma senza sangue paghi quindici libre. dalla gola in giù col sangue paghi la metà di detta pena.

+

Si pigliara un'altro per il dosso

Se alcuno pigliara un'altro ingiuriosamẽte per il dosso, o uer per la uita et cõ aspro modo paghi diece libre mase lo buttarà à terra et lo farà cadere già paghi quindici libre. et se il trascinarà paghi uenti libre et se li straciara li panni di dosso paghi quindici libre. et se li cauera il cappuccio, o barretta di capo con ira et col sdegno paghi cinq. libre et se alcuno, spengiara un'altro et nõ farà cadere in terra paghi cinque libre. se lo farà cascare con tal spinta paghi diece libre et se pigliara un'altro per li capelli paghi diece libre se starà piu nõ.

Si taglia, o taglia un membro.

Se alcuno tagliara, o toncarà, ingiuriosamẽte, un'membro, o parte del corpo cioe la mano, il piede o li cecarà un'occhio paghi settanta fiorini et se lo storpiara paghi trentacinq fiorini. se il delinquente nõ potrà pagare tra diece di dal dì che sarà data la sentenza, et sarà nelle mano della Corte se li tagli il medesmo membro. et non si potra hauere si sbandisca per inperpetuo dalla Terra et territorio di Piedelue. se alcuno tagliara un'dete, o uero l'orecchia paghi cento uenti libre. mase lo storpiara paghi sessanta libre et se nõ pagara detta pena et uenra nelle mano della Corte se li tagli il medesmo membro. et se nõ si potra hauere si pigliara et sia sbandito di Piedelue et del suo territorio inperpetuo.

Chi offende il Podesta, o altro offitiale.

Chi offende, il Podestà, o altro offitiale, in qualchunqua modo che sia cioé in persona, o in altro, o uero offenderà alcun de li famegli, sia punito ad arbitrio de Patroni et secondo il delitto commesso.

De chi fura.

Qualchunq: robarà qual siuoglia cosa d'altri che sia mobile, di ualuta di dodeci danari et da quella in su fino a cento solli pagli il quatro doppio et con tutto cio sia condenpato alla restitutione della cosa robata et della preda et nella sacramento del Patrone di detta cosa, col giuramento del Podesta, o suo Luogotenente: se la cosa robata sarà da cento soldi in su, di notte, pagli cento cinquanta libre. de di' pagli cinquanta libre et restituisca la cosa tolta altro patrone. Se alcun robara grano dell'ara, o del campo di ualuta di cinq soldi pagli. per ogni gregna, o manco che sia soldi cento et pagli no li meno il dano qual pena li faccia pagar di fatto senza sentenza. Chi furarà uua uua dal campo, o, dall'ara l'altri da dodeci soldi in su, pagli in nome di pena il quatro doppio di quelche ualerà la cosa robata, et cio tutto cio pagli, o restituisca la cosa robata al patrone. Ciascheduno possa accusare il delinquente et tale accusa uaglia, et se li creda con un solo testimonio senza altro aiuto, o indicio quale sia se il delinquente no le potra pagare tra il termine datoli ad arbitrio di patroni sia punito. Et in ogni caso emendi il danno al patrone.

Pena de robbare alla strada

Qualig: depreda, et arrobba per le strade pub: o per altro loco un'altra persona, et li toglierà di valuta di cento soldi, et da cento soldi in su sia gastigato d'arbitrio de patroni.

Chi rompe la casa d'altri

Se alcuno rompera la casa d'un'altro posta in Piedeluco et rompendo le porte, o per altre vie entrara in detta casa et ivi furara cosa che vaglia cento soldi paghi di pena cento libre. Se la cosa robbata sarra da cento soldi in su. paghi cento cinquanta libre; quali non pagara il delinquente nel termine assignatoli, et via nelle mano della corte. sia appicato et mora. il che habbia loco se nela detta casa starà giuno uno, o altre biade, o vi fusse massaritie di casa, o che vi habiti. o che no. ma se no vi sarano le cose predette et vi sarano legna mi, fieno, paglia et altre quelle robbara, paghi dieci libre et emenda il danno al patiente. Chi rompera, o guastara, la casa, maschia cappana attegia, o grotte, fuor della terra ma nel terr: di Piedeluco paghi cinquanta libre della casa et della grippa sotto, ma della attegia et cappana et maschia paghi cento cinq: libre. et emenda il danno.

Chi offende il Padre, o la madre

Quello che batte il padre, o la madre, o per il fa altra ingiuria personale con effusion di sangue paghi cinquanta fiorini. ma se sarra senza effusio

effusion di sangue paghi la meta di detta pena et con tutto il Pode-
stà di patroni lo tenga stretto in prigione per due settimane.

Chi batte la sua famiglia

Chi batte la sua famiglia nō sia punito per inquisitione fattagne dala
corte, o sia col sangue, o nō; ma per accusa. eccetto che l'accusatore nō sa-
bia renūtiato alla contestation della lite della p.ta accusa; che tale accusa
et tal processo, fatta la detta renūtia nō vaglia di ragione nelli servito-
ri della famiglia ne meno in qual si voglia sorte di homicidio

Delitti fatti tra Parenti

Delli malefitij et di qual si voglia delitto, eccetto l'homicidio, tra parenti
et persone congionte cōmessi, eccettuone il padre la madre et ave i
parenti fino in terzo grado, eccettuone anco li casi di furto, di
danno dato, et di quello che è offeso quando va per far la pace; et
havera fatto renūtia al processo sopra di cio fatto nanti alla Corte. paghi
il delinquente la meta della pena, che sarebbe tenuto pagare secō-
do la forma dello Statuto che parla di tali delitti. Ma li fratelli Carna-
li, et consobrini che habitino insieme, in tal caso senza essa ione
di sangue battendo uno l'altro, nō siano tenuti à pena.

Violatori di Donne

Chi violta et disonesta una donna vergine maritata o vedova di bo-
na fama et ui cō'metterà adultero. Et che tentarà di violarla et dis-
honorarla, sia punito in pena della vita, se contra il delinquente
si pro-

si provarà tal delitto per pub.ca voce et fama, da doi ido nei testimonij et dal loro giuramento il delinquente si possa forzar alla corda et à confessare tal delitto, o uer con altre modi legitimi et condenare secondo la forma del pnte Statuto. Ma le meretrice, et quelle che ui uiuono da meretrice, et essendo attentate, paghi il delinquente cinquanta libre di pena. ma le tal meretrici bastì la uoce et la fama pub.ca

Delle ingiurie

Se uno dirrà ad un'altro parole che sia presente, parole ingiuriose, cioè spergiuro, orgoglioso, traditore, falzario, ladrone, cornuto, ruffiano et altre parole simile, paghi per ogni parole diece libre. ma se dirrà ad una donna di buona fama, puttana, uaccha, ruffiana et altre parole simile, paghi per ogni parola et per ogni uolta diece libre. eccetto nó fusse la detta donna di fama infame, et infamata d'adulterio che in tal caso nó sia tenuta à pena. se si probara contra di lei tale adulterio et tal mala fama, de uista et per pub.ca uoce. Et se uno ingiuriosamete ui rinfacciará ad un'altro la morte ò bruttezza et uiseta d'alcun suo antecessore, ò d'alcun'descendente fino in terzo grado paghi quattro fiorini d'oro. se uno smentisce un'altro per ingiuria paghi tre libre, per ogni parola fino in tre parole. ma se alcuno dirrà altre parole ingiuriose fino in tre parole paghi per ogni parola trenta soldi. et chi dirrà ad un'altro dammi la fede di uenir à combatter cõme. et lo diffidarà à combattere. paghi di pena xxv. libre.

De chi fa Homicidio

Quello che fa Homicidio, ammazzando alcuno, sia punito secondo la legge. et se detto Homicida no' se potra pigliare, sia sbandito per sempre sotto la detta pena dalla Terra di Predeluco et dal suo distretto et territorio. et tutti li suoi beni siano confiscati et applicati alla Camera della Signoria, ma se tra l'homicida et heredi del morto si farra pace sia punito il delinquente ad Arbitrio de Patroni.

Moderatione de Pene

Chi confessa il delitto et chi per contumacia o uero pagara la pena debita nel termine della condemnatione. cioe, tra dieci di dal di della sentenza data, se li sgraui la quarta parte di detta pena. et cio s'intenda in quello che cofessa spontaneamete nella prima sua risposta. ma se bisogna forzarlo à confessare no habbia benefitio, ne sia quarto di sgraua tione. et questo nelli malefitij negati sia la pena di uenti sold. da uenti sold. in su. ma ne danno dati di uenti sold. et da quello in su spontaneamete confesso come di sopra si sgraui la quarta parte della pena no. ma che tra dieci di dal di della sentenza compratando, no pagara la pena, o condemnatione ne sopra di cio fatta, paghi un quarto piu.

Chi fa pace

Chi farra pace col suo nemico nanti sia data la sententia, delle ingiurie et offensioni fatte tra loro, delle quale ne sia fatto processo fattane fede inanti al podesta, o suo locotenete, per un ministro pub.co o per il processo o doi testimonij di detta pace. se li sgraui la quarta parte della pena.

Chi riceta sbanniti.

Chi riceta sbanniti, o, un' sbannito di Piedelues, dandoli da magnare o riceptando in casa o, altroue. paghi uenticinq; libre per ogni uolta che il farà. et quello che si opporrà alla Corte o, alli suoi officiali quando saranno per pigliar tale sbannito. paghi di pena cento libre e dauanti. et il Potesta debba ogni mese del suo officio far inquisitione sopra di cio.

Chi reuela i secreti.

Quello à chi sarà detto una cosa secreta per li officiali del Comune, o per il Potestà, lo debba tener segreto et no lo debba reuelar: et no ne debba ragionar se no colli compagni sui sopra di cio. et contrafacendo caschi in pena di uenticinq libre.

Pena de chi rompe le Porte della Terra.

Quello che rompera la porta della Terra de Piedelues, o la serrature malegnamente fracassarà sia punito in cento libre et anco in maior pena ad arbitrio de patroni. et chi aprirà detta porta chiusa no con licenza de patroni, dette porte caschi nella medesma pena. Et chi entra in detta Terra, o n'uscirà per altroue che per le porte et luochi soliti. paghi per ogni uolta diciocto libre di notte ma de di paghi la metà di detta pena. Et li Putti di diece anni et da diece in giu, se usciranno, o intraràno, d'altroue che per la porta no siano tenuti a pena in modo alcuno.

Modo di Raddoppiar le pene.

Le pene imposte nelli Capitoli del p.te statuto in ciascheduno malefitio si raddoppiera ogni volta che il malefitio sarà fatto o, c'messo nella corte o, alla presenza de Patroni, o, del Podesta, o, del Populo, o in consiglio di detta Terra et nelli di festini della Natività di N.S. Jesu Xpo della Beata vergine maria di S.to Stefano nelle nozze, nelli giuochi et di notte. et se nel medemo caso di malefitio concurreranno piu reduplicationi una sola volta si possa raddoppiare. Le pene che si contengono nel p.te statuto in quale voglia modo exercendo cui voglia de[illegible] malefitio, o delitto, o danno dato, et in qualche voglia tempo per levarle si raddoppino.

Pena de fatturechierie et incanti.

Chi fa fatture, o, incanti nocivi in qualche voglia modo ad altro se sarà provato per un testimonio idoneo. sia punito in venticinq. libre per ogni volta et risarcisca i danni all'offeso. Chi levarà una brocca dalla porta d'un'altro paghi cento soldi et in tal caso sia lecito a ogniuno scacciare et habbia la terza parte della pena et a tale accusa si creda con un'testimonio degno di fede.

Pena de chi rompe la prigione.

Chi rompera la prigione de patroni carceri in pena di cento libre. et sia tenuto refar detta prigione alle sue spese. la prigia de patroni si intenda quella sotto il palazzo low dove si administra giustitia et

la

la Cammera di detto palazzo, de donde se uno ritenuto ci per qualche=
gliù causa et per mandato del Potesta, se ne fuggira uia senza licẽza
paghi la pena sopraletta.

Pena de chi fa falso instrumento.

Si farà un' instrumeto falzo, o un' scritto o una falza testimoná=
za, o uer la procurerà contra alcuno in una quantità di diece libre.
paghi di pena uentcinq. libre. et da uentcinq. libre in sù, paghi
cento libre di pena. Il Notario che hauera fatto tale instrumẽto
falso, paghi dai cento libre. et tale instrumẽto sia abrugiato publi=
camẽte nella piazza de patroni et se nó pagara detta nel termi=
ne datoli et uerrà nelle mano de Patroni sia abrugiato nella
detta piazza de Proni, di modo che uii mora. Et quello che à fat
tal malefitio, hauera dato aiuto fauore, o conseglio paghi libre
cinquanta. eccetto che detto Notario nó intendesse detto instrumẽto et
fosse stato fatto per emendar subito et senza trattenimẽto nessuno,
aggiungendo, ouer diminuendo secondo la uerità del fatto et intẽdes=
se emendar nó sia tenuto à pena et chi hà tal instrumẽto sia te=
nuto darlo ad emendarlo col patto detto al detto nodo à sua requisitione
sotto la pena predetta. et contutto ciò sia lecito al detto Notario
a far detto instrumẽto di nuouo tutto. et quello debba cassare.

Pena de chi gisca à dati.

Statti hauiera ardire giocare à dati, et carte, dove si giochi danari, o altra, et chi
non si cessarà tutti giocatori paghi di pena diece soldi di dì, et di notte
sia raddoppi et nella posta de Paligni resti del Sig.re et qualung. accusa
rà la giarmetà habbia la quarta parte. et un' altra quarta l'offitia
le. et nessuno giocatori di giuoco prohibito secondo la forma del
presente statuto, ne dati sia tauliere, ne altro ardisca sotto la pena di
et se di giorno si giocasse in qualche tauerna contra la forma del
presente statuto, et il tauernaro si sarà protestato contro li detti giuca
tori, che no' douessero giocare, il detto tauernaro no' sia tenuto à
pena per hauerli riceuati.

Pena de chi rompe la Pace.

Se alcuno rompe la pace fatta, sia punito in pena di cinquanta
libre. Pace intra se intenda quando un homicidio over
insulto, o percussione, co' arme, o senza, o altro iniurioso et dan
noso, valuta di tre libre fatto nelli beni di quello con chi sarà fatta
la predetta pace.

Pena d' Abruggiamenti.

Si abruggiara una casa, d' un' altra persona, o tagliara la vigna, o
scorzara gl' arbori di notte, onde succeda danno da cento soldi in sù
et così anco in altra cosa simile paghi di pena cento libre ma deli
paghi la metà di detta pena et emendi il danno al patiente: ma
da cento soldi in giù paghi diece libre et emendi il danno. et ciò s'in
tenda se tal danno sarà fatto à persona sottoposta al dominio de Patro

ni

Patroni et habbia pagato li dati et colte imposte per il Comune di Pied.o
delli beni, dove sarra fatto tale incendio altrimente nó sia tenuto à pe=
na. et se il delinquente nó potrà pagar la Pena nelli detti casi,
et sarra nelle mano della corte, le li tagli la mano destra à fatto.
ma se haverà messo fuoco nella casa possessione, ó in altro suo loco
et delli ne verrà danno ad altri, et l'habbia fatto nella strada pub.
ouer nó haverà ricercato doi soi principali prima che habbia
attaccato detto fuoco, nó sia tenuto à pena.

Pena de cavar ó grano

Nessuno possa cavare ne far cavar grano ne altra sorte di biada
da Piedeluco nel detto suo terr.o sotto pena di cento libre cortonesi.
ne meno altri di Piedeluco venda, ne doni ne impresti sorte nessuna
di biada come di sopra, à nessuno forastieri che colla sua famiglia
nó habiti in Piedeluco sotto la medesma pena. et ogniuno possa acu
sar chi contrafarà. Ne possa homo di Piedeluco cavar ne far ca=
var dalla Terra, nel dat suo terr.o sorte nessuna di biada, per cau=
sa ne causa società terratico ne per altra causa nessuna sotto la medes=
ma pena, nó ostante qual si voglia capitolo, precedente, ó che seg
ta nel principio statuto che facci in contrario, quali capitoli da adesso
in hora s'intenda casso et annullato. et il Potesta, sotto pregiu=
ditio delle cose predette li sia officio.

Turbatione de Possessione.

Chi traccaglia, o, molesta un'altro nel tenere et possedere una cosa im=
bile, che sia di valuta di uenti libre, et da quello in su; paghi di pena cen
to libre. mase la cosa valerà da diece libre in giù, paghi uenti cinq: lib:
delle quali pene, la quarta parte sia dell'accusatore à chi importara. et se
uno nascondera, o, cauarà il termine trase et il suo uicino, o, d'altra
paghi di pena uenti libre di danari.

Pena de chi rompe l'inuestimeto

Quello che rompe, o, molesta l'inuestimeto dato ad alcun'creditore per
ordine et autorità della Corte de Proni paghi per ogni uolta cinq: libre.
ma se sarrà accordato col suo creditore nanti alla contestatione della
lite, et hauerà confessato il creditore esser satisfatto dal suo debitore
alla presenza del Potestà, l'instantia et il processo fattoui si cassino
à requisitione del sudetto creditore et no si possa astriger detto condennato
alla pena.

Pena de portar Corpi morti nella Terra

Nessuno ardisca, ne presuma portar drenta la Terra di Piedelues corpo
nessuno Humano, che sia morto fuori sotto pena di uenti libre et il
Potesta debba procedere di suo officio per inquisitione contra delinquenti.

Pena de Traditori.

Nessuno ardisca di fare, o, attentar tradimeti alla Terra di Piedelues in
preiuditio et offensione de Padroni, del Comune et homini di detta Terra.
ne far congiura ne consentisca per tal fatto. sotto pena della Vita et
morto tal delinquente la sua casa si spiani à fatto dalli fondamenti

et che

et chi per tal causa sarrà sbandito et pigliato da alcuno sia dato nelle mano de Patroni, et quello che l'haurà preso guadagni et habbia dal Comune ~~trigen~~ uentecinq: libre. et chi darà aggiuto à talsbandito, pagni di pena cento libre cortoneli.

Chi fura l'Arato

Quello che robbara l'arato, o altri instrumeti da arare, sia punito in uenti soldi cortoneli et sarrà accusato dal Patrone et no'l dirè no sia tenuto riportar l'arato dove l'haurà preso il medesmo ò il seguente sotto pena di diece soldi per ogni di che si tratterrà di non riportarlo. et al patrone della cosa robbata si creda ferme.

Pena de forastieri che uccellano, o pescano in tenimento di Piedelago.

Nessun forastier debba uccellare, ne pescare uicino al lago in tenimento di Piedelago. sotto pena di cinq: libre per ogni uolta et chi strappará le reti a quelli tali no'l sia tenuto à pena mà sia ben lecito, a detti forastieri uccellar ne luochi predetti à grue, à papare, palustriche.

Pena de chi amazza galline, galli, oche et altri simili.

Quello che amazzara la gallina, o gallo o ocha et altri pollami et uccelli domestichi paghi per ciascheduna che ne amazzará soldi diece. et paghi il danno al Patrone. mà se l'amazzará che l'habbia trouata à far danno nell'horto, o altro non sia tenuto à pena et li sia lecito hauer la senza altra pena

ma chi pigliara i pigioni d'altri paghi per ciaschedun quaranta soldi ne
possi portar l'indice da pigliar detti pigioni. sotto la medesma pena. et a
ciaschedun sia lecito accusare et se li debba credere in ogni modo che sia. Se
proceda contro alcuno et se provara per pub.ca fama, o per altri indicij leg
timi. il delinquente si possa forzar dalla Corte de Patroni à confessare. et
se uno ferisce, ol pozzone o colla balestra, o fassi paghi per ogni pigione
cinq. soldi et Potta ognuno accusare col suo giuramento quello contrafarà.

Come debano esaminarsi le donne nell'inquisitioni et attuate.

Una donna inquisita et accusata nella corte di Piedelucs, over indut
ta per far testimonio in alcuna causa criminale, si esamini sopra
di cio, nella strada publica innanzi à casa sua o, in qualche Chiesa
drento la terra di Piedelucs. ma no possa il Potesta forzarla che
vada in Palazzo, o nella pidzia del Comune, ne altrove eccetto che
nella chiesa di S.ta fran.co et se il Potesta farrà altrimete detta donna
no sia tenuta ad obedirlo ne incorra alla pena: ma se detta donna
cesserà rispondere al processo formatoli, sia per confessa et convinta
nelle cose contenute nel processo. finito l'esamine sopra simil male
fitij et processo. et date le sigurta da detta donna di pagare, se la
pena sarra in danari, la donna sia rilassata, ma se la pena sarra per
sonale detta donna sia astretta sotto buona custodia in qualche loco honesto
dove no possa ricever ne violenza ne vergogna nessuna.

Li Magnifici di 14. si possano forzar à far testimonianza

Li magnifici di quattordeci homini si possano forzar per il Potesta di Piede-
lucs à giurare et far testimonianza di uerita. in cause civili et Crimi-

nali

et criminali et danno dato. secondo sarà inditto et se vorrà giurare et di far testimonianza paghi per ogni volta diece soldi eccetto non sia donna et gravida. la quale non sia tenuta nè possa far altri giurare. ma si creda al suo detto eccetto nei casi d'homicidio, di haver rotta una casa, di furto, et di violatione di donna. nelli quali casi sia tenuta giurare come come li altri testimonij. li testimonij inditti, non si possano forzare ne ritener, in alcun luoco per il Potesta se non per tre dì solo. et questo se la pena fusse di cento soldi. et da quello in giù. eccetto non vi fussero indizij manifesti, o barbe cui che si potesse haver la cosa à confessar la verità.

Pena de chi fa un'delitto fuor del territorio di Piedelues.

Quello di Piedelues che commetterà un maleficio contro un'altro di Piedelues, fuor del terr.o posti et debba esser punito per il Potestà di detta Terra. il qual Potestà proceda secondo la forma del presente statuto che parla di tal maleficio. ma se non habbia loco nel giuoco et giocatori di dati fuor del terr.o eccetto non fusse ne li confini di Piedelues.

Pena de chi và armato. in aggiuto de forastieri

Che nessuno che habiti dentro la terra di Piedelues vada armato in aggiuto d'alcun forastier fuor del terr.o di Piedelues. ossia Zavene o altro nobile armata mano per difenderli, o per offendere alcuno senza ordine et commissione del Padrone o del Potestà sotto pena di cento libre cortonesi.

Pena de chi amazza cane, o gatto d'altri

Chi amazza, o cane, o gatto, d'altri, paghi cinq: libre per ciascheduno et emendi il danno al patiente et dell'apprezzo dell'animale se ne stia al giuramento del patrone di esso con un testimonio solo eccetto che no si trovi che il cane habia dato danno di valuta piu di dui soldi et il gatto piu di sei danari, o che il cane no havesse usitto mordere et il medesmo s'intenda delli porci et delle scrofe se mordessero, o usasse uso mordere, à lui, o, ad altri della sua famiglia che in tal caso non sia tenuto à pena et si creda al suo giuramento con un testimonio.

Pena de chi amazza un'boue, et altre simile

Chi amazza il boue, cauallo, o caualla, et altri simili che siano di altri, o con malignità li stroppiara et guastara paghi di pena cento cinq: libre. et emendi il danno dell'offeso. ma se offendera, o amazzara pecore, et altre simile paghi sei libre et emendi il danno al patiente.

Pena dell'offender alcuno che sia de Presidi de Camerlenghi et allibrato del Coé.

Quello che offende in persona, o in robba li Presidi, il Camerlengo, gli allibratori, o ueer il Potesta, o un di loro mentre sono in officio paghino doppia pena che, secondo la forma del ponte statuto sopra tal delitto. et il medesmo dicendo de Notarij et altri officiali simili chi offendera i Presidi con parole ingiuriose paghi di fatto diece libre. et chi li mettera le mani à dosso paghi dece ducati di pena.

Pena de chi butta à terra la casa drento Pied.

A nessun sia lecito buttar à terra casa sua ne d'altra purche stia drento Piedelus, eccetto ns fusse per assettar la et rifarla. sotto pena di cientieng. libre. et con tutto cio sia tenuto et debba rifarla sotto la medesma pena. eccetto che la casa ns fusse in ruina, o che il patrone ns potesse rifarla dalla sua impotenza se restria al Potesta, et alli Raisen.

Pena de chi impegna.

A nessuno sia lecito dar pegno ne metterlo per causa che sia fo ns per ~~causa del~~ cose da magnare et da bere sino alla quantita di diece soldi sotto la pena la pena del doppio di quelche met tera et ch tiene il pegno sia tenuto subito renderlo et restitu re a ciascheduno il suo.

Pena del giuramẽto falso.

Se alcuno spergiurara in una causa criminale et poi per sua confessio, o per testimonij sara provato il malifetio, o delitto fa= para il quale sara fu esaminato, paghi di pena per un giuramẽto solo per ogni volta diece libre. et il medesmo sia nelle cautelle civi le. che chi nega cosa cosa li mandata li sia punito nella medesma pena, se sarà tenuto legitimamẽte giurla. et d'una medesma cosa in una medesma causa ns possa esser punito se ns una volta sola del giu= ramento ancorche vi concorrano piu giuramenti.

Pena di diffidare uno à combattere.

Se uno inuitarà uno altro, a combattere et lo diffidarà coll'arme
pagh: di pena duecento: libre. ma senza arme pagh: la
meta di detta pena.

Quando si examinano li testimonij ci debba esser presente un' litterato.

Se uno sarà accusato o inquisito alla Corte de Patroni di Riedelmo di
qualche uoglia malefitio, excesso, delitto et danno dato, et per sua defensione
dal tal suo processo, harà posto in termine dato li eccettioni, o arti-
culi et testimonij à prouarli, et dimandarà che in examinar detti testim-
nij sopra li detti articuli ci debba esser presente qualche persona literata. il
Potesta sia tenuto et debba ritener nell'examino predetto, ad odire et vedere
tutta la detta examinatione la persona litterata richiesta dall'accusato
et inquisito, co'patto però che detto litterato giuri espressamente non
dir mai cosa alla publicatione del processo et testimonij, ne le parole ne le
attestationi, o deposition de detti testimonij et se altrimente farà no
li possa sententiare, ne far esecutione da tal processo.

Il Potestà possa terminare i debiti in certi casi.

Acciò li malefitij et delitti no rimanghano occulti et impuniti, sia lecito
al Potestà d'ogni malefitio, delitto et danno dato, la cui pena fusse secon-
do la forma del presente statuto da cento soldi in su, hauti anco indicij legi-
timi, o fama, o altri presuntioni et ragione ne casi di homicidio, vo-
lontario, percussione con sangue, ferita, casa, furti et di qualche uoglia
altro

altro delitto, de quale fusse pena da detti cento soldi in sú, tormentare et dar la corda, a quali voglia per cagioni simili, che sia inquisito et infamato: et ritrouar perquel megli modo la uerità. ma da detti cento soldi soldi in giú, hauti l'inditij legitimi per ritrouarla uerità nó possa ne tormentare ne dar corda. ma che posti forzar il delinquente per altro modo conueniente secondo al Potestà parera meglio. li testimonij inquisiti sopra alcun delitto dellaquale fusse pena detti cento soldi o sopra quella in giú nó si possano tormentare ne dar loro la corda in modo alcuno. ma per altro mezo forzarli et forzati uitenerli a ritrouar la uerità senza altri tormenti secondo parera al Potestà. purche detti testimonij nó si possano tener ristretti piú d'otto dí sotto pena di uenti cinq; libre. de danari de detto Podestà contrafacendo detta pena sia leuata del suo salario dal Camerlengo de Broni.

Che si proceda simili à simili

Perche li malefitij nó uadeano inpuniti de tutti et singuli casi che nel pnte statuto de malefitij, o delitti, nó si fa mentione posta el Potestà et la corte procedere da simili à simili. et se nó si troua simile si proceda contra delinquenti secondo la legge Comune.

Che nó si possa forzar altro per un'altro.

Il padre per il figlio et il figlio per il padre ne altri per un'altro nó si possa forzare ne gravare per malefitij, o delitti, o processo eccetto che di quato per il pnte statuto si concede. eccetto le sigurtà obligate per malefitij, o delitti quali si possano astrengere et gravare a pagar la pena et condenatione de loro principali per li quali sono sigurta.

Il Potestà debba far citare li testimonij inducti.

Il Podestà di Piedeluco debba far citare et giurare li testimonij inducti per qualsivoglia accusato, o inquisito, o per altra persona nel termine dato à chi li produce, nò ostante che detto accusato, o inquisito nò li habbia fatti citare à sua instanza. altrimete, all' accusato et inquisito predetto nò corra, ne sfuga termine.

Copie che deue dare il Potestà, o suo Noto dopo la risposta dell'accusato.

Il Potestà di Piedelucco sia tenuto et debba sotto giuramèto dare la copia dell'accusa et di qualsivoglia processo formato contro qual sivoglia persona, à chi la dimanda, et nanti la risposta fatta oda fare per il detto accusato, o inquisito, ouero dopo secondo li tarsa dimà dato purche li sia pagata la sua mercede della scrittura et copia &c. Et la detta copia sarà dimandata al Potestà prima che l'accusato si sperda, et dopo, in qual sivoglia modo se li dia à chi la dimanda. altrimente detto inquisito nò sia tenuto rispondere à detto processo et nò li corra termine nessuno, ne li pervidichi contumacia, ne sbandimèto. ne meno si possa condennare et se si condanna la sententia sia nulla.

Banna che si deue fare prima che si sententij

Sia tenuto il Podestà di Piedelucco, che per tempo sarà al regimèto prima che si sententie, nelle cause criminali di detta corte, per ogni volta far bannire per la Terra di Piedelucco publicamète ad alta voce per luoghi

luochi soliti et consueti. Che qualig: sia da fare nella Corte di Piedi: per occasione d'alcun' malefitio, o delitto uada uada tra termine di doi di proxim: dauenire; et comparisca nanti al Potesta à dire et allegare ciochè unde li sua ragione. et tal banno si scriua nel libro delle sentenze per il notario appresti l'instesta sentenza.

Offitio del Potesta et Notario della Corte.

Il Potesta, et Notario che pertempo sarrà all'offitio de Padroni di Piedelueo delle cause ciuile, malefitij, dannidati et Straordinarij, sia tenuto et debba scriuere, cio molto ordinate di longo tutti, et singuli atti et scritture, che occurreranno et farranno bisogno à dette cause, et à ciascheduna di esse. Et separatamente debba far il libro de Malefitij doue sia tenuto scriuer tutti gl'atti pertineti a malefitij. et il libro delle cause ciuile doue scriua le cause ciuile tutte, et quato occorre al detto Comune et a gl'homini particulari. et il libro de Straordinarij et de dannidati doue similmente scriua quanto occurre et fa bisogno. senza altro prezzo, o salario eccetto li salarij ordinati et espressi nel presente nostro Statuto. et finito detto suo offitio debba publicare detti suoi libri et publicatili, li debba assegnare alli sindici del suo sindicato deputati da Proni, et anco al Camerlengo de detti Proni, sotto pena de trenta cinq: libre. quali se li ritengano del suo salario.

Che il Podestà debba dare la copia de processi à qualunq. la dimanda

Se alcuno dimandarà la copia del processo intermine datoli dopo la ultima fatta al processo, in qualunque modo formato contro lui debba detto Podestà dargliela, o, ad altri per lui. alle quali copie si habbia fede, et non si possa nel suo originale aggiunger, ne sminuir più che si contiene in dette copie già date. et, se nel detto originale sarà aggiunto, o sminuito dopo data la detta copia, non pregiudichi à quello contro cui è formato il processo. et sin che detta copia non sarà data à chi la dimanda non corra il termine assignatoli à sua defentione. et dal dì che sarà data la copia si computi et numeri.

Come si debano esaminar li testimonij sopra un' processo.

Li testimonij inditti à provar alcun' processo, di malefitio, o di danno dato, se di dirranno saper qualche cosa, deba il Podestà dimandar come lo sappia, di che anno, di che mese. di che dì in che loco et in presentia de chi. et se altrimente si farà tal testimonianza non vaglia di ragione.

De malefitij che si debano punire prima che il Podestà, o il Rettore finisca l'offitio.

Statuimo che il Rettore gastighi tutti malefitij commessi nel tempo del suo offitio, et regimento sotto pena del doppio da ritenersel della sua salaria, et quello che non potrà punire lo lasci acceso nelli atti.

Che nelle inquisitioni et esecutioni de Malefitij delli delinquenti. ci debano esser presenti doi testimonij.

Il Podestà di detta Terra di Piedelupo sia tenuto et debba, in ogni processo di

ma

malefitio, o, delitto criminale, che fusse di pena in uenti soldi et da quello in sú far risponder l'inquisito et accusato, al banco della Ragione in Palazzo di detta Terra. colla presenza di doi testimonij di Piedelucco ma che no sia il castaldo ne altro famiglio della Corte, qual processo s'debba leggere al detto inquisito, et accusato per ordine, uulgarizato, destinto di parola in parola alla scoperta in presenza delli doi detti testimonij. mate altrimente si farrà la risposta fatta sopra detto processo no' pregiudichi in modo alcuno, all'accusato che ci risponde. et sopra tal processo no' si possa andar piú oltre nella causa. ma questo no' s'intenda del processo delli dannodati.

In quanti di si debbano sbrigare i Processi.

Lodesta di detta Terra di Piedelucco sia tenuto et debba finire et terminare tutti i processi de malefitij et dannodati che occurreranno in detta corte. tra quaranta di, dal di che fu cominciato il processo, sino al di della sentenza della condennatione, o absolutione. secondo sarà di ragione, sotto pena di uenticinq: libre. et piú o meno ad arbitrio de Patroni se li contrafarà dal detto Podesta. Et che tutte le pene de malefitij dannodati, o delitti che ascenderanno da uenti soldi in sú, fatti li gravamenti de tutti benefitij concessi per modo del presente statuto cioè, per la confessione, pagare in tempo, o, per la pace, si riscotano per sentenza esecutiua già data. da uenti sol: in già si riscotano de fatto dalla sentia se sarrà chiaro il delitto per confessione dell'accusato, o per legitima probatione, o per testificatione de testimonij examinati et giurati sopra tal processo.

Represaglie come si possino fare.

Prohibemo che nessuno presuma di sua autorità far ripresaglie contra forastieri senza licenza de Patroni, o, dell'officiale sotto pena dell'arbitrio de proni, o, del Potestà. et il detto Potestà debba procedere in questo sotto la medesma pena da ritenersela del suo salario. eccettochè tra tre dì, il detto huomo di Piedeluco che ha ricevuto il danno, dal dichè li fu fatto danno, non s'habbia fatto . . . . . che all'hora non sia tenuto à pena. Determinando che il detto huomo di Piedeluco contra simili forastieri, non debia muover guerra, et far ripresaglie senza licenza, come di sopra, per ingiurie, o altri eccessi fatti, o, da farsi per l'advenire. ne ché licarti, ma che più presto per via ordinaria innanzi al detto podestà proceda contra simili forastieri, sotto pena come di sopra.

Pena degl'usurarij

La malignità degl'Usurari, biasmata per sentenza de nri religiosi Magistri, non solo adopra il denaro, ma malamente se ne serue: et perciò perseguitando la colle forze delle sentenze nre constitutioni, per edetto pub: prohibimo espressamente ad ognuni che habita dentro la Terra di Piedeluco. et comandamo, che per l'advenire nessuno imprestii suoi danari ad usura ne per poco, ne per assai ne habbia ardire per se ne per altri, palese ne secreto. et acciò l'audacia di questi tali scordevoli della lor salute et dispregiatori del nro edetto, non rimanga impunita, Ordinamo per la sente legge. che qualunq: da quinanzi sarrà trouato usurario, sia punito in uentecinq: libre. et à tutti concedemo piena potestà di poter dire in publico la malignità dell'usurari. ne per ciò uno sia rimesso alla accusa secreta, per che non

nō uiatti il nō danno, et l'ingiuria delli sui. tal delitto per la
ſpta legge è, delitto publico. dimodo che à tutti quelli che sono ad
ſi alle accuſe et delitti publici sia conceſſa licenza di accuſare g'l'autori
ri, et dal'obligo et ligame del ſpte ſtatuto siano esclusi solo i giudei.
à i quali nō è, ſproibita l'usura illicita; per nō esſer loro ſotto legge Chri
ſtiana onde con autorità della nra licenza permettemo loro ſpossino
far usura illicita. et ponemo loro il termine et modo, quale nō ſpossino
eccedere. che per diece, ſpossino guadagnare uno solo per loro usura
in un'anno intiegro Et quelli che piglieranno più di uno per diece,
lo guadagnino alla corte de Proui. acciò che per nō saperſi seruir
della licenza, che forzatamēte per loro necessità li permettemo, nō
conſeguiscano utilità più che illicita.

Pena de chi uccide un'altro.

Qualunq: darà il tosico, o uccida ad un'altro nel bere, o nel magna-
re, o altro modo, donde nasca pericolo di morte all'offeſo, uolem
che colla medesma pena sia condennato. Et similmēte chi butta
ranno nelle aegue o, altrone, o uero herbe nociue, perche non
fruttino più bene all'usi humani. Et chi ordina et fa' cose da magia
ue nociue et illicite, scongiurate, affatturate et incantate. che ne ſucce-
da morte, o perdimento di ſenſi, ordinamo che similmete sia morto.
ma se chi incappara in simil cibi nō ne sarà offeſo, acciò il delinquēte
nō ne rimāga impunito, uolemo che tal fattucchiero sia punito in
cinquanta fiorini. et sia carcerato per un mese. dimodo che apparisca
la uenita del fatto.

Pena de Minori di xiij Anni

Deliberamo, et constituimo, che se uno minor di quatordeci, cõmetta un' malefitio, o, delitto, paghi la meta della pena che pagarebbe se fusse magior di quatordeci anni. et più no se li possi far pagare in modo alcuno.

Pena de chi porta l'arme.

Per obuciare alli scandali ordinamo che, qualung.: portará arme offensive per la Terra eccetto no stiano ligate, o ben secondo il solito habiano infilzato nella punta, qualche cosa. et l'arme s'intendano quelle che sono più longhe d'un' palmo. et di notte la pena raddoppi, caschi in pena di tre libre et lassi l'arme alla corte de fatto et senza altro proces, o strepito de giudici et fugnati et stiletti per ciascuna volta £. x.

Come s'intenda fraudata la Gabella

Il Mag.co sig.r Matteo Poiano de Rieti, delli gentil d'arme del S.mo sig.r n.ro Calisto Papa tertio et della S.ta Romana Chiesa ~~conduttie~~ già Conduttiero, et sig.r della Terra di Piedelus. Acciò per l'advenire nessuno ardisca ne presuma fraudar in parte nessuna la gabella di detta Terra. Ordinò, statuì, et comandò con uolunta et consenso delli Priori, del Consegio, et homini della detta Terra, Che se alcuno, passando per il terr.o, o, Terra di Piedelus con alcuna cosa, o, mercantia di qual si uoglia quantita, et sorte che sia, o, con bestie, o, animali grossi, o minuti de quali si debba pagar la gabella, secondo il modo et ordine della gabella di detta Terra, et no pagara detta gabella, o pedagio al gabellieri deputa

prima che passi detta Terra, perda di ragione et in fatto la robba la mercantia la bestia, o bestie qualchunque che sia. et animali sia di chi de quali si debba pagar gabella, qual cose, mercatie bestie et animali, nō essendo ne pagata gabella si applichino alla Corte de Padoj della quale ne tocchi la meta, l'altra meta sia del Potestà del gabellier, et dell'accusatore insieme. S'intenda la gabella fraudata quando uno passa in qualchunque modo per il territorio di detta Terra colle sopradette cose o mercantie, et prima che passi detta terra come di sopra; sotto pena di quenticinq: ducati d'oro per ogni volta.

Che il Potestà sia tenuto far un'archibuscio.

Similmente ordinorno et volserno i detti signori Padoni per mantentione della Roca di detta Terra et a perpetua memoria che ogni Podestà di Piedelus che per tempo sarà nel suo offitio sia tenuto et debba del suo salario per ogni semestre fare un'schioppo a miccio di valuta di quindici carlini et se deliberarà lauere la riferma, sia tenuto fare a sue spese un'archibuscio à rota. di valuta di trenta carlinj purche conteguisca detta riferma.

Proemio delli Ciuili

Lo sfrenato desiderio inimico di pace et maestro de litigi et di contrasti, se nó è mo-
derato dalla giustitia, causa scandali et scaccia fuori dal mondo ogni discordia:
et benche di già ne siano constituite leggi per restringer il nocciuo gusto degli
homini, nó dimeno perche nissuna legge che imaginar si possa, disposta
per qualsi uoglia maturo consiglio può bastare alle uarietà et machinationi
del viuo essere ne arriuare ad una chiara determinatione per la disastrosa
viua ambiguità gia che la fanciullezza sua al bene si declina et piega
al male. li deputati al presente Statuto ordinorno et constituirno l'eri fatte
leggi et ordini nelle cause Ciuile.

Processo che dee farsi contro un'Citato.

Se una persona sarà citata da un'altra che li dia una cosa, o paghi alcuna
quantita di danari, o che li faccia alcuna altra cosa, purche nó costi tal
cosa cosi li mandata esser ueramente obligata al Comune, et de gneliche, ó di-
mandato sarranno d'accordo, o si saueva cófessato detta persona citata
ouero ne apparirà publico instrumento et obligatorio, seruato in giuditio alla
presenza del sig.r Potestà, detto Podesta senza altra productione di libello
, o altra scrittura di Petitione, et sarra la cosa, o sóma che arriuà alla quáti
tà di uenti soldi, cómandi al debitore sup.to: o alla detta persona citata,
che tra quindici di paghi al suo detto attore la cosa, o quantita li mán
data et douuta, ouero il prezzo di essa, o uero che detto citato faccia
quel che deue, quando si sarrà li mandato fare alcuna cosa. la stima
o prezzo della cosa dimandata si debba esprimer dalli attore nella
petitione. ma da uenti soldi ingiù sino à diece. sia di termine al

reo

al Reo liece di à pagare al su attore. ma da liece soldi cinquanta nó si dia termine niuno, ma sia astretto personalmẽte à satisfare al su attore et creditore. salvo però che detto reo citato possa in tutti i casi predetti et in ognuno di essi opponere et provare tutte le sue legitime exceptioni tra il termine predetto, quali exceptioni se intermine et legitimamẽte opporrà et provarà, il processo sopra di ciò fatto si cassi et per casso et irrito si debba pronuntiare dal Potestá. à petitione di detto reo citato. et l'attore sia condennato nelle spese legitime al medesmo reo. Et le exceptioni nó sarranno indutte, o provate, à requisitione dell'attore si dia il detto mandato d'esecutione et se investisca detto Attore nelli beni di detto Reo et per il doppio. primo ne mobili secondo nelli Stabili; sicome parerà ad esso creditore. et se dia il termine di quindici di a uno tal pegno. compito detto termine si applichino ad esso attore secondo la stima fatta doi homini ó manemẽte electi. et se lo detto pegno valerà piú del debito quello piú si debba restare al detto reo. mate il pegno nó arriverà al debito, detto reo sia tenuto effettualmẽte compire sino ad intego pagamẽto.

Bando che si deue dare ad un' debitore quando non ha niente.

Quando uno per satisfare al debito di mandato di indanari per esecutione di sentenza, o di mandato, nó possedesse, et nó si intromettesse niente, il Potestá sia tenuto et debba, a requisitione del creditore. pigliare detto debitore et tenerlo stretto fin che satisfaccia

al

al suo creditore del debito et delle spese. ma nõ si possendo pigliare detto reo; sia sbandito publicamẽte dalla Terra et territorio di Pisa. et stia sbandito sinche harà satisfatto al suo debito. in tal sbandimẽto niuno li dia consiglio, o favore sotto pena di cinq: libre de denari cortonesi per ogni volta che li contrafarà. et in tale sbandimento al detto sbandito se li dia termine octo dì nel qual termine possa purgar la sua contumacia.

Quello che è condennato debba rifar le spese legitime all'assoluto.

Acciò gl'insolenti nõ habiano ardire di litigare temerariamẽte. in ogni causa il reo convenuto sia condennato nelle spese legitime che haverà fatte all'assoluto, ma che il Potestà si riserbi à se o per il suo successore la tassa di dette spese et secondo detta tassa fatta dal detto Potestà, detto condennato sia tenuto rifare al suo assoluto.

Salarij del Podestà et come si debano pagare.

Nelle cause civile dove nõ s'offerisce libello; si paghi subito il salario della cosa, o quantità dimãdata. fatto il precetto al reo citato et cõmesso di pagare al suo attore, o di dare la cosa, o quantità dimãdata per l'attore si paghi da esso instante dodeci denari per libra, da quello in giù o da quello in giù per rata. Ma dove s'offerisce il libello si paghi il detto salario di dodeci denari per libra tra tutte doi le parti contestata la lite nel la causa. Et anco quando si negasse il debito, o altro che si dimãdasse dall'attore in iudicio paghino le parti se saranno presenti, tra tutte doi tutto il detto salario. Ma in contumacia paghi l'attore tutto il salario. et nell'uno et nell'altro caso paghi al Potestà per la scrittura. tre denari per libra.

dall'attore.

Che il principale rileui di danno la sua figurtà.

Il Podestà di detta Terra di Piedelue sia tenuto et debba tener astretto il principal debitore realmẽte et personalmẽte à requisitiõ de della sua figurtà, sinche rileuarà di dãno et d'ogni obligatiõne et figurtà detto Fideiussore. sia pure di qual si uoglia quãtità occasiõne, o, faccenda. ouer sin che li dia figurta idonea a rileuarlo di danno. ma se il principale, nõ potesse pagare ne meno hauesse donde uiuere in prigione, il fideiussore et figurtà, ad instantia del carcerato li debba far le spese et nutrirlo nella detta prigiõne. Ne si possa astrengere ne gravare niuna figurtà à requisitione del creditore, ne in ciuile ne in criminale, se pero ci sarrà li beni del principale per il quale sia fatta la figurta. per satisfare al debito del principale. Ma se nõ si trouarãno li beni del detto principale debitore, per satisfare al detto debito in tutto, o, uero in parte. sia astretto all'hora al residuo di detto debito et per compimẽto di tal debito in dilatamẽte si possa gravare detta figurta à requisitione di esso creditore.

Pena de chi dimãda il debito pagato.

Se uno dimandarà il debito che ne sarrà stato pagato, o altrimẽte satisfatto, ch dimandara in iuditio et sarrà la sõma di diece soldi, o da quelli ingiù, sagli di pena. diece soldi. da diece soldi in sù pagli tempredi pena il doppio. Li quelche nõ dimãdarà et sia tenuto nõ di meno fare al suo debitore finale quetanza di tal debito. et la Corte in ciò proueda et punisca chi contrafarrà. et sopra di ciò l'attore che restituisca l'instrumẽto di tal debito à esso reo. sopero ne sarà fatto instrumẽto.

Che nessun possa uender ne concedere l'actione et iurisditione cómune à altri.

Nessuno uenda, o dia, ne conceda iurisditione ne actione alcuna che sia cómune tra lo et il Cómune d. Pied.to per cosa nessuna, per fatto, o per quálità di danari, à altri sotto pena del doppio della cosa, o quálità concessa. et nessuno possa accettare tal concessione, o uenditione sotto la medesma pena, et nó dimeno tal concessione, o uenditione sia nulla et inualida.

De chi e obligato dare il uitto.

Chi possiede et tiene la dote d'una donna, o pur li beni obligati á detta dote, sia tenuto et debba dare il uitto et alimento á essa donna secondo il mandato, o decreto et consuetudine della Terra per la qual dote promessa sia tenuto ogn'anno et debba dare uenti coppi di grano per ogni cento fiorini promessi per dote. eccetto nó fusse conuenuto altrimenti le parti che in tal caso li osservi lo patto fatto sopra detto uitto. et se di tal dote, o promissione di dote nó ne apparisse scrittura alcuna, se stia al decreto del Potesta et de Priori habita per consideratione alla qualità di detta donna. ma se nó uorra dar la guerra o uitto, li possa astrigere et forzi á restituir a detta donna la dote, ouer li beni di essa dote. Il Potesta per sua altra scrittura, o figura di giuditio á requisitione di detta donna, o de altri che per lei legitimamente di-mandi, sia tenuto obtemar le cose predette; et in cio procedere secondo á forma del presente capitolo.

Che l'instrumeti di dote si observino.

L'Instrumeti di dote di donne debano observarsi et farsi observare dal Potestà, à dette donne, o à chi importara. et detti instrumeti nó si possano diminuire et li beni obligati per tal dote nó si possano inquietare ne molestare in modo alcuno in preiuditio et detrimeto delle loro ragioni, con preteso, o uero occasione di malefitio neruno cómesso, o fatto per li loro mariti, o altri loro. ne sopra detta dote, o beni obligati à dote si debba concedere farsi inuestimeto eccetto che tal stabile nó ualesse il doppio di detta dote che in tal caso inquelche, e piú della dote si possa far inuestimeto. et se ui si faranno piú inuestimeti il primo solo uaglia, eccetto detti beni nó fussero di tanta ualuta che bastassero anco ag l'altri inuestimeti oltre la detta dote.

L'Arbitri si possano forzar à spedir la causa rimessa in ditti loro.

L'Arbitri et Arbitratori si possano ferrare et si arbrengano per il Podesta di detta Terra à richiesta di chi lo dimáda che debano finire et terminare la lite et causa, có scrittura et senza, che loro, è stata cómessa, o che nel compromesso sia la pena, o no, et cio debano fare tra termine che sarra loro statuito dal Podesta sotto pena di cinq: soldi per ogni d. che si tratterrá no piú da pagarsi in fatto se sarrano accusati per una delle parti. et se sarrano discordi nel sententiare, il Podesta ui elegga il terzo, quale insieme coli dui altri arbitri possa sententiare, arbitrare et caular come se da principio fusse stato detto et deputato dalle parti Cosa

il mod del compromesso fatto in bro. Et quanto per li detti, o per la magior parte di essi sarra sententiato, et deciso si debba osservar da dette parti. et il Potestà di detta Terra mentre prende detta causa per il compromesso, se di tal compromesso costarà per publico instrumēto o per testimonij nō intenda le parte che trattano in iudicio inanzi à detti arbitri, sopra la causa di detto compromesso. ma sia tenuto et debba astringer detti arbitri et arbitratori à sententiare et decidere et che per bro si mādi ad esecutione detta sentenza senza altro attegiare iudiciale et posposta ogni solleñita et figura di iudicio et i Parenti sino in 2° grado si possino forzare à compromettere ogni lor differenza fatta bona istanza.

Che ciascheduno che uende debba defendere la cosa uenduta.

Ciascheduno che uende sia tenuto et debba defendere la cosa che egli ha uenduta, et manutenere in possessione il compratore. et sia tenuto à sui danni et spese in detta manutentione satisfare à pieno ad esso compratore sotto pena di diece libre. excetto che per patto fatto tra bro, nō fusse altrimēte disposto.

Ferie che si deuno imponere.

Le ferie se impongano et siano nelle cause ciuile da mezzo Giugno sino al primo d'Agosto per la riposta del grano. et per le uendēmie sia dalla festa di S.ta Egnolo di settembre sino à mezzo ottobre. nequali di feriati nō si possa procedere nelle cause ciuili. et alle parti, i tempi, et i termini nō corrano per esser stati bro prefissi ma rimagano in quello stato che erano nanti alle ferie sudette. ma et nelle cause che nascano tra quelli della Terra et forastieri si possa procedere d'ogni tempo et sommariamēte, alla libera et senza strepito et figura di iuditio. Nelle cause criminali il Podesta

indistintamẽte possa procedere d'ogni tempo in ogni dì contra qual
si voglia delinquente nõ obstante queste, o altre ferie che siano.

De chi renúntia all'Heredità

Quello che vorrà renúntiare, et refutare l'heredità paterna, o materna
per esser stato citato per debito di sé, o di madre; sia tenuto renún-
tiare à detta heredità in consiglio publico, et speciale di detto cõmu-
ne in presenza del Potestà, altrimẽte detta renúntia nõ vaglia
di ragione. Et con tutto ciò sia tenuto satisfare alli debiti di detti
suoi padre et madre et il Potestà sopposta astringere. di più li Tuto-
ri de pupilli et curatori delli adulti possino fare detta renúntia à no-
me di detti pupilli et adulti, cõmodo pesi et ordine sopradetto.

Come si debba administrar giustitia à forastieri in ciuile et criminale.

In ciuili et criminale si observi et si faccia ragione à forastieri
per il Potestà contra li homini di Piedeluco, come si osser-
va et si fa à Piedelucani nõ contro detto forastiero nella sua
corte. et di simile pena sia punito il piedelucano che offende
il forastiero, che sarebbe punito il forestiero se offendesse
il piedelucano nella sua Terra. Et sia cõ tutto ciò in arbitrio
de Prõi o del Potestà accettare dell'uno et dell'altro statuto
o di un dell'altro, o di questo statuto, o di quello de forastiero

A Metitori si faccia ragione sómaria per la mercede loro.

Il Potesta di Piedelcu sia tenuto et debba fare sómaria ragione alli metitori et altri operarij che sauerano agitato ad un' di Piedelcu et cio faccia il detto Potesta, sotto uincolo di giuramento, sómariamente et senza libello, senza strepito, et altro modo iudiciale. subito che il patrone sauera confessato simplicimente, chiamato in iuditio per questa causa debba có instantia esser astretto à pagare il prezzo, o cosa dimandata, al suo creditore, prima che sparta di palazzo. et se si partira prima che satisfaccia et paghi tal debito al suo attore paghi cinq. soldi di pena finche sauera satisfatto al creditore, et sia tenuto non di meno satisfare et pagare la quantita et cosa dimandata.

debitore

Modo di produr l'instrumeti in Iuditio

Chi produrra inanti al Podesta in iuditio un' instrumeto, o testamento per un' debito fatto, o per qualche legato, o lasito. contra il debitore, o, herede, sua debba il Podesta dar termine al debitore, o all'herede di cinque dì à pigliarne copia, et contra detto instrumeto, o uero, testameto, ad opponere eccetioni ut. di falsita, di debito pagato, d'accordo, et prescriptione. Et se alcuna di dette eccetioni opporra et produrra se le dia un' altro termine d'otto dì à provar l'eccetioni predette. quali eccetioni se no'l le provara, o uero produtte le non le provara, si astringa il debitore, o herede realmente et personalm senza altra productione di libello et petione et senza altra dilatione che chieda esso ~~creditor~~ debitore; à dare et pagare la cosa et quantita contenuta in detto instrumeto, o testameto, ma se produrra le dette eccetioni et le p

le provarà, il Resciatato sia assoluto dalla petitione del suo creditore. mase il detto nó comparirá ne lui ne il suo herede, si proceda nella causa secondo sarrà di ragione et secondo la forma del presente Statuto che parla della Contumacia.

Pena de chi revoca le cose decise per li Priori.

Ordinamo che quanto sarrà determinato per li Priori electi sopra una lite o causa dalla Corte, o dalle parte et ciò che sarrà terminato per li terminatori della Terra, o per uia, o per le case et qualti voglia lite, o causa che sarrà dalli sopradetti diffinita habbia fermezza et vaglia à pieno et chi contrafarrà paghi per ogni volta diece libre, et la cosa diffinita rimága ferma.

Liti che denno finire i Priori.

Statuimo che ogni lite mossa nella Corte di detta Terra, conclusa la causa si debba veder prima di conseglio per li Priori, che per il giudice. et quanto detti Priori sopra detta causa determinarán habbia fermezza et vaglia. mase detta causa sarrà levata da detti Priori che dicano nó ~~sapere ne~~ saperla ne poterla diffinire. si dia et si cómetta ad un savio ad electione del Rettore. et detto Savio la termini et finisca.

Che la donna dotata dal Pre, dalla madre, o uero da fratelli nó succeda nelli beni loro se morirannо senza testamento.

La donna che é stata dotata da suo padre o madre, o fratelli, o uero da un di loro nó possa succedere ne i beni di quello da ch. é stata dotata caso che morisse senza testamẽto ne meno nelli beni di niun di loro. ma sia tenuta detta donna cosi dotata fare refutãza de detti beni delle sopradette hereditá a requisitione dell'altri heredi, o successori di essi. et se detta donna sfugira et ricusará fare detta refutanza, si possa punire in cento fiorini se sará accusata et cõtutto cio sia tenuta fare detta refutanza. ma se morirannо li detti, et non ne restarannо figlioli alti, o uero fratelli, o uero heredi masch. allhora detta donna possa succedere. nó ostanteli le cose sopradette. et in tal caso nó li pregiudichi la refutanza che hauera fatta. et questo tanto habbia loro nelli passati, nelli presenti, come anco quelli da uenire.

Pupilli et figli di famiglia.

Ordinamo che i, pupilli senza tutore, et i figli di famiglia senza padre nó possano promettere ne obligarsi, et meno siano tenuti alla loro obligatione et obseruãza. et il Rettore nó possa concedere ad altri le ragioni di questi tali.

De chi dice per altri in corte.

Ordinamo che se uno á tempo di ragione áuocará, o, dirá alcuna cosa per altri in corte paghi di pena cinq. soldi eccetto nó sia speciale auocato deputato dalla parte.

De chi dimáda alli Pupilli

Qualung: uorrá che se le dia, o faccia alcuna cosa dal pupillo debba far chiamare il piu stretto parente che habbia esso pupillo, ma ch che sia magior di uenticinq: annj et sia idoneo à riceuere et accetta la tutela di detto pupillo con farne fare l'inuentario secondo che è di ragione. et il Potesta debba astringer detto parente à requisitione de chi il dimanda, che accetti detta tutela sotto pena di diece sold: per ogni dì: qual pena si faccia pagare in fatto à chi contra faria nelle cose predette.

Il figliolo che habita col padre sia punito de malefitij che cómettera.

Ordinamo et statuimo che se il figlio di famiglia che habita col pre cómettera, alcun malefitio et nó habbia parte nelli beni del detto padre; che esso padre sia tenuto farli la sigurtà et pagar la pena di detto malefitio, se esso figlio nó pagasse, ó non potesse pagare, et assignar alla Corte nelli suoi beni mobili et stabili la parte del figlio sino alla quátita di detta pena. cioè quella parte che deue hauere secondo la ragione et consuetudine di detta Terra.

Diciamo anora che se il padre hauesse diuiso col figlio, et habitará separatamete da esso, et detto figlio hauerá hauto la parte sua et tánta quanta ne è promessa alla Corte, tal padre nó sia tenuto nei fornir pagar detta pena per il figlio, ne meno il figlio per il padre. eccetto nó sia partito tra di loro ugualmete. del che giudichi il Rettore con consegli et se stia poi alla loro sentia et dechiaratione.

De chi vuole litigare, o agitare sopra li beni delli defonti, et in che modo.

Il creditore che vorrà agitare contra un' defonto et morto, et nelli suoi beni et delli Eredi suoi primeramẽte faccia citare li figlioli, li più parenti che sono restati da lui, ouero altri più stretti parenti che succedono nominatamẽte ad uno, ad uno, se no' ne restassero figli. quali così citati se no' comparerano interminè di detta citatione. si faccia bannire cõ seguentemẽte nella piazza del Comune et inanz. alla casa solita del detto già morto. Che qualunq. vole essere Herede, o vuol rispondere per l'herede, et defendere li beni di detto già morto Comparisca legitamẽte inanz. al sig.r Podestà di detta Terra tra termine di tre dì à rispondere peremptorio termine in riuditio al detto creditore et attore sopra la sua petitione. Et se interminè d. detto bannimento no' comparirà alle cose predette. accusata che harà sopra di ciò la contumacia esso attore, per auctorità del Podestà et dal primo suo decreto, sia messo in Possessione nelli beni sopradetti per il doppio del debito di mandato. Et dopo le cose predette esso attore si proceda alli altri atti, come contra li altri contumaci delle cause ciuile. Item che li banni et le citationi, che si faranno dopo detto bannimento alli detti Eredi della già morto vagliano sotto il nome appellatiuo come se espressamẽte fussero fatte per il nome proprio.

Come si astringano i forastieri et come si seguestrino i beni loro.

Se uno di Piedelulo deue hauere da alcun forastiero o robba che sia, debba il Podestà ottenuto sub di giuramẽto astringer detto forastiero personalmẽte fin che il suo creditore che ne hauesa fatta dimãda, sarà satisfatto di tal debito integramẽte et se il forastiero nõ li potrà hauere, debba seguestrare et ritenere, et dare et concedere al creditore della Terra delli beni di detto creditore forastiero. Et se de detti beni nõ se ne trouasse in tal caso, il Podestà sia tenuto seguestrare et far seguestrare, a petitione di detto Piedelulo delli beni di qualchiuoglia che sia della Terra detto forastiero debitore fin che sarà satisfatto integramẽte al detto homo di Piedelulo. Purche auanti à questo sopradetto sia notificato per il Podestà al Signore o Comune della Terra, donde sarà detto forastiero debitore. et fatta notia della quantità dimãdata et doi testimonij legitimamẽte examinati sopradetta petitione se stia al giuramẽto di chi dimãda. et il seguestro si possa fare contro qualchiuoglia forastiero nel modo detto. eccetto quelli che portano grani à uendere in Piedelulo, contro li quali in modo alcuno si possa fare tale sopradetto seguestro.

La Donatione fatta tra uiui, nó uaglia se nó ce il decreto del Podesta et la presenza di doi Parenti.

Nisuna persona di qual si uoglia stato, o conditione che sia faccia per se oper altra persona ne faccia fare ne prometta donatione alcuna tra uiui ad alcuna persona ne á loro ne á cómunitá, di quantita nessuna che arriui alla sóma de cenli libre. ne doni altra cosa che uaglia la detta sóma di uenticinq: libre et da quelle in sú. Qual donatione si debba fare inánti al Potesta col suo decreto et autoritá et anco del Cómune di Piedelus et có uolunta et consenso di doi piu stretti parenti di quello che dona. et se altrimeti si farra nó uaglia di ragione. et il Potesta sia tenuto, a richiesta del donatore ~~forzare~~ stringer personalmete detti doi suoi parenti a fin che siano presenti in tal donatione. ma fatta tal richiesta á detti doi parenti, nó uolendo essi, sia lecito al donatore posserla fare et uaglia come se essi fussero stati:

Modo di offerire il libello.

In ogni causa ciuile nella quale sia conuenuto alcuno nella Corte di detta Terra, di qualsi uoglia cosa, oquantita di danari che arriui alla sóma di cinq: libre, l'attore offerisca, al suo reo il libello le sarra limándato et sopra detto libello si proceda secondo la forma della ragione et del pnte statuto. et in detta causa il Podesta possa prefigere il termine alle parti in ogni atto che li parerá ad arbitrio suo. et tal causa secondo la uera ragione et douere terminare p sententia condennatoria o absolutoria. ma nella causa di cinq: libre et da quelle in giú nó si offerisca libello ma uno

et

et il Podestà possa procedere et cognoscer detta causa sumariamente senza strepito, et figura di iuditio col mezzo pero della giustitia et della quantità detta. fino à uenti soldi se nella et si creda al giuramento dell' attore, col giuramento di un testimonio solo. ma da uenti in giu se nella. al giuramento di chi li manda le pero sarrà huomo di bona fama.

Partito che dee fare l'attore sopra la petitione nelle cause Ciuile.

Qualunq; farà chiamar un'altro à Corte per qualchiuoglia quantità, o cosa, in che sia tenuto, et obligato, à dare, ouero fare una cosa, se l'attore uorrà stare al giuramento del conuenuto, detto. Nel offerta del conuenuto ad ammissione del Podestà sia tenuto giurare. et far giuramento. et se detto reo deliberarà giurare, et giurarà non esser tenuto à dare ne fare niente, ne meno essere tenuto alle cose contenute nella petitione dell' attore, sia assolto da tale petitione: et l'attore sia condenato nelle spese da tassarsi per il Podestà, al detto reo. ma se ricusarà giurare, et figliarsene tal giuramento, il Podesta li dia all'attore il giuramento, et se giurarà esser uero quel che esso ha dimandato, se li prefiga il termine Statutario, secondo la forma del presente Statuto al detto reo, che dia, paghi, o faccia quel che li è dimandato et quanto si contiene nel partito. riseruato à l'una et l'altra parte l'essentione à ripprobare detto giuramento se non sarrà giusto, qual giuramento si possa ripprobare per il Podestà per termine di

stat

Statuto. et se. detto giuramento sarrà ripresato per ingiusto si proce
da dal Podestà in tal causa alla condennatione, o, assolo assolutio
ne secondo la forma del preso statuto. et in tutte et singule cose sopra
dette in questo capitolo, si proceda senza altra oblatione di libello.

De chi riceue danno da altri

Se alcuno di Piedelucu cometterà, o farrà qualche malefitio, o uero darra danno
o cagione alcuna perilche il Signore, o Comune di Piedelucu, o altra parti
cular persona della Terra, riceuerà danno alcuno, delle cose toltegli, o se
questratogli, da altra persona d'altra Terra, et sarrà manifesto di tal male
fitio et danno o causa legitima di tal danno, cometto et fatto per colpa
dell'homo di Piedelucu, et per robamento, o sequestratione, o danno fatto
da forastiero all'homo della Terra, in altro loco che in Piedelucu, fatta fede
al Podestà per la Comunita di quel luoco, dove sarra fatto il sequestro, o le
uata la robba, o, dato cagione, per offerta di quello che hauera fat
to far tal sequestro. et ne sarrà uenuto danno alla Comunita, o, ad altra
particular persona di Piedelucu, scritto per publico instrumento, si astringa
detto Piedelucano, per cagion del quale tal sequestro, o, danno sarrà fatto
all'altro Piedelucano, nella Terra di detto forastiero, si astringa come
di sopra in persona et in beni che satisfaccia al detto Cõe, o ad altra perso
na che hauera patito danno di simil cose tolte, o, sequestrate, senza al
tra dilatione, et modo iudiciario. Eccetto che tal danno, o causa di dãno,
no fusse fatto senza colpa, o difetto, et inganno di detto Piedelucano. Et
chiaramẽte si uegga essergli fatto torto et ingiustitia et che se sia proceduto
contro lui di fatto. in qual caso questo tale no debba esser molestato
ne obligato in modo alcuno.

Modo che si dee tenere nelli pegni conuentionali.

Nelli pegni di conuentione che si desseuendere o uenderi altri pegni che si farranno ad instantia delli creditori di Piedelue si osserui il modo che si osserua nelli pegni dati al tauernaro per il uino che lui uende. et nelli capitoli di sopra che parlano di tale materia più à prendi=sira, come è, nelli straordinarij

Al Creditore, come possa il debitore offerire li suoi beni

Se il debitore inanzi alla contestatione della lite uorrà dare delli suoi beni al suo creditore per la quantita che lui deue al detto suo creditore debba quello piglia=rsene secondo il giuditio et prude=tia di doi homini da bene. et discreti, eletti uno per parte, et coli de=putati giurino tocca=do le scritture di assignar de detti beni per la quantita del debito senza fraude et con bona fede, et se questi doi no saranno d'accordo, il Podesta ci elegga il terzo chi parerà a lui quale debba giurare come li doi primi. fatto tale assignamento il detto debitore, astricti et cautelatosi reamente il detto suo creditore di farli pura et uera uenditione dell'assignamento fatto, à senso et uolere di esso creditore. et cioche sopra di cio faranno li detti depu=tati uaglia et tenga compita=mento di ragione et si osserui dalle dette parte. sotto pena del doppio di quello che sarra dimandato. quale cose tutte habeano loro per il prite, per il passato et p l'aduenire in ogni causa che ecceda la soma di cento soldi soli et fatta l'obligatione et assignatione de detti beni dal debitore prima si contesti la detta lite.

L'Investimento nelle cose mobili

Se uno chiamara un'altro à Corte inãti al Podesta per rihauere una cosa mobile, excetto che, senza sentenza, ne sia pronũciato per il Podesta giustamẽte. ~~et~~ che se li restituisca et ~~sia~~ sia investito nella tenuta et possessiõe di detta cosa dimãdata per il Castaldo et Bailo di detta Corte, fatto tal iñuestimẽto, il detto attore che dimãda sia prõne et possessore della detta cosa dimandata dalui

Che nesun ~~forastier~~ di Piedelues possa far sigurta per forastier.

Ordinamo che nesuno di Piedelues possa ne debba far sigurta per un forastier di qual si uoglia conditione che sia excetto che per la quantità di mezzo fiorin et se altrimẽte se farà tal modo di sigurta nõ uaglia ne tenga ma sia a fatto nulla

Modo da procedere contro un contumace.

Statuimo et ordinamo che se uno sarrà citato à petitione del suo creditore inanti al sig.r Podesta legitimamẽte, et nõ comparira, et li sarrà accusata la contumacia per il suo attore, tal contumacia si debba notificare per il Bailo pubco personalmẽte à casa in presenza di doi testimonij et se dal dì della notificatiõe detto reo sarra in detta cõtumacia per quattro dì. et nõ la purgara et nõ rifarra le spese fatte

f

per l'attore, all'hora se il reo sarrà c̃uenuto d'actione reale, l'Attore sia messo in possessione della cosa dimãdata secõdo il primo decreto qual possesso esso attore per cinq: di continui nelli quali se comparira. lo reo et rifarà ~~la contumacia~~ le spese et darrà la sigurtà di stare, à ragione et pagar quello che sarrà giudicato, potta ricuperar detto possesso pigliato dall'attore. ma se sarrà nella medesma cõtumacia passati li detti cinq: di. sia messo in possessione il detto attore della cosa dimãdata secondo, il secondo decreto. qual possesso ritenga pur per cinq: altri di continui, nelli quali cinq: di sel reo nõ procurarà rihauerla, passati poi, si applichi et sia di vera ragione del detto Attore. con rifarsi tutte le spese. mase sarrà agitato cõ actione personale per la lõma et quãtità che arriui à tre fiorini et il reo cõuenuto nõ comparirà ma se ne starra nella sua cõtumacia, si notifichi tal cõtumacia dal Balio pub.co et se il reo dal dì della notificatione nõ comparirà. et nõ purgara cõtumace rifacendo le spese, passati tre dì si faccia l'esecutione contra il detto contumace per la lõma dimãdata et per le spese come contra un che habia cõfessato, et sia cõuenuto. dalla lõma di tre fiorini in giù si notifichi la cõtumacia al detto reo per il Balio pub.co cõ doi testimonij personalmẽte, ò à casa. et dal dì della notificatione

ne

ne per cinq: di sarra nella medesma cõtumacia nõ cumparéb et nõ
rifacendo le spese passati li detti cinq: dì, si proceda contra lui
alle esecutiõne della quantità li mãdata et delle spese come contra
uno che sia confessato et conuenuto.

Che nessuno forastiero homicidiato possa stare in Pe-
delucs piu di tre dì.

In nome sia del Sig.r Idio. Il mag.co sig.r Alexandro Poyano signore
della Terra di Piedelucs, ricercato piu uolte dalli Priori et sei deputa-
ti della Terra per riformare detto luoco et cõmune caricu li homici-
diati forastieri che nõ si permetta in modo alcuno che li tratteghino
in detto luoco per esser il loro trattenimẽto, al buon uiuere di detto
cõmune, nõ cio et pestifero per molte cause che uoglino ruuina-
re et dissipare li beni gli habitatori et i natiui di detta Terra. Et
questo perche molte uolte nelli ragionamenti et congregatioñj
di detto Cõmune, è stato parlato et detto et fatta ferma risolu-
tione. che nõ ci possa habitare ne trattenerseci, et che cio s'intẽ-
da per il passato per il pñte et per lo auenire. et mai ne quelli
li nõ ci hanno habitato longo tempo et che nõ sono scritti al libro
del cõmune. per le fattioni et bisogni di esso. Per detti rispetti mos-
so il predetto sig.r Alexandro per giuste debite cause et informatione et
per buon uiuere et regimẽto di detta Terra, delibera statui et ordina
in detta Terra di Piedelucs nissuno homicidia ne forastiero possa

posta habitare, stare ne trattenere. piu de tre dì. ma debbano subito
immediatamente partirsi finiti li tre dì et se si tratterrà piu del tempo
prefisso, il Podesta lo debba pigliare et punire come se havesse
commesso l'homicidio in Piedi. sotto li cento libre da pagarsi per il
detto Podesta, et da applicarsi alla Cam.a de Prorj. et che se
intenda del passato del presente et per l'avenire. ma che non se in-
tenda per quelli homicidiali che longo tempo hanno habitato in
Piedelus, et saranno scritti a libro del comune per le fattioni di
detto Comune. Unde ibi presente deliberamento per commissione nel detto
Sig.r Alexandro fu bannito per il balio di detta Terra pub.te
per diversi luochi consueti et in diversi tempi, et comanda li regi-
strate nel volume dete presente statuto. per observanza et mem-
oria perpetua et stabile di detta Terra et anco per quieto et pacifico
vivere di tutti, non ostante qualche voglia altro che in contrario fa-
cesse, al che espressamente il detto Sig.r derogo.

Di xxv de marzo 1484

Confini di Pecora.

Ridunato et congregato il consiglio generale nella Chiesa di S.to
Fran.co, de numero sufficiente per ordine de me subscritto de-
putato al presente Vicario di Pied.e et per ordine anco delli di-
versi

delli discreti homini Pierantonello torcy, Gio: Agnelazzo, Antonello chiapetti et Andrea ferrantj honorabili Priori di detta Terra. à uoce di pub.ca bale iecondo il solito: nel gual consiglio fo Potesta fo: de cõmissione et uolunta delli detti Priori, fo disse et proposi che cosa parel le et piacesse à detto consiglio et homini di esso prouedere et reformare sopra il modo delle pecore et capre, acciò le bestie bouine et l'altre bestie grosse possino cõmodamente sustentarsi: quali per la moltitudi ne delle pecore et capre nõ si ponno mantenere et per la carestia dell'herba continua mácano et si scorticano. sopra laqual proposta. Sr Matteo di Sr Galasso uno de detti consiglieri, stando in piedi allestato: all: [illegible] Arrenga disse et consultò che per il suo parere che sidiano li confini à dette pecore, et si facia un numero deputato cio, e diguale pecore si possano tenere. et molti che stato in detto consiglio confirmo no il parere di detto m Matteo. Iuliano de chiarafone, et gl'altri che hã no le pecore sopra detta proposta dissero et arrengorno che il detto di. Ser matteo in modo alcuno li confirmasse, ne si osservi: onde in tal consi glio ui nacquero molti bisbigli et contrasti: il Mag: sig: Alesandro sig: nato di detta Terra intendendo detti rumori uenne in consiglio et dopo molte cose intese le uolunta di tutti in detto consiglio, deliberò et cõ mãdo di uoler prouedere sopra detta proposta et reformare insieme coli sopra nominati tedimonij Priori, come di sotto. Et Prima che si deleghano gl'homini per le contrade à darli confini à dette bestie mi nute. quali homini coli eletti dicono l'infrascritti cõfinj.

Vs

V3. cominciando Alla Torre d'agnese per la strada publica escendo
à colle menado sino à S.to horme. da S.to Horme sino all'urm.o di
S.to Horme escendo per deritto alla capánna de Toso nel uocabolo
de la trignana escendo alla monte de la pues. da le ripe in super
deritta per la uia per laquale se uá per la costa della casale escen=
do de sotto dalle cose di sabatone sino alla colle de vallegalla
et per mezo de ualle galla in sú escendo incapo delle uigne di
monte doppio le quale sono state nella detto monte escendo alla
costa de Iacio de ferrazza ciò e, in capo et escendo nella uia che
ua alla forcella della uiia. et escendo per alle fontanelle
per pede della colle de la preta. et per pede delle ripe de la
colle castellana et escendo per le pachetta sopra la fonte de
la prato escendo alle ripe de Agnelucio de piacca escéd
à colle la pues fino alla uia publica. sino à colle bottria
per laquale colle se possano abeuerare le pecore alla lacu
come tra per dritta per la uia fino all'ara de cerescola
per mezo delle costa dele marmore in sú. li confini
de contro cominciando alla punta de ualle prata per la uia
de la costa escendo alle casarine come pes tra per dritta

per dritto per la uia che ua in ualle canale. et per la uia che uà alla possessione de Cola maccarone in uer. colle fortuna fino alla porta de ualle fortuna. et qualunq. persona passante p. detti confini colle detto pecore paghi de pena diece libre per matta. et da quelle in giù sold. sei per bestia.

Item che nessuno pecoraro, o altra persona possa tenere à soccio pecora de forastieri nel territorio de Piedelucio sotto pena de diece ducati

Item che nissuno pecoraro possa tenere oltra sessanta pecora allapena de un ducato per pecora de sessanta in giù. et chi ne hauesse più de sessanta le debba ridure al numero de sessanta per tutto il mese de giugno prossimo da uenire. sotto pena de un ducato per bestia

Item che li pecorari de Piedelucio no possino uender fuori de Piedelucio. à forastieri captrati, agnelli et pecora mal. debano uendere à quelli della terra per un prezzo che uicenessero da altri sotto pena de dodicarlini per bestia

Item che nessuno ardisca ne presuma in modo alcuno tenere nel termino de Piedelucio alcuna capra, sotto pena de un ducato per capra et chi le tenesse le debba leuare infra per tutto lo mese de giugno prossimo che uerra passato detto termine caschi nella detta pena.

Item sia lecito alli detti pecorari la sera tornare à rimettere le pecore
nelle capsanne c̃ quelle che nõ possano pascolare drentro li
confini. et ꝯ mil mẽte la matina quando vogliono menar
le pecore à pascere nõ possano pascer drentro li confini alla
pena di tre sold. per bestia.

Item che li pecorari possano stabiare le canapine quando, e, tempo
c̃ quelle che nõ possano pascolare come è detto di sopra al-
la pena di tre sold. per bestia. Ancora sia lecito alli detti pecor.
rari poter bagnare et tosar le pecore drentro li confini
per tre di et nõ più et per quelli di possano pascolare p
le monte della villa cioè fuora delle mura con questi
confini. Comẽzando dalla via che và dalla via della
porta di porto piano de sopra come và per la via
per la quale se và alle prouesthini fino alle cerqui
de colle miccianello. et ꝯ mil mẽte possano pascolare
nella calle de lucio fino alla calle dell'hera=
di, di castruccio et di contrascritti paghi diece

diece libre di pecore debano per tutto di marzo cauarle pecore fuor delli confini cioè quelli che habitano alla detta pena di diece libre detta di sopra.

Tauola della Gabella

Anguille la soma	soldj	xxiiij
Agnelli per ciascuno	sol: a dj.	iij
Bambace filata	sol:	xxxij
Broche la soma	sol.	iiij.
Balestre la soma	sol.	xxv.
Bordia la soma	sol.	xx.
Corame la soma	sol.	xxiiij
Cenere la soma	sol.	viij
Cascio la soma	sol.	xvi.
Carne salata la soma	sol:	xvi.
Castrato per ciascuno	sol.	viij
Capretti per ciascheduno	sol. o. dj.	ij
Carca de bambace la soma	sol:	xxxij
Canepa la soma	sol.	xxv.

Cora de bestie grosse per ciascuno [conicio] ——— sol: vi.
cora de bestie grosse n̄ conce per ciascuno ——— sol: iij
Cemino la soma ——— sol. xv.
Cera la soma ——— sol: xxxij
cipolle la soma ——— sol vi.
Calzaretti per ogni paro ——— sol. o. §. ij
Cardi la soma ——— sol. xxxx.
Canauacci la soma ——— sol: xxxxij
Cauoli la soma ——— sol: vi.
Coltri la soma ——— sol. xxxxij
Canapucci per ogni mesale ——— sol. iij.
Castagne la soma ——— sol: vi.
Cenere de fecia la soma. ——— sol. v.
Cofani per ogni paro ——— sol. viij
Caste per ciascuna ——— sol. iij
Carrati per ciascuno ——— sol: v.
Chiodi per ogni migliaro ——— sol: ij
Coltelli per ogni dozena ——— sol. ij
Cinte per ciascheduno ——— sol: v.
Calcina per ogni soma ——— sol. o. §. vi.

Cifarelli per ognuno ——— sol. o ß. iiij.

Drappi diseta et di sirico per ogni libra ——— sol. viij

Cauall. domati per ognuno ——— sol. x.

Cauall. nó domati per ognuno ——— sol. vi.

Ferri lauorati la soma ——— sol. xxxij

Ferro grosso nó lauorato la soma ——— sol. xvi

Fiora la soma ——— sol. xij

Fraseto semola la semolale ——— sol. o ß. iiij

Fiscoli la soma ——— sol. x.

Fodera de vari per ogni libra. ——— sol. o ß. v.

Fusa la soma ——— sol. xx.

Fardelli per ciascuno ——— sol. v.

Fiasche la soma ~~per ciascuna~~ ——— sol. xv.

Grano per ogni mesale ——— sol. vi.

Guarnelli la soma ——— sol. xxxij

Guado la soma ——— sol. xvi.

Genzole la soma ——— sol. xv.

Grande la soma ——— sol. iiij

Giuppetti per ognuno ——— sol. iij

Lana la soma ——— sol. xxxij

Legname cocto la soma ____ sol. viij
Lino canevo la soma ____ sol. xx iiij
Lenzi per ciascheduno ____ sol. o. d. vi
Legume per ogni mesale ____ sol. iij.
Libri de grammatica, de medicina de predicatori per ognuno ____ sol. v.
Lupini la soma ____ sol. vi.
Lepori per ciascheduno ____ sol. o. d. iiij
Libri di legge per ognuno ____ sol. x.
Lanciotti la soma ____ sol. x
Lanzie la soma ____ sol. xx.
Merciarie la soma ____ sol. xx.
Maccne per ciascuna ____ sol. x.
Martaetti la soma ____ sol. x.
Meretrici per ciascuna ____ sol.
Melagranate la soma ____ sol.
Massaritie la soma ____ sol.
Mele la soma ____ sol.
Mettalli la soma ____ sol.

Matarazzi la soma ——— sol. viij
Mattali per ciascuna ——— sol. vi.
Noci la soma ——— sol. vj
Novilli d'anni dole la soma ——— sol. xxviiij
Orzo la soma ——— sol. viij
Orcioli per ogni paro ——— sol. i.
Oglio la soma ——— sol. xij
Ova per ogni centinaro ——— sol. ij
Oliva la soma ——— sol. ij
Pezze la soma ——— sol. o. s. vi.
Pelle per ciascuna ——— sol. o. s. iij
Panni fiorentini ——— libre. iij
Panni cartagni la soma ——— sol. xxxx.
Piombo la soma ——— sola xxviiij
Porci per ciascuno ——— sol. i. s. v.
Polletri asenini per ciascuno ——— sol. ij
Polletri cavallini per ciascuno ——— sol. x.
Pesce la soma ——— sol. xvi.
Porri la soma ——— sol. vi.
Legne de terra la soma ——— sol. vi.

Pelli pebre la soma ——— sol. xv.
Pecora per ciascuna ——— sol. 6. & viij
Poponi la soma ——— sol. vi.
Pesina la soma ——— sol. xx.
Pelliccioni per ciascuno ——— sol. ij
Pubbia la soma ——— sol. xxv.
Paire nove la soma ——— sol. xxx.
Paire usuchie la soma ——— sol. x.
Pesce la soma ——— sol. xx
Pote per ciascuna ——— sol. xv.
Peti la soma ——— sol. xxij
Pitelli la soma ——— sol. xx.
Piso la soma ——— sol. xv.
Spetiarie la soma ——— sol. xxxx.
Stameyne la soma ——— sol. xxxx.
Spelta la soma ——— sol. xxx.
Scotano la soma ——— sol. xiij.
Stagno la soma ——— sol. xxiij
Sapone la soma ——— sol. xv.
Setacci per ciascuno ——— sol. ij
Seta fina torta et storta per ogni
libra ——— sol. ij

Solfo la soma ——— sol. xvi
Scarza per ogni naucata ——— sol. xv.
Sfalo la soma sol ——— sol. xv.
Sivis per ogni libra ——— sol. xi.
Sivisi la soma ——— sol. xvi.
Seide la soma ——— sol. xx
Tornixina la soma ——— sol. xx vij
Terimentina la soma ——— sol. xx iiij
Terriaca ——— sol. xx j
Trombe per ciascuna ——— sol. iiij
Tirute la soma ——— sol. ij
Tomeno la soma ——— sol. v.
Tovaglie . . . per ciascuna ——— sol. xvi.
Vitapassa la soma ——— sol. xxi.
Vache per ciascuna sold. ——— sol. iiij
Vens la soma ——— sol. iiij
Vniensa per ogni decina ——— sol. vij
Viscio la soma ——— sol. xv.
Vasa de terra la soma ——— sol. vi.
Vetro la soma ——— sol. xx.
~~Verzino bales~~
Verzino per ogni libra ——— sol. i.
Zucaro la soma ——— sol. xxxx.

Zafferano la sema ——— tt. 23.
it per ogni centinaro ——— lib: v.
it per ogni libra ——— sol. vi.
la seca per ciascheduna ——— sol. iiij.
fiore la sema ——— sol. iiij.
seme di catinari per ciascuno ——— sol. o. d. ij
seme nó lauorato la sema ——— sol. iiij
seme di Mori per salma ——— sol. xij
setaine palabrino pulitino et
capitino la sema ——— sol. ij
Paglia la sema ——— sol. i. d. viij

Dechiaratione delle Monete uecchie alle Stadere

L'osseruanza delle monete poste nel presente statuto fo osseruanza et intelligenza è stata et è il fiorino cinque grossi la libra sette baiocchi. il bolo tre quatrini et tre denari un quatrino. collaqual dechiaratione ch osseruanza per tradittione fino alp ste dura.

Tauola per la mercede del Sig.r Podesta.

Per ogni atto scritto dal sig.r Podesta ad instantia delle parti
si paghi baiocchi uno ——— ba. i

Per ogni risposta o scritt.a e aduerso ——— ba. i.

Per ogni scrittura, o pub.a o priuata et semplice,
produtta ne gl.i atti ——— ba 2

Per produttione de libello registrato ne gl'atti baiocchi ba.
cinq.e alche fare sia tenuto il s.r Podesta et non registrá
detto come deue, habbia solo doi baiocchi ——— ba 2

Per ogni prouisione, o pronúntia semplice per corroborare
l'atto ——— ba. i.

Per decreto interposto in palazzo nelli atti ——— ba. 7 —

Et andando fuori ad interpor decreto ——— ba 10

Per sentenza diffinitiua ——— ba i5

Et per sent.a interlocutoria ——— ba 7 —

Per copia data alle parte per ogni carta baiocchi doi. ma
che ogni facciata habbia quindici uerti, et ogni uerso
habbia undeci sillabe. ——— ba. 3

Et in Criminale si delle copie come d'ogn'altro atto,
prouisione pronúntia decreto, sentenza diff.a o interl.a
logotenente posti il sig.r Podesta pigliar il doppio.

Per possesso et inuestitura drento la Terra per ogni dieci
ducati baiocchi do ——— ba. 2

Et fuori la Terra quatrini dieci ——— ba 2 .

Per giuramento dato ad instia delle parte ——— ba i —

Per il seguestro messo in carta ——— ba. 2

Per reuocatione di seguestro ——— ba i —

Per mand.to al instan delle parti baiocchi bi ___ 2
Per reuocatione di detto mand.o ___ ba. i —
Per cattura di sospition di fuga oltre al giuramento ___ b. 7 —
Per vidimer le cautele tra l'atto et la scrittura ___ b. i —
Per la riprodottione del libro et atti del predecessore ___ b. 2
Et se occorrera che il podesta cerchi gl'atti del predecessore in tutto ___ ba i.
Per rogito di sigurtà in ciuile ___ ba. 2
Et in criminale ___ b. 4
Per instrumento di procura ___ ba. 2
Per banni di subastatione et per tutte tre i bàni ___ ba 6
Per concessione di tutela et cura semplice in tutto ___ b. i 5
Per concession di tutela cu beneficio legis et Inuentarij ___ b. 5 o
Per il publico messo alle copie ___ ba i o
Per examino di testimonij sopra articuli et interrogatorij quatrino uno per articulo et quatrino uno p.r interr.o ___ b.
oltre la mercede dell'atto et della produttione et giuramento ___
Per il giuramento dato alli testimonij dato uno per testo ___ b. i
Per examino de testimonij senza articuli et interr.ij ___ b. 2
Per instrumento di pace ___ ba. 4
Per lettere remissorie ___ ba 5
Per appellatione con protesta scritta dal sig.r Pod.ta ___ b. 3
Per cassatura criminale ___ b. i o

Per cassatura ciuile ——— £. 2

Per ogni scrittura che le parte di mandatteno ti regista in atti dal Sig.r Podesta à mano ma arrenate et ordinaria et pieno fogli ogni quindici uerti —— £. i

Per conclusione in causa ——— £. 2

Per pubblicatione di pretto alla sua presentia —— £. 2 :

Per cimpromesso da farsi dalle parti nelli atti del podesta per ciascheduna parte ——— £a. 2

Per ogni uolta che il Podesta andara al luoco della difesa dentro la terra ——— £a 7 :

Et fuori della Terra il doppio ——— £. i 5.

Per attingere alcuno in pala ne à pagare ——— £. i

et Per l'Ill.mi Sig.ri Rettori, Cochi, Cimunita et fittuarij no li paghi niente.

Per deposito fatto nelli atti ——— £a 2

Per Inquesta in criminale reposta negli atti —— £a 30

Per sententia assolutoria in criminale pe pena del corpo afflitt ——— £. i. £ 20

Per sententia che il reo sia assolto dipena pecuniaria a giusticare ——— £. 2 30

Tutti li atti criminali et ciuili che si fanno a fauor della corte, il reo, no paghi niente

66v

Per lettere di ricorso ____ 6a

che il fu rabbi paghi di medemo nell'attitare
suo che paga l'huno della Terra. 3.

Per le cause Civile, o criminali li pagi
secondo la presente tavola

Vedove miserabile pupilli miserabili et di mada
di dote pagino la meta del capitolo ordi
nario.

Il qual capo tolto deuea esser al solito del stato
e ogni sedeci uno che per detti vedove
Pupilli et dote sarà otto per sedeci. Decla
rando che il Podesta no possa pigliare più
che mezo capo tolto contestata che sarra la
lite, et l'altro mezo data la sentenza tra
le parti

Et se alcuno dimandara il possesso di qualche here
dità, o, altri beni da pigliarli per modo di
possesso solamente, no si cerca capo tolto ma la
tolta sudetta ogni diece duc. nella terra
et diece quatrini fuori

Per pigliare case di instantia dello spirito ____ 6.

Per esecutione fatta per personalmente dal Podesta 2

7 -

Prohibendo al sig.r Podestà et altri il pigliar
et dar esecutione in caeuli seconde sententie
già che nell'ingresso della lite entra il capitolo
contrafacendo il Podestà si potria sumi ad
ingiuria nel sindicato, et per la parte gl'atti
et la sentenza siano nulli di fatto senza altra
dechiaratione.

Et occorendo dubitare di qualche cosa che quì no sia
espressa se ne debba stare alla taxola et tasta
del Cancellier del sig.r Podestà [illegible]

Tariffa della Tassa del Balio

Per ogni citatione per l'huomo della Terra quattrini uno.
et per il forestiero quattrini doi

Per intimatione d'ostensioni delli huomini della terra quatt. i.
Et dal forestiero quattrini doi

Per ogni bando per l'huomo della Terra ——— £. i
et al forestiero il doppio.

Per ogni ogni esecutione dentro la terra ——— £. i
fuori della terra ——— £. 3

Per tenuta et spesa d'esecutione fuori della terra d. Pied.° ——— £a 5.

Per ciascuno mandato presentato da esso Balio ad
instantia della parte ——— £. i
Et ad instantia della corte niente et così
d'ogn'altra scrittura per ella Corte.

In ogni caso al forestiero possi pigliare il doppio.
In ogni cosa per servitio della corte et della
Communità non possi pigliare niente
Volendo che in tutto quel che sopra non è dechiarato
s'habbia ricorso alla tariffa et uso delli balij
della Città di Terni.

Rubrica del off.o del s.r Pota nelle cose de Da.i dat. Cap.o primo 68r

Per Proveder alli molti et intolerabil dani Et tutto di si fano nel ter.o di Ried.co Statuimo et ordinamo che el s.r Pota per il tempo sarà sia tenuto et obligato nel principio del suo off.o menar uno off.le bono et esperto per far l'off.o del dano dato o, guardiano del Terr.o di detta Terra, qual sappia scriver e, continuamente vada in volta di notte come di giorno scrivendo tutti quelli Et ciascadi danni, in quel si voglia modo et ogni domenica far registrar al s.r Pota tutte l'accuse che haverà portate nel suo libretto tra la settimana: qual debbia far tal off.o cò ogni diligentia et cò bona cò'scientia senza odio, timor o, timor di chi se sia, ma solo havendo il timor d'Idio avanti agli occhi guardandosi sopra à tutto nò si cò'porre cò persona in detrimento di tutto il popolo. Et se el s.r Pota o, si cò'ponessero cò alcuno, caschino in pena de dui scudi per uno da darne conto nel loro sindicato. Et se il detto off.le del Pota si trovarà haver fatto composition cò qualche uno ò simil fraude caschi in pena di dieci scudi per ciascheduna cò'position e ciascheduna volta, nella qual pena parimente caschi ciascheduno Et consigli se serà composto. Et se il detto farà dano alle poss.ni de chi se sia à fratti di quali se siano sorte caschi in pena de un giulio per ciascheduno fratto et qualseduna volta, et

et excedasi all'accusatiõ có il suo giuramento et có un testimonio degno di fede. Nelle qual pene caschi ancora il sig.re Pota si de essi nõ farrà subito esecutiõe; à recchiesta nõ solo delli SS.ri Priori ma d'ogni privato p.sona, li quali SS.ri Priori siano tenuti ogni settimana có il cane.o della Corte à rivedé come nelle sopradette cose et loro offitij si portino il s.r Pota et il suo offitio alla pena di mezo scudo per cias.no SS.r Priori et p.cisa Gabina volta di nõ cascare sendo poi nella Pena se Caschi incontinente degno de scusa; Declarando detto offitio da conducrse come di sopra dal Pota debbia mantenersi et sostentarsi delli p.senti che si cavarà dallo off.o de detti S.ri secondo l'usanza ricevuta

Rubrica di la corte possa procedé contra li d.i per sag.ta ad instãtia del Pota che ha receuto il dãno cap.o 2

Acciõ di li dãni dati se habbiano da trovar di tutto quello è possibile remanga nipunito Statuimo et ordinamo che il s.r Pota et sui offit.li siano tenuti et obligati à querela et instãtia de cias.no SS.r Priore de Pots.ti Vigne et altre cose proceder p sag.ta contra li d.i formando la detta sag.ta contra di tanesse dato dãno in tal luoco et sopra à quella Gabbia da ricevé et examinar tutti quelli testimonij di menimeno ne possano haver informatiõe et di nomi quel tale che ha receuto il danno et quelli di per detta sag.ta trovarà haver dato dãno

li punisca

si punisca secondo la dispositione delli pati Statuti tanto volte quante il Pone della Poss.re ricorrà fra detta mg.re et ad un testimonio della detta mg.re si creda per la pena et emenda in ogni quantità. Declarando la Lattione di far dette mg.re tanto la pena quanto l'emenda dura un anno dal giorno che, fatto il danno da computarsi come segue cioè li dani dati et beste. ma passato detto anno Lattione di far detta mg.re sia prescritta et nè si possa ne la pena ne l'emenda et ne il danno. Et fatta Extrazza fra anno, il Pone Gabbia tempo un anno dal di detta mg.re à retentori l'emenda et da qui in per se intenda prescritta

Rubrica Se il S.r Pota in d.i possa proceder ad Accusa di qual si voglia persona Lavoratori, Pone de Poss.ni vigne et arbori et altri privati guardiani.

Statuimo et ordiniamo che il S.r Pota che sarrà per il tempo nelle cause de d.i possa ancora proceder à denuntia et accusa del Pone, conductori, Lavoratori della poss.re vigna o canapina arborato, qual si voglia altra cosa ove si trovarano beste di qual si voglia sorte à dar dano di notte over di giorno et anco al padrone delli predetti et à questi tali, altri di Lor famiglia che accusarando et dirando cò juramento fatto beste à dar dano in tal luoco

dáni dalj

et cinsedun di loro fino alla sáma de cinq julij per la pena et altre tanto per il dáno et emendo se detto accusator sarrà persona di buona fama, ma se sarrà di mala fama se gli creda fino alla quantità dun giulio et questo de cattiva fama ma tocchi a quello alaccusato cácio sia di ciascedun persona se prossima esser di bona fama áó procurandoli il cótrario. Ma se li detti accusatori ouero alcunj d'essi si trouarà bestie ai dáno togliendo il pegno al pastor' ouero remenarà le bestie alla corte ouer alcuna d'esse ouer le recáigarà alli guardianj ouero si per strada gli fussero estolte dal Pród o altra persona. Allhora se creda có Juramento alli detti accusatori et á ciascedun d'essi in ogni quantità tanto per la pena quáto p emendo et il detto s. Pród sia tenuto ad esegre contra li Pródj delle bestie accusate alla pena per tante volte et bestie che trouando accusate secondo la forma delli presti Statutj et sia tenuto dár la quarta parte della pena all'accusator et anco farli pagar il dáno fatto o emenda della detta possessione et altre simile procedendo nelli danni dati sómariamente de fatto senza strepito et figura di giudicio solamente cognoscinta la verità del fatto. Aggiogendo di qualche persona pigliará bestie i quello di Sauerà ricevuto il dáno ouer ad altra persona di le remenasse á casa pcáigando alla corte

ouero alli

ouero alli guardianj sia preciso in pena de uno scudo per persona et per uolta, ma quello che negarà il pegno pagbi de pena Julij cinq et in questo se creda al giuramento de l'accusatori et pagbi ouero la pena et emendo come di sopra

Rubrica della pena de quelli darannu dañ ad Arbori domesticj manualmente cap. 33

Statuimo et ordinamo che se alcuna persona manualmente mozasse, canasse, ro[illegible]sse scapezasse ó in qual si uoglia modo guastasse arbori domestico dal pedicone existente in loco domestico caschi in pena de duj ducati per ciascheduno arbori e ciascheduna persona e ciascheduna uolta et il medesmo pagbi e emenda al pone cioe duj ducati ma se larbore sarà stimato piu, sia in arbitrio del pone del arbori se uorrà li dui ducati o, quel tanto et sarà stimato, Ma se taglierà ramo delli detti arbori domestici pagbi de pena Julij quattro per ramo et altre tanto al pone per emenda, et ibramo se intenda di grossezza de mezo piede in tondo, e se minor grossezza sarà sia punito nella metà cioe in dui giulij ramo, et li detti arbori domestici et fructiferi se intendano per melo, olivo, fico, ceraso, visciolo, prugno, persico, sorbo, noce, melocotogno, castagno, et altri simili. et essendo dato danno come

dàn' dàj

come di sopra in detti arbori in luochi siluestri, sia seruato il dàno
dante à pagare la metà della detta pena respettiuamẽte, et se
alcuno darà dàno come di sopra à cerqua, cerri, furgni, etti-
lenti in luochi domestici tagliando in fusto o, dal pedicone
sia punito in pena d'uno scudo per persona per Arbor et
per uolta, et se tagliarà rami de grossezza d'una spiede
in tondo paghi de pena giulij tre p rramo per uolta et
per persona, ma se tagliarà de minor grossezza paghi
carlinj dui p rama per persona et p uolta et altretãto
paghi de emenda al patrone, ouero quel tanto sarà stimato
p stima in arbitrio come di sopra o, del una o, del altra stima
o, emenda. Ma quello il quale tagliarà in luochi nõ domes-
tici o, per dir meglio in luochi siluestri cerq, cerri, furgni
dal pedicone paghi de pena giulij cinq per Arbor d'essa
p uolta, et p rramo giulij dui della grossezza come
di sopra ma di minor grossezza carlinj dui et altretã
paghi d'emenda come di sopra al patrone pur di detta
cerqua, cerro o, furgno o, altri simili siano giudicati
arbori de nerui anni o da cento ãni in su, ma delli
arbori d'et altri simili in luochi siluestri et silue regiuar
dati, da cento ãni in giù quello che li tagliarà dal pedicone
paghi de pena baiocchi uenticinq per arbor p uolta et

et per p

et per persona, et p ramo vivendi dicet et cognosci il danno come di sopra, et perciò sole accader de alcuno e, accusato à tagliar rami grossi delli detti arbori in terra allegando sa-
pesse trovati tagliati da altri se quel tale nó trovasse con
venta esser li sia tagliati et li rami sarádo presi sia punito
nella pena come se havesse tagliati dal pedecone ouero in
rami in piedi luj medesmo, et ancora sia tenuto alla cred
come di sopra et le dette pene si paghino senza diminutione
alcuna

Rubrica della pena de quelli cauassero o, mozassero
arbori nó fruttiferi in luochi domestici ó possessioni
campi et terre et si danno cap. 4.

Qualuncha persona tagliará mozzará o, cauará dal pedicone ó tronco
in poss.re campo canapina et altri luochi domestici alcuno arbore
infruttifero come sono olmi, Pioppi fraßinj, salci, prossi,
albuccj, ornelli pini et altri simili arbori se ce starà
la vita appoggiata paghi uno scudo p persona p cadun
et p arbore fino á sei arbori ma da sei arbori in su da
cinque sia punito il delinquente alla pena del guasto. Declarando
et fino á sei arbori p la vita predá appoggiata á detto arbore
tagliato o, et la tagli o, sia pur cascata á terra paghi de
pena mezzo scudo p ciascheduna vita. Declarando et ch'lo-
si corretta nella pena del guasto come di sopra debbia anco

Dani dati

pagar uno Scudo per arbore et per volta da sei arbori in giù
ma quello il quale in detti Luochi domestici tagliarà o, scauarà
arbori simili e, piante per piantar sia punito in pena de
cinq. Julij per arbore o, pianta per volta et p persona
et se detti arbori scapezzarà o, tagliarà, rami pagli
de pena un Giulio per ramo grosso di mezo piede de
fondo, ma di minor grossezza pagli un grosso de pena
et per Legami e, salci pagli de pena dui baiocchi per ciascun
duno Legame o, vimeo et per volta et p persona, et le dette pene se
habbino senza alcuna diminutione, et in ogni caso sia tenuto
il danno dato pagar alletestio al prone del arbori o, rami per
emenda ouero quello sara stimato et Lattrone sia in arbitrio
de chi ha receuto il dano. Aggiogendo di qualunche intaccarà
o scorzarà alcuno delli detti arbori, sia punito in pena de dui
giulij per volta et p arbori ma se p la detta intaccatura o,
scorzatura l'arbori se seccasse, pagli la pena si come lo
hauesse tagliato dal fradelone, et in pena de quatro giulij
incorra quello il quale scorzarà o, intaccarà Arbori domestici
et infruttiferi, ma se p la scorzatura o, intaccatura se
seccasse pagli la pena di quindeci giulij come se l'hauesse ta-
gliato [redacted] et emendi il dano al prone come di sop.
ma quello canarà piante in loco silvestri no reguardati pagli
di pena carlini dui per pianta et p persona et p volta

Rubrica

Rubrica de quelli taglharano vite d'arbori cap. V.

Qualunche persona tagliarà viti domestiche d'altri o, le romperà in fraco da tre dàri in su sia punito in pena d'uno scudo p ciascheduna vite sino à sei viti esclusivamente et da sei viti in su inclusivamente casoli in pena del guasto secondo la forma del Statuto Et se intenda circa delli arbori fruttiferi et domestichi et se le viti saranno salvatiche caschi nella metà d'detta pena

Rubrica delle Propagine et magliuoli cap. VI.

Se alcuna persona cauarà o, scamperà propagine o, sarmentelle de viti d'altri in qualunche vite existente, sia punito in pena de dui giuli p propagine o, sarmentella de vite p volta et p persona et chi rompesse có mano dette propagine o, sarmentelle ouero magliuoli caschi in pena d'un giulio per volta p propagine o. magliuolo et per persona

Rubrica della pena d'chi farrà magliuoli cap. 7

Qualunche persona taglierà o, farrà magliuoli delle vigne d'altri senza licentia del Patrone d'esse vigne sia punito in pena de un baiocchi p magliuolo et quello ch'darà ficarà essa vite p il frutto sperato in far li magliuoli sia tenuto attenendo al patrone

Rubrica delli dàni manuali alli frutti domestici cap. 8

Se alcuna persona darrà dàno à frutti manualmente cioè à fichi mela, Pera, sorba, noci, persiche, ceraxe, visciole prugni et

dani dej
simili sia punito in perca dun giulio per persona per uolta et per luogo, et nella medesima pena caschi che recoglierà detti frutti giacenti in terra, et chi desse ad alcuno delli detti frutti posti à seccare nelle grate o, altri luochi, e, cogliendo d'arbori o, di terra et portando uia detti frutti có canestra panara saccoletto cistella cassa o, sacho et altri simili sia punito in pena de dui giulij per persona et per uolta, nella qual pena incorra ancora quello et battesse o, crollasse arbori per far cadér li frutti o, quelli frutti posti à seccar se re portasse: et se il danno sarà restabile sia punito el furto.

Rubrica de quelli darrado dano manualmente al brue domestico

Cap. 7:

Qualuncha persona darrà dano manualmente in Vigne Possessionj arboreti o, altri luochi all'brue domestiche d'altri cogliendo dette brue fino á quattro razzi paghi de pena quattro giulij per persona p uolta et p luocho, et da quattro razzi in su, fino á uenticinq razzi oltra alli quattro giulij prefatj pagli de pena un grosso per razzo. et da uenticinq razzi in su sia punito in pena del guasto secondo la forma dello Statuto disponerà della pena delli guasti. Declarando che se alcuna persona darrà dano á ciauarello o, Lamborsca in possessione d'altri se nó la portarà uia, caschi in pena de cinq bolognini, ma se

se la portarà

se la portarà via ó carestij panarij ceste bigonij et altri
simili pagij de pena de grilij per ciascheduno persona ceste
o, bigonio et per volta.

Rubrica de quelli dannando dáno in horti serrati et ad
serrati in cápi et altri lochi cap. X.

Se alcuna persona manualmente dannerá dáno in horti serrati
có mano frutte o, biede á qualiche sorte de fruttj o, ver-
daggi sia punito in pena de mezo scudo per ciascheduno
et ciascheduna volta una se in detto horto dannerá dáno co-
gliendo una d'altri oltre alli detti cinq grilij gl'horto pa-
gi anco la pena del uno secondo la forma del pre-
cedente cap.o et se alcuno dannerá danno in horti o,
chesi nó serratj manualmente sia punito nella me-
tá della detta pena seservata la pena et cónsideratione
del guasto come appará al cap.o del guasto al quale nó
intendemo derogar ne pregiudicar.

Rubrica de gli dannando dáno manualmente all'olive capxi.

Chi dannerá dáno manualmente cogliendo olive d'altri, tanto di sopra
come di sotto caschi in pena d'un fiorino per ciascheduno et
ciascheduna volta, et ciá se intenda fino á mezo marzo
et da quello in poi pagi di pena un giulio per persona et
per volta

Rubrica delli dani manuali et studiosi Cap. xij

Statuimo et ordinamo che in tutti li dani manuali o, studiosi fatti co bastone oltre alle pene pecuniarie contenute nelli predicti capitoli e statuti di deliquenti e, dano dati debbiano stare un giorno preggione et una notte.

Rubrica de chi portata arma cap. 13.

Ordinamo et Statuimo che nessuna persona possa portare avanti alle vendebe piu de cinq raspi duna delle sue possessioni et se piu ne portasse, paghi de pena un grosso p raspo, et se creda co giuramento a chi la portasse de sauerla colta nella sua poss.ne et chi fusse trouato portare arma in modo alcuno et no sauesse poss.ne propria, condotte nelle quale no fussero vue, caschi in pena dun giulio p raspo, excetto no giustificasse essersi stata donata da qualchuno o, datoli licenza che nella sua vigna la cogliesse, punito no passi tre raspi

Rubrica de chi tagliasse glande o, nela saluatiche cap.o 14.

Qualuncha persona darà dano manualmente tagliando glande o, nela saluatiche dalbari sia punito in pena dun giulio p persona et volta. et chi le recoglieste da piedi caschi in pena della metà della pena predetta. ma portando via delle dette glande o, nela saluatiche o, cogliendo o raccogliendo piu de mezo staro sia punito in pena de duj giulij per persona et pianta et se il dano sarà notabile sia punito p terzo.

Rubrica

Rubrica d'quelli darrando dáno à Caffarara manualt. cap. 15.

Se alcuna persona darrà dáno manualmente cogliendo Caffarara d'altri in qual si voglia luoco sia punito in pena de cinq. giulij per persona et giuda.

Rubrica de quelli darrando dáno in far fronde cap. 16

Qualuncha persona darrà dáno manualmente facendo fronde in arbori, vigne, ulivi, fichi cárchi et altri simili sia punito in pena d'un carlino per ciascheduna persona et giuda.

Rubrica de quelli darrando dáno à Legumj d'altri cap.o 17.

Quello il quale darrà dáno manualmente in fave, cicerchie, ceci, piselli, roveglia, linticchie, fasciuli et altri simili sia punito in pena d'un giulio per persona che coglierá scarpará o, in qual si voglia altro modo manualmente danno darrá et giuda

Rubrica de chi toglieste Paglia d'altri Cap.o 18.

Se alcuna persona darrá dáno manualmente togliendo paglia d'altri dell'pagliaro o, altri luochi sia punito nella pena d'un giulio per sacco de paglia, ciascheduna persona et per ciascheduna volta

Rubrica de quelli togliesero Legna d'altri cap.o 19.

Qualuncha persona darrà dáno manualmente togliendo Legna tagliata et accatastata o, fascine assiepate o Legate ouero nó accatastate

sia punita in pena d'un giulio per soma et da quello in giù un grosso per fascio

Rubrica de gli tagliesseno pali della vigna d'altrj arbori forcine et altri simili Cap.o 20.

Statuimo et ordinamo che nessuna persona ardisca o, presumi di tagliar canar raccoglier o, sfrondo o, tagliar arbori forcine pertiche pali et altri simili delle vigne o poss.ni d'altri manualmente di qual si voglia tempo sotto la pena de duj giulij p ciascheduna persona per volta et per fascio et di tanto sia punito senza alcuna diminutione et la rotta raddoppi la pena

Rubrica de chi darrà dano manualmente in grani et biade d'altri Cap.o 21.

Se alcuna persona darrà dano manualmente metendo o, portando o, rocando o, scarpendo grani biade migli et altri simili in herba paghi de pena duj giulij per ciascun fascio et p ciascuna volta et p luoco. et nella medesma pena in corra chi facesse herba in detti grani o biade et altri simili et questo se intenda per tutto il mese di maggio e per il tempo avanti, ma da quel tempo in poi fin che li grani biade et migli et altre simili sarando meture p tutti li sopradetti casi le dette pene se dupplichino et se il dano fusse notabile in corra nella pena del guasto Sanct

cõstitutione

cõsideratione del mal animo de quel tale che farrà simil
danno. Declarando che nelli limiti delle possessionj ove
sõno detti grannj e biade et le forme sia licito á far l'her-
ba senza incorso di pena pur che m.a della herba nó ce siano
mescolate le spiche o piedi di grano biade et altri similj

Rubrica de chi darrà dãno á far herba cap.o 22.

Statuimo et ordinamo che qualuche persona farrà o metterà her
ba in prati, vigne, horti, et altri lochi bãditi o segnatj
paghi de pena un giulio per persona per fascio et p
ciascuna volta

Rubrica dell'herba segnata et bãdita cap.o 23.

Ordinamo e Statuimo che ad ognuno sia licito far bandir tre
mesali á seme di terra nelle sue poss.ni in luoco che
sia atto á far herba: di che se debbia star nascendoli cõ-
tradicitia, alla relatione delli Stimatori del cõmune,
et quello segnar cõ stoppia attaccata alli arbori et ne fus-
sero overo in pali de legno o cãne fatte in terra et
il bando se debbia scrivere nelli libri della corte: de
che il s.r Pot.à habbia un baiocco per sua scrittura, et
chi farrà dãno in detti luochi bandirj et segnatj come di sop.a
dal principio d'maggio fino al fine m.o cõ bestie et manualmẽte
sia punito secondo la for.a delli Statuti disponendi de chi farrà dãno
in prato d'altri.

Rubrica de chi darrà dáno manualmente in grani tagliati et in
tagliati et biade capo 24.

Se alcuna persona darrà dáno manualmente togliendo gregne over
manocchi di grano miglio o, altre sorte de biade di neta barone
o campo d'altri sia punito nella pena de cinq giulij per
ciascuno gregna et per ciascuna volta. Et se il de-
linquente fusse solito á far tal dáni oltra alli cinq giu-
lij per gregna debbia esser punito per furto. Et chi to-
gliesse o, carpesse o, sbricalle spiche de grano de gregne
abarconato o, pò metuto, o, nò, caschi in pena d'un giulio
per ciascuno et per ciascuna volta: Et se dette spiche
sarrando d'orso spelta miglio et altre biadi sia punito in
un giulio come di sopra.

Rubrica chi darrà dáno attraversando grani et altre
biade capo 25

Statuimo et ordinamo che se alcuna persona darrà danno
attraversando cáballi grani biadi legumi cánepe lini et altri
simili dal calende di Novembre per tutto il mese de febraro
caschi in pena de dui baiocchi per ciascheduna bestia grossa
et per ciascuna volta. et per ciascuna bestia minuta in
pena de dui quattrini. et dal calende di marzo fin che se satura
mietute ó vendemiate, e cassate respettivamente sia punito
al doppio della pena predetta per ciascuna bestia et per volta
dal calende di maggio fino ed detti grani et biade sarrando

metute

metuti et simili altre biade et li Ligumj, Lini, et Canepe, Zócari et carpini per persona che attrouarà, si paghi bricchi tre guolta ma se darrà dáno cogliendo manualmente se paghi secondo la disposition delli Statuti sopra li dáni manuali.

Rubrica de chi fecisse semita tragetta ouia noua per le poss.ni d'altri Cap.o 26.

Qualúche persona farrà semita tragetto o, uia nouua per possessionj d'altri sia punito in pena di quattro baiocchi per uolta et per bestia grossa per uolta et di possessione.

Rubrica che quello darrà dáno co' licentia del Prore sia escusato cap.o 27.

Chi darrà dáno in qualche modo co' licentia del Prore delle poss.ni Vigne, et Horti, o da lauoratori o, cottimarioli d'esse, il dáno dato non sia tenuto ad alcuna pena se sarrà accusato dalli guardiani et di detta licentia datali creda al giuramento del Prore o, Lauoratori o, cottimarolo, ma per inq.e non s'hauendo causa della pena ne se gli creda, ma sia tenuto il dáno dante á pagar la pena.

Rubrica de chi andasse per poss.ni d'altri dopo la proibitione cap.o 28.

Se alcuno in qualúche modo entrarà personalmente o, có bestie di qualsi uoglia sorte nelle poss.ni d'altri dopó il bando fatto per il Iudice di detta Terra, sia punito in pena de duj bricchi se serrà

danj dan.

sarrà senza dáno per ciascuna persona per bestia grossa et
grossa et il detto bando se debbia leggere p il S.r Podestà o, suo rot.e
nel libro delli dáni dazj o ingr.ij có la solita mercede, et delli
casi predetti se pagni p semenda al Prone quel medesmo
si pagha de pena, aggiongendo et se detto bestie o, persone fa
ranno dáno in delle poss.ni et terreni banditi oltra alli dan
faiocchi per la pena sopra detta, volemo se pagni ancora
la pena contenuta nelli Statuti cótra li dáno danj respettivamen
có bestie et có persone

Rubrica delli Arbori che prendessero sopralle poss.ni d'altri Cap.

Statuimo et Ordiniamo che se alcuno haverà arbori fruttiferi
o, infruttiferi li rami delli quali prendessero sopra le possessioni
del vecino o, li facessero ombra o, pregiudizio notabile
il S.r Podestà a Petitione della parte sia tenuto á farli tagliare
se fra le parte nó ce vinaccetto accordo per ——— piede
di mano in altro ad Arbitrio d'huo col parer d'quatel homo
pratico et da bene, et se il Prone de detti Arbori do poi
il m.to fattoli si tagliarà ó remondarà detti rami sarrà re
gligente pagni de pena dui faiocchi p ciascheduno giorno et sarr
mi mora di esegrí detto ordine o precetto, et mentre de mezo
sia tenuto á tagliarli ó remódarli come di sopra. Et sia lecito
ad ognuno coglierí li frutti delli arbori et prendessero sopra le
Lor poss.ni quato si puo giugnerí có le mano senza alcuna

ma se coglierí

Ma se la coglierà più alto overo fuora della sua possessione sotto pretesto de quato più giugerà có mano pugni et pedino la pena seconda la for.ma delli Statuti.

Rubrica del piantar Arbori fruttiferi et infruttiferi nel suo appresso al Vicino Cap.o 30

Per la p.ma Legge Statuimo et Ordinamo che dopoi la pub.ca del p.te Statuto qualunche persona vorrà piantar arbori fruttiferi o infruttiferi nel suo terreno vicino alli terreni cofini et poss.ni del vicino li debbia piantar et far piantare in modo che il fusto del Arbore piantato stia nel suo lontano dal Termine et cofino per cinq piedi de mano accio crescendo no habbiano da far danno al vicino. ma se sarà olmo ò fico stà nel suo lontano dal vicino nove piedi, et se altrimente sarà fatto, il piantatore sia tenuto fra tre.ce de tre giorni á remover detti arbori piantati et remetterli lontano dalli ter.ni ò cofini come se è detto di sopra se la parte ne farà instantia á pena de cinq giulij et nó dimeno sia tenuto á mutarli come di sopra. ma se il suo vicino ci harà arbori nel suo campo ò poss.ne per prima piantati sia licito á quello et appresso á tal vicino vorrà piantar metter á piantar l'arbori suy tanto lontano dalli termini ò cofini quato stando quelli del suo vicino nó ostante la natura

dàn dàj

data de sopra quel volemo sabbia luoco nelle piantate da
farse de nuouo appresso ad altra poss.ne del vicino dou
nó sono arbori et il simele volemo otteraj l'altro vicin
quando al'incontro vorrá piantarí nel suo sotto la detta
pena

Rubrica de chi spara o fa fatto nella poss.ne
d'altri tagliando fratta o, rompe fos.a Cap.o 31.

Ad essuna persona debbia sparaí o, tagliaí fratta per fra palli
zi alcuna poss.ne d'altri ouero rompí fos.a o far passo
et altri simili guastando zi qual si voglia modo senza
licentia del prone sotto pena de duj carlinj a persona
et ogni volta el fatto. et se di poi pattará d'detta poss
nó sauendoci l'attione della uia, có beshe o senza beshe
pagzi la pena d'uia roua tante uolte quáte ce pattera
secondo la fos.a delli Statuzj de chi fa uia roua. Aggiu
gendo Et se la Strada vicina á detta poss.ne sarrá impedita
talmente Et ad ce si possa passar all'ora sia licito at
trauersaí et far uia roua senza pena poderá poss.re

Rubrica delle beshe dáno dáti á grano biade miglio
ó Legumj, d'altri Cap.o 32

Statuimo et ordinamo che qualuncha persona darrá dáno c
beshe di qual si voglia sorte ó pur le beshe d'alcuno da
zando danno zi grani, biade, migli, ligumj, et altri simi
di poi che sarrando seminate auanti che li semi
no nazj

sciano nati et euidentemente apparischano trauersado
o sando pagni de pena il prone delle bestie un baiocchi
p ciascuna bestia grossa et grossa, et se dette bestie
trauersando dano in detti luochi dopoi il grano et altri le-
detti semi sarrando nati et di in di fino al calende
di marzo exclusive il prone pagni d pena duj baiocchi et
mezo p bestia grossa et p cadra, Ma se le dette bestie
trauersando dano in detti grani biade, miglij legumj, et altri si-
mili dal Calende di marzo fino et detti frutti sarrando
metuti o, roncati e, corpiti, il Prone delle bestie pa-
gni de pena cinq baiocchi p bestia grossa p luoco
et p cadra Ma se in detti luochi o, ciascuno d'essi dan-
nando dano bestie minute nelli tempi sopradetti respettiua-
mente il Prone delle dette bestie pagni la meta delle stes-
dette pene delle bestie grosse per ciascuna bestia minuta
p cadra et p luoco secondo la distintione delli tempi come
di sopra, et nella medesma pena si corra chi darrà
dano co gallinie oche et altri simili in detti luochi

Rubrica che ogni paro di boui debbia portar una campana

sonante Cap.o 33.

Statuimo et Ordinamo che ogni persona et da boui in
ter.o di Ried.o sia tenuto de continuo giorno et notte mette
anno per la campagna pascendo o andando o, tornando

ad ogni passo de boui far portar una campana sonante sotto
pena de mezo scudo per ogni uolta sarrando trouati se la cá-
cioe giulij tre per uolta et portandola detta cápana o, cápane
attuzate di giorno paghi mezo scudi et di notte uno scudo, et
cetto il giorno mentre stando legati allárato la detta ca-
pa se possa attuzar senza incorso di pena, ma poi de-
bia stuzarla acciò sieno come di sopra sotto la detta pena
et una cápana no intenda piu ch duj boui.

Rubrica delle bestie sarrado dáno in boui ouer cas-
sina Cap° 34

Se le bestie grosse sarrado dáno in boui di poi et sarra
seminij ouero done fussero porri, agli, cipolle, biete, melo-
ny, cauoli, et altri simili herbaglie, se sarrado apparij ob-
et co pertiche siepe porte et altri simili il prone delle
bestie paghi de pena baiocchi uenti per bestia grosso et p
uolta, ma se no sarra apparato paghi la meta de detta
pena. Et se alcuna bestia grossa sarrá dáno á cassina
pa d'altri il prone delle bestie paghi de pena giulij duj
et mezo p bestia grossa et per uolta, ma se sarrá
porci et sarrado dáno paghi il prone uno scudo p
porco et p uolta, Et se il dáno nelle cose predette
sarrá fatto per bestie minute nella mora delle detta
pene per bestia et giulia il prone d'esse sia tenuto.
declarando Et se á dette cose il dáno sara notabile

sia punito

sia punito per quadro.

Rubrica delle bestie grosse, e minute darrado danno
in vigne d'altri Cap.° 35.

Statuimo et ordinamo che le bestie grosse de qual si
voglia sorte darrado dano, intrarando in vigne d'altri
dal Calende de maso fin dal Calende de septembre fino et sarrà vendi-
miato, et da quello in poi fino che predette vigne durarà
la fronde su le viti, li Rone delle dette bestie pagni
le pena tanto nata bendhe come di poi durante il
tempo sopradetto, et sia punito nella pena de duj
giuli, et messo per ciascuna bestia grossa in vigna et per ciascu-
na di poi sarrà cascata la fronde per fino a tutto mar-
zo pagni un giulio per bestia grossa per vigna et per horo.
et le bestie minute et darrado danno in vigne secondo
la distintione delli tempi predetti pagni il proue
baiocchi quattro per bestia grossa et per vigna di poi
che sarrà cascata la fronde fino a tutto marzo. ma
dal Calende de septembre fin che le fronde durarando su le
viti pagni otto baiocchi per bestia minuta et per volta

Rubrica delle bestie et darrado dano rotando fichi
panarelle et meglichi Cap.° 36.

Item se le bestie grosse darrando dano a fichi panarelle et

et maglioli rodendo in qualunche modo le sarrando in luogo ch
chiuso o apparato, et sieno tenute et forme il prone d'esse
bestie pagli de pena dar. 3 Statuj per bestia per volta et p luo
pria se sarrando in luoco nó cenctato pagli de pe
una giulio p bestia. Declarando et le pecorelle et la
maglioli, che sarrando pradate alli stroppi et pastinat
p vigne ó pastino rotandoli compendoli o calpestandoli
alcuna bestia grossa di qual si voglia tempo per duj ani
da poi che sarrando posti o pastenati. Volemo et il prone
delle bestie pagli quella pena che douena pagar se fus
sero dato danno in vigna piena et cd la fronda. et
le bestie minute pagnino et il prone d'esse pagli
un grosso p bestia fino á cinq bestie et da quel in
nanzo grosso p bestia. se sarrando dano á fichi panarelle
et maglioli in renchiuso o apparato come di sopra. et
in luoco nel renchiuso la meta de detta pena, ma in
quelli che sarrando pra li duj ani come di sopra pagli
il prone d'esse la pena declarato nel capo de chi dan
dano in vigne cd bestie

Rubrica de le capre et li porci nó possino stare nel

Ter. di Piedi cap. 37.

Per esser le capre et li porci animali molto danosi alli fruti
poss.ni Lorj vigne et altri grani et biade seminati so
per questa

per questa p.te Legge Statuimo che li porci et le capre
se intendano nella Terza et Pen.a ultima specie, et fatto eccetti
et nessuna gliela possa tenere al pena de duj scudi per
caschedauno et caschedauna volta, et pienti de meno sia
obligato a cauarli uia del dano se intenda in una
porca allevata a mano et per questa casa. et maggior
pene secondo la disp.ne del p.to Volume di Statuti.

Rubrica delle bestie dannando dano ad olivi, Amandole,
peri, mele, et altri simili Cap.o 38.

Se le bestie grosse di qual si voglia sorte dannando dano
rodendo o scorzando olive, amandole, Persichi, Peri, me-
la, prugne, cerase, et altri simili in qualuche modo.
il prone d'esse pagi un giulio p bestia et p.sta et
per bestia minuta la metà della detta pena et fino
a cinq bestie come de sopra et da cinq in su dui baiocchi
p caschedauna bestia minuta. Et in simil pena sia pu-
nito il prone delle bestie grosse et il prone delle bestie
minute respettiuamente declarati nel p.nte cap.o se le
dette bestie grosse o menute dannando dano alli frutti delli
detti arbori fruttiferi se giacessero cascati in terra à Pie
delli arbori.

Rubrica delle bestie grosse dannando dano à salici olmi
pioppi et altre piante piantate o poste in qual si voglia
luoco Cap.o 39.

Item se le dette bestie grosse darrando dano volendo scorsando o zapen
o abbattendo arbori domestici et no fruttiferi come salci; ora
tostoni, prosperi et altri simili piantazi in loci domestici
padrone d'esse bestie pagi de pena un giulio per bestia
et p volta, ma se no volendo o, godendo o scapezzan
o abbattendo pagi la metà della detta pena, et de
bestie menute pagi un baiocco p bestia minuta.

Rubrica delle porci darrando dano alle noci facendi dano
Se le bestie porcine darrando dano a noci iacenti in terra
al tempo della lor maturità fino di darrando battute et
vacuote dal patrone, pagi il patrone de pena d'essi porci un
grotto p porco.

Rubrica delle bestie grosse darrando dano a ghiande
o castagne d'altri cap.to 41

Item se le bestie grosse darrando dano alle ghiande e, castagne
giacente in terra il patrone d'esse pagi de pena un grotto
p bestia. et p volta, et il padrone delle bestie minute
dano darrij pagi mezo grotto p bestia et p volta

Rubrica delle bestie darrade dano a grano biade et le-
gumi metuti et carpiti cap.to 42

Item se le bestie grosse di qual si voglia sorte darrando danno
a grano biade o legumi fatto in grogne o mazzocchi
come in mete o barconi o mucchie in qualsiche luoco
esistente negligendo o spasseando barconi, o mete o
mucchie, pagi di pena il patrone delle bestie un giulio
per bestia

per bestia et p ciascuna uolta et se il dáno ni detti grani
biade o, legumj sarrà fatto da bestie minute o galline
o, oche et altri simili; paghi il prone d'esse p pena
duj baiocchi p bestia o, gallina et p uolta. Et se le
dette bestie grosse sarrando dáno in orzo á grano o,
biade tritate o, legumi battuti o, grate et fichi et altri
simili frutti asciutti in orzo o, castagne paghi il
padrone d'esse carlinj duj p bestia et p uolta. Et per
bestia minuta oche o gallina cant nerbo per
ciascuna uolta

Rubrica delle bestie durrádo dáno ni cánchi Capº 43.

Et se dette bestie grosse durrádo sarrano ni Canneti da calende
de marzo fin che sarrando tagliate il prone delle
bestie paghi un giulio p bestia et p uolta, et per bestia
minuta paghi un grotto p bestia.

Rubrica delle bestie durrádo dáno d'cánape o, lini Capº 44

Et se le bestie grosse durrando sarrano ni Cánape o, lini et
altri simili cose d'altri dal dí et sarrando seminate fino
che sarrando cresciute o cogliute intrando in quelle in nó.
il prone delle bestie paghi le pena un grotto p bestia
et p uolta. Et il prone delle bestie minute dáno danij
paghi la meta della detta pena p bestia et p uolta

Rubrica delli Canj durrando dáno ni Vigne et Se-
menij Capº 45.

Statuimo che se alcun cane darrà dáno in vigna piena [illegible]
dal calende d'agosto fin che sarrà recolto el frutto. il prone[illegible]
cane caschi in pena de duj carlinj per volta et [illegible] can
Et il cane se intenda facer dar dáno se ce è
in detta vigna. Eccetuando che tutti li cani existenti ne
terre.ti di Piec.o della festa de s.ta Maria d'agosto fino che
sarrà finita la vendébia debbiano portar attaccato al
collo cò bona corda uno breino de corgnale gagliardo
longo un piede di mano alla pena d'un guilio [illegible] can
da pagarse dal prone d'essi cani. Et se il padrone d'el
vigna trovarà il cane à dar dáno o, pur dentro alla
vigna se lo ferirà o, l'ammazzarà dentro alla vigna ne
sia tenuto à pena se bene il cane morsette poi fora
della detta vigna.

Rubrica delle Gelpi

Et darrando dáno in prati et herbe signate

Cap.o 46.

Statuimo che se dette beshie grosse darrando dáno in prati o, herbe signate
secondo la for.ma delli Statuti cioè nel herbe signate dal
calende di marzo et fino à tutto il mese di magio ci,
et nelli prati dal calende di marzo fino à tutto agosto il
padrone d'esse beshie paghi de pena un grosso p beshia grossa
et p cadun. Et p beshia minuta paghi un baiocco p besh
fino à diece, et da quel in su p tutta la metta duj quatrinj
p beshia minuta

dáno dáno

Bestia minuta pena che la pena nó ecceda mezo
scudo in tutte cose. Et li porci nó possano alcun
tempo entrar in prati d'altri, alla pena d'un carlino per
porco et giulio da pagarsi per il pastore d'essi.

Rubrica delle bestie grosse e minute che intrando in
stoppie d'altri Capº 47

Se le dette bestie grosse e menute sarrando trouate à pascolar
o in qualunche modo siano in stoppie o, altre possessioni
d'altri done siano vigne legregne o, mannocchi di grani
biade et altri simili o, mucchie de legumi carpiti ouero
ce siano le mete admetate, il pastore d'esse bestie pegni
de pena p ciascuna bestia grossa, [illegible]
et per bestia minuta et giulio quel tanto di danno
venuto à pagar se fussero dato dáno in grani biade
et legumi prima ch'siano metuti o, carpiti secondo
la forma delli Statuti. et la notte radoppi. ma poi che
sarrando leuate le mete ci possano pascer senza in
corso di pena

Rubrica dell'meti Capº 48.

Statuimo et ordinamo che nessuna persona debbia dar
dáno in alcun modo alli meti de frutti di qual si vo-
glia sorte manualmente ouer co bestie di qual si voglia
sorte cauando, rosendo, tagliando, scaperlando, giacciando,
schiaccando, rodendo, scorlando, o, in qual si voglia modo

dàni dati

dànificando sotto pena d'uno scudo per persona che
darà dàno, et cinq giulij se sarà danno de bestie
persona et p bestie respettivamente. Et se il dann
sarà in modo de furto o rapina p ciò negarà á siccarse o,
talmente á guastarli et nó sarà più buono et bisogni
refarlo il dànificante caschi in pena del doppio
persona o, p bestia come di sopra. et in tutti li predetti
casi. et in tutti li soprad.ti casi. el dáno dante altre tá
sia tenuto á pagar d'emenda al prone delli detti danij: e
el s.r Podesta per il tempo sia tenuto et debbia in ciò
farí ragion sumaria á recchiesta del dánificato al
quale sia creduto el il suo iur.to et có un testimon
degno di fede.

Rubrica Et in dàni dati se creda al giuramento
del prone fino á cinq giulij Cap.o 49

Statuimo et Ordiniamo et in tutti li capitoli delli dán
dati tanto manuali come de bestie se stia et debbia
credersi al prone o, lavoratori o lor garzone se sarà
di bona fama fino alla sùma de cinq giulij p la
pena, et altre tanto p l'emenda se accusarà finotto
giorni dopoi el haverà o, lavorando receuto el dán
in qual si voglia lavoro. ma se trovarà bestie á dan
danno nelle sue poss.ni vigne et altri luochi proprie ou
piglierà á lavoricchio ó pur che siano del suo padron e
et in fatto toglierà il pegno al pastor d'esse et p quel gi
no el il di

giorno o, per il dì seguente lo portarà alla corte et accusarà
overo remenarà le bestie à casa alla corte o, le darrà in
mano delli guardiany o, del prone gli sia creduto in quat
si voglia quàtità de la pena et pignedo et il prone delle
bestie ò vero danificato sia astretto dal S.r Pod.à à pagar la pena
et pignedo come di sopra et cõtra test.o si accusarà
cõ giuramento parimente si creda in ogni suma.

Rubrica che nelli casi nõ espressi nel volume de
Statuty se proceda de simile à simele Cap.o 50.

Statuimo et Ordinamo che in tutti li casi de dãno dati ñ
espressamente come cõ bestie nelli quali e li presti Statuty
nõ si facesse espressa et particular mentione delle pe-
ne d'essi Statuti et debbia il S.r Pod.à et suy offitiali proceder
de simile à simile, et nõ potendose adoprare al suo
simile remanga in dispositione della ragion com.e

Rubrica Et delli danni dati da tutte sorte de beny il 9no Cap.o Se.

Statuimo et Ordinamo che in tutti li dãny dati et pene im-
poste nel volume del presente libro et Statuto dove nõ dice
sendalcun diminutione et nella quãtità et pena de
sette bracchi in su la cõstitione se debbia lassar et
levar il quarto e il S.r Pod.à o suy offitiali della pena delle
accuse inquisitioni e guardiany et dalle pene et ameze delle
mig.a se l'accusato o inquisito nõ pagarà tal dãny alla prima

risposta ó recheista ó pur nó le litigara, ma se cótrastara
ó negara nó possa hauer ne goder tal benefitio.

Rubrica delle beshie darrado dáno ni stabbij o Giuse Cap.o 52

Ordinamo et Statuirio Et le beshie grosse darrado dáno ni chiu
ó arbori oue sono le uite et loue rodendo le uite ó len
ó alcuna d'esse uite rópendo o magnando luua. il padrone
d'esse beshie pagni de pena un giulio p beshia et p cosh
ma se detta chiusa ó arboreto sarrà renchiusa á torn
á torno có siepe ó pesche ó forme pagni dui giulij p
beshia et p cosha dal calende d'aprile fin Et sarrà
uendembrata, ma se nó rodendo ó rompendo uite
ó magnando uua pagni un grotto p beshia p entrar et
stare ni detta chiusa ó arboreto. ma entrando nelli
poss.ni come di sopra renchiusi et apparati ancora
nó rodano rópano o magnino uua pagni un giulio per
beshia dal calende d'Aprile fino alle uendembre p beshia
grossa et p cosha. ma nelli altri tempi se nó ci dauno
dáno pagni d'el detto pone nelle grotto p beshia et p
cosha et se darrando dáno un grotto, et un giulio
regretiuamente come di sopra

Rubrica d'agrauno si pesta di scendere ni dàny dely Cap.o 53.

Volendose alcuna persona defendere d'alcuna cosa ni dàny dely; dele-
gno sia mesto nelle sue ragn.ni et auanty alla sentenza fin nó

sia gravato

nó sia grauato á pagar pena ne meno quelli bisogna spen-
dere p la defensione n costa. et se tale accusato o, inquisito
sarrà condennato e trouato colpabile. allhora sia tenuto
á pagare la pena et tutte le spese delle scritture fatte
p sua defensione, ma nó essendo trouato colpabile, dicia-
mo nó sia tenuto á pagare le dette scritture ne altra
cosa. et essendoci piu accusatori si astrenga detto accusato
á pagar dette spese.

Rubrica de li dazj dati da bestie nó si possa passare
sarino Capº 84

Volemo ch tutti li dazj dati p le bestie di quel si voglia sorte
nó si possa proceder p ciò d.ti ne ad accusa passato un
anno dal dì ch sarà fatto il dano, ma se sing.re sarrà
fatta fra sano g.no il giorno ch sarà seguito il danno
sabbia tempo un anno dal dì ch sarà fatta sing.re á resecu-
tori. et similmente diciamo dell'accusa se l'accusatore
al quale si crede có il suo giuramento fino alla quantità
de cinq giulij sarà accusato fra otto giorni come sud.
trouno detto al suo capº sabbia tempo un anno á resecutori
il suo emendo fino á detta quantità et parimente ch ogni
altra sarà seguito portato il pegno o menate bestie come di
sopra o, accusato cd un testimonio sarà accusato
fra un mese dal dì ch gli fatto il dano et fra un anno
se vorrà accusar dal dì ch sarà seguito il dano sia tenuto

accusar có dui testimonij degni de fede et subita tempo un
ano come di sopra à retrotti, il et se intenda anco
quelli dáni manualmente fatti, eccettuando però li dáni
tabile cioe di guasto nel qual caso si possa procede
sempli et nigner ni ostante qual si voglj presenti

Rubrica Et alli minuri di 14 áni si creda nella nig
cap.o 55.

Essendo che in questi tempi mi, li frutti delle bestie g
sia un poco di sal.o et la magior parte sino quand
le bestiame dalli minuri de quattordici anni, però Sta
mo et nelle nig.re de dáni dati se creda anco alli t
stimonij minuri di quattordici anni, tanto quanto
alla prudentia giudicio et coscienza del Pot.re parerá
di poterlo credere

Rubrica come se debbano da pagar le menadi Cap.o 5
Statuimo et ordinamo. che de tutti li dáni dati manua
et có bestie studiosamente sia licito á colui ch'ha re
ceuto il dáno di far stimar il dáno overo pigliar
l'emenda quale sarà di pena secondo la forma delli
Statuti: Et nelli dáni dati nó studiosi fatti de bestie pos
sendosi il dáno stimar se stimi et secondo la stima
se paghi l'emenda. ma nó potendosi stimar sia licito
á chi ha patito il dáno pigliar l'emenda quale fusse
de pena. Et parimente volemo possa pigliar tanto

l'emendo quale

l'emendo quáto fusse de ragion in tutti li casi nelli quali espressamente per li predetti Statuti si trova espresso et declarato et ch'il prone pigli altre tanto l'emendo quáto e di ragione secondo la Stima o, pur si remetta à luy pigliar la Stima o l'emendo come in esso si contiene. Et il S.r Pota o, luy uffli siano tenuti ad ogni semplice req.e de ciascuno de la sua arte della Stigneria astrégner á pagare detti emendi o Stima tutti quelli si trovarano nel ing.e o, accusa del Instáte et limandate d'dáz generali et de bestie loro et di fatto faceríno satisfár et pagar alli dánificati o, loro heredi. Et se in questo sarrá o sarano negligenti sia tenuto et siano tenuti del lor proprio á pagar tutti e singuli detti Stime et emendi come di sopra al tempo del sindicato. et della req.e fatta si creda al giuramento de colui che sará instáte l'emendi o Stime predette có un testi si come fusse piena prova. Aggiungendo li ciudadi le malitie delli pastori et altri quali sono soli testimonij nelli ing.ti et reclamationi de dáz dati; quali accusano molte bestie nó conosciute sacer riste dar dáno in detti luochi de quelle se fáno ing.ti per nó pagar l'emenda delle lor bestie et potessero accadere in detti luochi. Per provedersi se li cio si et mitio quello. viene il dáno sia satisfatto del detto emendo. Item li pastori delle bestie

conoscute accusate ni da mag.ne giano tenuti à pagar la
la emenda del detto danno. secondo l'estima de ciò fa
per li Estimatori se però le bestie nó conoscute si trou
accusate da pastori o, altre persone interessate ma se da al
nó interessato accusate saranno andare à cóto del pa
ne et spese. Reservamo però che ritrouandose il pró
delle dette bestie nó conosciute sottoposte cótra di luy el gl
et sia pagato la emenda si possa usar et da quelle
uscitori secondo la dispositione della mag.ne de fatte
similmente sendo altra recócettione de mag.ne pur
di giorno reconosciute da un testimonio o, piu da aggiu
gendi in detta mag.ne et se sarà necessario anc
à quello el giuramento. sia pagato se gli recócida la mag.ne

Rubrica della duplicatione et raddoppiamento delle pe
de dazy dazj. capo 57.

Similmente tutti et cadaschie o in qual si voglia modo di non
siano pene doppie et duplicate se intendano et simil
adesso siano duplicate tutte le pene de forestieri et
manualmente có bestie dannando danno in ter.o di pieg
ho giorno o, di notte, Declarando che la notte se intē
deria cominciar al suono dell'auemaria della sera
fino all'auemaria della mattina. dun et se intenda
notte et di notte parimente raddoppino anco tutte
le pene estraordinarij et criminelj et il forestie
in ogni caso sia tenuto à pagar il doppio de quelo che
pagano li homeni di piedo se fusse incorso in tali pene

Titolo de dazy dazj